

IFEL PDF

IFEL PDF

04/10/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE	5
Poltrone a ex sindaci e assessori Gli «incroci» che aggirano i divieti	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	7
Milano fissa i parametri: Pgt verso l'ok definitivo	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	9
La destinazione e l'uso dirimono le controversie	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	10
Poltrona doppia ma stipendio unico	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	11
Ma il decreto ingiuntivo si può azionare subito	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	13
Il rilancio della competitività passa per l'orientamento	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	15
Il servizio si affida in concessione	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	16
Abuso del diritto in cerca d'identità	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	18
Quote rosa nella Pa? Più progetti che posti	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	20
In campo le linee guida sull'utilizzo delle multe	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	22
ANCI RISPONDE	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	24
La conciliazione mette in pista i professionisti	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	26
Restano sulla carta i tagli alle indennità dei politici locali	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	27
Manca il regolamento A sindaci e assessori indennità senza tagli	

04/10/2010 Il Sole 24 Ore	28
L'iscrizione a ruolo perde la decadenza	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	29
Il Parlamento torna a concentrarsi sui conti pubblici	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	30
Solo Equitalia può usare l'arma dell'iscrizione a ruolo	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	31
Avviso breve sui debiti Inps	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	33
Pari trattamento sull'aliquota Ici alla casa agevolata	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	34
La difesa comincia dal contraddittorio	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	36
Sull'imposta di registro manca una norma certa	
04/10/2010 Il Sole 24 Ore	37
Atti di concessione «senza segreti» per i consiglieri	
04/10/2010 L Unita - Nazionale	38
Lo Statuto dei lavori? Sacconi segue le mosse della «vedova scaltra»	
04/10/2010 L Unita - Nazionale	39
Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri	
04/10/2010 La Repubblica - Roma	40
"No ai tagli del piano sanitario" la rivolta di Frascati e Subiaco	
04/10/2010 ItaliaOggi Sette	41
Pmi, decollano gli arbitrati internazionali	
04/10/2010 ItaliaOggi Sette	43
Esenzione Ici	
04/10/2010 ItaliaOggi Sette	44
Infrastrutture, 21 miliardi per il Sud	
04/10/2010 ItaliaOggi Sette	45
Infrastrutture, per le opere un pacchetto da 21 miliardi	
04/10/2010 ItaliaOggi Sette	48
Detassazione formato extralarge	
04/10/2010 ItaliaOggi Sette	50
Il bonus arretrato nel Cud 2011	

04/10/2010 ItaliaOggi Sette Iscrizione in catasto irrilevante	51
04/10/2010 ItaliaOggi Sette Regioni garanti dell'aria pulita	52
04/10/2010 ItaliaOggi Sette Terreni al test della rivalutazione	53
04/10/2010 ItaliaOggi Sette La ruralità salva la casa dall'Ici	55
04/10/2010 ItaliaOggi Sette La partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione	57
04/10/2010 La Repubblica - Affari Finanza Fondazioni, la nuova sfida è il trasferimento tecnologico	68
04/10/2010 La Repubblica - Affari Finanza I punti deboli del redditometro	70
04/10/2010 La Repubblica - Affari Finanza Il processo tributario al bivio "Serve una riforma globale"	71
04/10/2010 La Repubblica - Affari Finanza Progetto Fisco per salvare i redditi	73

IFEL PDF

40 articoli

Il caso Dalla Lombardia alla Sicilia: basta scegliere un ente diverso da quello in cui si è militato

Poltrone a ex sindaci e assessori Gli «incroci» che aggirano i divieti

Le nuove regole (inutili) sull'incompatibilità nelle società pubbliche Come funziona Nulla impedisce che un ex sindaco sieda su una poltrona di una società della Provincia o regionale

Sergio Rizzo

ROMA - Un annetto l'ha passato a bagnomaria. Poi l'ex consigliere della Regione siciliana Giancarlo Granata, già nazionalalleato traslocato all'Mpa del governatore Raffaele Lombardo, è planato felicemente sulla poltrona di presidente della Multiservizi spa: società controllata al 100% dalla stessa Regione, che gestisce fra l'altro un non indifferente serbatoio di precari della sanità. Roba da leccarsi i baffi, considerando pure lo stipendiuccio da 105.516 euro e 74 centesimi. E leccarseli senza rimorso alcuno. A lui quella sorpresina contenuta in un regolamento in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale gli avrebbe fatto, appunto, un baffo. Articolo 8: «Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società».

Finalmente, direte. Finalmente si colpisce un sistema che ha consentito di trasformare «le migliaia di società a controllo pubblico», per usare le parole adoperate un giorno dall'ex presidente della Confindustria Luca di Montezemolo, nelle «uniche discariche che funzionano in questo Paese: discariche per politici trombati».

Peccato soltanto che mentre qualche porticina si chiudeva, come ha segnalato lunedì 27 settembre Il Sole24ore, il portone restava beatamente spalancato. Perché oltre alle buone intenzioni, le nuove norme che attuano, oltretutto a distanza di ben due anni, la legge dell'agosto 2008 sui servizi pubblici locali, proprio non vanno. Da che cosa si capisce? Semplicissimo. È vero che gli amministratori comunali e provinciali non possono per tre anni occupare un posto in una società partecipata dal Comune o dalla Provincia. Nulla impedisce, tuttavia, che un ex sindaco si sieda su una poltrona di una società della Provincia, della Regione, o magari dello Stato. Come un ex amministratore provinciale potrà benissimo essere cooptato in una municipalizzata. E gli «incroci» sono casi frequentissimi, senza distinzione geografica o di schieramento. Uno al Nord: Giampaolo Chirichelli, ex assessore leghista della Provincia di Pavia, è presidente della Finlombarda, società della Regione Lombardia, nonché presidente dell'Asm di Pavia, controllata dai comuni del Pavese. Uno al Sud: Guglielmo Allodi, ex assessore diessino al Bilancio della Provincia di Napoli è amministratore unico dell'Air Avellino, azienda di trasporto controllata dalla regione. Per non dire di quanti finiscono nelle aziende statali. Senza nemmeno aver bisogno di essere degli «ex». Nel consiglio di amministrazione della Finmeccanica siede il Dario Galli, già senatore leghista ma soprattutto presidente in carica della provincia di Varese. Designato addirittura dall'azionista Tesoro. Tanto basta a far capire quanti buchi abbia un regolamento del genere. A cominciare dal fatto che il raggio d'azione è limitato a Comuni, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni e consorzi vari. Deputati, senatori, presidenti di Regione, assessori e consiglieri regionali sono perciò esclusi dalle incompatibilità.

Tanto per fare un altro esempio oltre a quello del siciliano Granata, anche se quel regolamento fosse già stato in vigore niente avrebbe vietato a Riccardo Marone, ex deputato della Quercia, di assumere a due anni di distanza dalla fine del mandato parlamentare, la presidenza di Bagnolifutura, controllata dal Comune di Napoli e partecipata da Provincia e Regione. Né all'ex senatore della lega Nord Dario Fruscio, ora presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di diventare, poco dopo aver lasciato palazzo Madama, capo del collegio sindacale di Expo 2015. Una spa di cui sono azionisti il Tesoro, il Comune di Milano, la Provincia e la Regione. Ma il divieto non avrebbe avuto effetto alcuno nemmeno in casi ben più eclatanti, quelli dei parlamentari in carica nominati ai vertici di aziende controllate dagli enti locali. Condizione nella quale si trova Vincenzo Speciali, senatore del Pdl e presidente della Sacal che gestisce l'aeroporto di Lamezia Terme, di proprietà della Regione Calabria, delle Province e dei Comuni calabresi: primo fra tutti quello lametino.

Non che in questa sterminata casistica manchino situazioni che il nuovo regolamento sui servizi pubblici locali avrebbe impedito. Una di queste, grossa come una casa, si trova a Bergamo. Subito dopo aver lasciato l'incarico, l'ex presidente della Provincia Valerio Bettoni è stato nominato consigliere di amministrazione delle Autostrade Bergamasche. Società, neanche a farlo apposta, partecipata dalla stessa Provincia. E non è tutto. Perché in quel consiglio di amministrazione, dall'aprile 2010, siede addirittura il suo successore Ettore Pirovano, presidente in carica della Provincia nonché deputato al parlamento italiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex consigliere e presidente

Foto: Giancarlo Granata, ex consigliere della Regione Sicilia, è presidente della Multiservizi spa, società controllata al 100 per cento dalla stessa Regione. Lo stipendio di Granata è di 105.516,74 euro

Le regole Sulla «Gazzetta Ufficiale»

Il decreto attuativo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica della legge n. 133 del 6 agosto 2008 prevede, all'articolo 8, che «non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società»

L'anomalia

Nulla però vieta che un ex sindaco si sieda su una poltrona di una società della Provincia, della Regione o dello Stato: l'importante è che non sia del Comune

Foto: Consigliere Valerio Bettoni, ex presidente della provincia di Bergamo, ora alle Autostrade

Territorio. Tre documenti sostituiranno il piano regolatore del 1980

Milano fissa i parametri: Pgt verso l'ok definitivo

Incrementi di volumetria per sostenere le fasce deboli

PAGINA A CURA DI

Guido Alberto Inzaghi

Il piano di governo del territorio (Pgt) di Milano si avvia verso la definitiva approvazione. Entro il 14 febbraio il consiglio comunale dovrà deliberare, pena la decadenza del lavoro sin qui svolto. Il piano sostituisce il Prg del 1980 e, ai sensi della legge urbanistica lombarda 12/2005, si struttura in tre atti fondamentali: il documento di piano (il cosiddetto piano del sindaco che ha validità quadriennale e disciplina gli ambiti soggetti a trasformazione: vaste aree inedificate, sottourbanizzate o dismesse); il piano dei servizi (piano della città pubblica, che regola la realizzazione e la gestione dei servizi pubblici, di interesse pubblico e generale); il piano delle regole (atto che disciplina gli interventi sulla città consolidata).

Il Pgt è definito dai suoi numeri: 250mila abitanti che in 20 anni dovrebbe attrarre; 20mila nuove abitazioni per le fasce deboli; 6 linee metropolitane che assieme alla circle line e al potenziamento del passante incrementeranno i trasporti; 48 milioni (di cui 16 esistenti) i metri quadri di aree a verde pubblico che, assieme all'acquisizione di 40 milioni di mq di aree agricole da sottrarre alla speculazione, bilanceranno la densificazione delle aree già urbanizzate (gli indici delle aree edificabili passano da 0,65 mq/mq a 1 mq/mq, con punte di 1,57 e 2,77) e lo sviluppo dei 28 ambiti di trasformazione (suddivisi in ambiti di trasformazione urbana, periurbana e di interesse pubblico generale) comunque localizzate in aree per la maggior parte dismesse o da riqualificare.

Si tratta di uno strumento innovativo, che affronta su scala metropolitana i temi dell'urbanistica contemporanea. La perequazione urbanistica, la libertà delle destinazioni d'uso, la densificazione delle zone già urbanizzate, l'attenzione al social housing e all'efficienza energetica sono le note salienti del nuovo strumento.

In termini generali, quanto alla perequazione, il tentativo di rendere indifferente la destinazione urbanistica dei terreni, assegnando un indice edificatorio tanto alle aree destinate all'edilizia privata, quanto a quelle vincolate a servizi pubblici o di interesse pubblico, vanta ormai una notevole esperienza. I primi piani perequati in Italia hanno più di venti anni, ma tuttora manca una specifica disciplina statale (la legge urbanistica resta la n. 1150 del 1942, aggiornata negli anni '60), la legislazione regionale è disomogenea e le decisioni della magistratura amministrativa sono contraddittorie (emblematico è il caso del Prg di Roma salvato dal Consiglio di Stato dopo che il Tar Lazio l'aveva annullato per la mancanza di una legge che legittimasse i meccanismi perequativi previsti). Tramite la perequazione Milano intende tra l'altro acquisire gran parte delle aree del Parco Sud (circa 42 milioni di mq) i cui diritti edificatori atterreranno nella città consolidata densificando il tessuto urbano.

L'assenza di previsioni fiscali che agevolino le transazioni finalizzate a far pervenire gratuitamente al comune le aree di decollo dei diritti volumetrici in perequazione purtroppo ostacola la costituzione del "mercato delle volumetrie", che il Pgt mira a rendere trasparente istituendo una apposita borsa (coordinata da un soggetto a maggioranza pubblica) e nel quale potrebbero operare i fondi comuni di investimento per la raccolta e la riallocazione dei diritti volumetrici liberati dalle aree a servizi.

L'indifferenza delle destinazioni d'uso e la densificazione edilizia rappresentano poi una scelta ben presente a livello internazionale, ma innovativa per l'urbanistica italiana. La volontà di ridurre il sacrificio delle aree non urbanizzate, radunando su quelle già edificate le volumetrie aggiuntive utili a soddisfare le necessità abitative, infrastrutturali e di servizio, è attuata consentendo sempre il mantenimento delle volumetrie esistenti (anche mediante la demolizione e la ricostruzione infedele dei fabbricati), disciplinandone l'incremento attraverso il meccanismo perequativo e riconoscendo la facoltà di insediare tutte le destinazioni d'uso (senza rapporti predefiniti o usi esclusivi) per agevolare la rigenerazione urbana nel rispetto della compatibilità ambientale.

La necessità di agevolare l'accesso alla casa ai soggetti deboli è infine perseguita attraverso meccanismi premiali, che consentono l'incremento della volumetria edificabile mediante una significativa compenetrazione di iniziative pubbliche e private. All'economic suasion è affidato anche il raggiungimento di elevati livelli di efficienza energetica cui consegue l'edificazione di volumetrie aggiuntive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.comune.milano.it/pgt

I documenti del Pgt

I numeri

POTENZIALI ABITANTI IN PIÙ

250.000

ALLOGGI PER LE FASCE DEBOLI

20.000

Cantiere aperto Un cantiere nell'area city life in zona fiera a Milano Il Pgt prevede anche 48 milioni di metri quadrati di verde per controbilanciare la «densificazione»

Le tappe

14 luglio 2010

Il consiglio comunale di Milano adotta il Piano di governo del territorio (Pgt)

15 settembre 2010

Inizia il periodo di pubblicazione del Piano presso il Palazzo comunale per la visione al pubblico (termina il 15 ottobre)

15 novembre 2010

Termine per la presentazione delle osservazioni

14 febbraio 2011

Termine entro il quale il consiglio comunale dovrà deliberare la definitiva approvazione, a pena decadenza

Le variabili in campo

La destinazione e l'uso dirimono le controversie

NODO RISOLTO È ormai un dato acquisito che i crediti e gli strumenti finanziari entrino a far parte del patrimonio comune

Anche se le norme del codice civile sul regime patrimoniale della famiglia hanno compiuto 35 anni, i problemi interpretativi che sollevano restano all'ordine del giorno. E ciò origina anche dal fatto che la comunione legale dei beni, eletta dal legislatore quale regime patrimoniale «naturale» della famiglia (e cioè il regime che si instaura in ogni caso in cui non vi sia da parte dei coniugi una diversa opzione), non è una comunione «universale», vale a dire riguardante l'intero patrimonio dei coniugi, ma è «solo» una comunione degli «acquisti» e quindi riguardante, salvo eccezioni marginali, i beni e i diritti che i coniugi abbiano acquisito durante il matrimonio. Cosicché non è sempre facile, in alcune situazioni, delineare cosa stia dentro e cosa stia fuori rispetto al perimetro della comunione legale.

Se infatti è facile dire che i beni acquistati dai coniugi prima del matrimonio e quelli acquisiti per successione e donazione durante il matrimonio restano, di regola, estranei alla comunione legale, è meno facile definire i beni di «uso strettamente personale» perché, a parte le situazioni evidenti, vi potrebbe essere il caso di beni di rilevante valore (ad esempio un capo di abbigliamento di grande pregio) per il quale la loro osservazione in termini di «investimento» potrebbe superare quella in termini appunto di loro «personale utilizzo».

Ancora, se è vero che i beni acquistati con denaro «personale» di uno dei coniugi appartengono (a certe condizioni) a quest'ultimo, in alcuni casi è difficile stabilire, stante la sua fungibilità, la demarcazione tra il denaro «personale» (e cioè ad esempio quello ereditato o posseduto prima del matrimonio) e quello frutto della corrente attività lavorativa del coniuge: infatti, come noto, i beni acquistati con il reddito che il coniuge produce sono assoggettati al regime di comunione legale.

Ulteriore questione è poi quella delle dichiarazioni e dei comportamenti che la legge richiede quale presupposto per escludere un dato acquisto dalla comunione: ad esempio, l'articolo 179, comma 1, lettera f), del codice civile, dispone che non sono comuni i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, «purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto», lasciando però aperta la questione di come provare, in un futuro magari lontano, l'avvenuto rilascio di questa dichiarazione. Se poi si tratta dell'acquisto di beni immobili, il comma 2 richiede, per l'esclusione dalla comunione, che il coniuge non acquirente «sia parte» dell'atto nel quale l'altro coniuge acquista e dal quale «risulta» il suo acquisto personale: norma cui la giurisprudenza non dà peso, quando si tratta dell'utilizzo di denaro indiscutibilmente «personale» del coniuge (Cassazione, sentenza 10855/2010), mentre, d'altro canto, se il denaro si rivela non di titolarità esclusiva del coniuge acquirente, la presenza all'atto del coniuge non acquirente non impedisce la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale (Cassazione, sentenza 22755/2009).

Un punto di crisi invece ormai superato è quello dell'impiego del denaro rinveniente dall'attività lavorativa di un coniuge per l'effettuazione di investimenti di tipo "finanziario" (acquisto di titoli di Stato, di azioni, di obbligazioni, di quote di fondo comune eccetera). A fronte di una progressiva evoluzione giurisprudenziale (si veda da ultimo la sentenza n. 21098/2007 della Cassazione) è ora chiarito che tra i beni rientranti immediatamente nella comunione vanno annoverati anche i crediti e gli strumenti finanziari. Deve quindi ritenersi superata la tesi secondo cui nella comunione potrebbero rientrare solo i «diritti reali» (come il diritto di proprietà o l'usufrutto). La comunione tra coniugi persegue finalità collegate alla necessità di prevedere particolari forme di protezione dei coniugi all'interno dell'ambito familiare ed è per questo che si rende oggi implausibile considerare gli strumenti finanziari estranei al perimetro della comunione legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cariche. La stretta in vigore

Poltrona doppia ma stipendio unico

Cancellare davvero le doppie poltrone si è rivelata per ora un'impresa superiore alle forze del parlamento, dove peraltro siedono molti dei titolari di due (o più) cariche elettive. Mentre le discussioni spesso bizantine sulle incompatibilità continuano a impegnare la giunta per le elezioni di camera e senato, il pacchetto anti-sprechi introdotto dalla manovra estiva prova almeno a tagliare le doppie indennità. In questo campo le norme sono di immediata applicazione, non hanno bisogno di decreti o altri provvedimenti attuativi, per cui la palla passa ai controllori.

La regola è semplice e stabilisce che «chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta». Facile indovinare su quale indennità si orienteranno le scelte dei tanti sindaci (o presidenti, o assessori) deputati, ma la norma ha un'applicazione più intensa. Anche i posti negli enti di «secondo livello», dalle unioni di comuni alle comunità montane e ai consorzi, perdono la possibilità di offrire ai politici che le animano «retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma». Molti (soprattutto le unioni) avevano già rinunciato a offrire gettoni ai propri rappresentanti, ma dopo la manovra la barriera diventa invalicabile.

La politica, almeno nelle intenzioni, deve smettere di essere un trampolino anche per incarichi più ricchi, perché - sempre in base alla manovra - chi è eletto e ottiene successivi incarichi non può più essere pagato per quegli incarichi.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ECCEZIONI

Ma il decreto ingiuntivo si può azionare subito

IL PERIMETRO Nell'ambito delle proprie attribuzioni ordinarie il professionista conserva l'autonomia operativa

Eugenio Antonio Correale

Non è solo una questione per addetti ai lavori, quella affrontata dalla sentenza 18331/2010 della Cassazione. Il problema della rappresentanza dell'amministratore costituisce - da sempre - un dato discusso, e sembra ora aver trovato una parziale composizione. I giudici hanno bocciato le interpretazioni che allargavano eccessivamente la legittimazione e i poteri di rappresentanza nella cosiddette liti passive, cioè nelle cause che un terzo proponga nei confronti del condominio. Per tali casi, si riteneva che l'amministratore potesse costituirsi in giudizio anche senza autorizzazione dell'assemblea, purché la lite riguardasse le parti comuni.

Ora, invece, le Sezioni unite hanno ritenuto che per il nostro ordinamento l'amministratore di condominio abbia poteri limitati dalle attribuzioni assegnategli dalla legge o dal regolamento. Al di fuori di questo ambito, la sua funzione sarebbe limitata all'esecuzione delle delibere, mentre spetta all'assemblea ogni potere di impulso processuale, anche per le cause che il condominio subisca (fatta salva naturalmente la possibilità di ratifica, si veda l'articolo a fianco).

L'esperienza dirà se il nuovo punto indicato dalla Corte possa definirsi come reale punto di equilibrio. Senza dubbio, l'impostazione delle Sezioni unite può urtare la sensibilità degli amministratori, che vedono sempre più ampliate le proprie responsabilità e sempre più limitati quelli che comunemente si definiscono come poteri.

D'altra parte, un qualche fronte di perplessità si apre anche per i condomini, le cui difese nell'ambito delle controversie possono essere compromesse anche dal mancato rispetto dei requisiti formali prescritti per la rappresentanza dell'amministratore.

Le Sezioni unite hanno voluto affermare la tutela del singolo condomino, al quale potrebbe interessare la possibilità di dissociarsi dalla lite. Di fatto, però, la nuova impostazione consente a chi promuove una causa nei confronti del condominio di confidare nelle proprie ragioni ma anche di sperare che l'assemblea non autorizzi la costituzione in giudizio, oppure non ratifichi una impugnazione.

Non si tratterebbe certo di ipotesi infrequenti: si pensi ad una sentenza notificata a fine giugno e alla conseguente necessità di conseguire una autorizzazione per l'appello mentre quasi tutti i condomini sono in ferie.

Va rilevato, però, che l'ambito di applicazione delle regole dettate dalle Sezioni unite riguarda - per espressa indicazione contenuta nella motivazione - solo le controversie che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore (o dai maggiori poteri che possono essere conferiti dalla assemblea o dal regolamento).

In realtà, rientrano in queste materie moltissime controversie. Vediamo qualche esempio:

e l'amministratore deve riscuotere le quote condominiali e quindi gli è consentito agire con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e poi nella esecuzione forzata;

l'amministratore deve agire per conservare i diritti dei condomini sulle parti comuni, e quindi potrà costituirsi in giudizio in quasi tutte le procedure d'urgenza, che sovente urtano con tali diritti;

anche in tema di impugnazione delle delibere assembleari sono numerose le sentenze che sottolineano che si tratta di liti che rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore;

potrebbero rientrare nell'elenco anche le azioni nei confronti del costruttore dell'edificio, per la cosiddetta garanzia decennale.

Si deve ritenere, però, che nessun amministratore cercherà di allargare i confini delle proprie attribuzioni e che si imporrà sempre una visione molto cautelativa, volta a restringere per quanto possibile ogni rischio e ogni tema polemico.

Del resto, da sempre l'amministratore diligente evita di intraprendere una controversia e di impegnare i fondi economici dei condomini senza averli informati e senza avere concordato il da farsi.

La linea di ragionevole prudenza, già insita nel rapporto di mandato che lega l'amministratore ai condomini, sarà ancor più considerata per effetto della pronuncia delle Sezioni unite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida decisiva. Tante le iniziative in calendario nelle prossime settimane

Il rilancio della competitività passa per l'orientamento

Claudio Gentili

Se l'Italia vuole restare competitiva sul mercato mondiale e misurarsi con le sfide del 2020 deve far crescere la cultura tecnica e scientifica nelle giovani generazioni. Il campo di gara in cui si concorrerà con i paesi emergenti è quello della scienza e dell'innovazione. È lì che devono alimentarsi i nostri giovani.

Le imprese hanno bisogno di profili tecnico-scientifici che siano capaci di trasformare le conoscenze scientifiche in prodotti che creano occupazione. Ma c'è un paradosso tutto italiano: siamo la seconda realtà manifatturiera in Europa dopo la Germania. Abbiamo superato la Germania nella percentuale di tecnici assunti dalle imprese mentre il nostro sistema formativo ha fortemente ridotto l'offerta di diplomati tecnici e laureati tecnico scientifici sul mercato del lavoro. Siamo evidentemente carenti di orientamento. L'autunno è la stagione dell'orientamento, della cultura d'impresa e delle fabbriche aperte. L'apertura degli eventi che rappresentano l'impegno delle imprese alla creazione di conoscenza e know how di qualità è affidata a «Orientagiovani», manifestazione di orientamento nazionale di Confindustria. Giunta ormai alla XVII edizione, quest'anno la manifestazione si svolgerà il 26 ottobre a Napoli per contribuire a offrire ai giovani l'opportunità di comprendere più da vicino il mondo dell'impresa e del lavoro.

Il tema di questa edizione è «La musica della tecnologia» e ha l'obiettivo di incoraggiare, attraverso il binomio musica e tecnologia, l'interesse dei ragazzi verso le materie tecniche e scientifiche, che anche nel campo musicale trovano ampio spazio di applicazione. Le conoscenze scientifiche e tecnologiche costituiscono per i giovani un buon investimento per scoprire le possibilità che tale formazione offre su tutti i fronti, personale, professionale e imprenditoriale e rappresentano un'opportunità per il rilancio dell'economia del nostro paese e per uscire rinnovati dalla crisi. La diciassettesima edizione di «Orientagiovani» prevede due eventi improntati all'azione di orientamento verso la scienza e la tecnologia: «Orientainsegnanti» il 25 ottobre e «Orientagiovani» il 26 ottobre, entrambi a Napoli.

Nell'ambito di «Orientainsegnanti» verrà consegnato il premio didattica della scienza. Un'occasione per approfondire le innovazioni introdotte dalla riforma dell'istruzione tecnica, in particolare quelle legate alla scienza e alla tecnologia.

Grazie alla grande partecipazione della rete associativa di Confindustria, «Orientagiovani» sarà supportato da numerose iniziative locali con l'obiettivo di rafforzare ancora più da vicino il dialogo tra scuola, impresa e giovani. Da Belluno con «Orient@» a Vicenza con «Storie di impresa. Orienta il futuro». Da Livorno con «La musica della tecnologia. Scegli le note della tua vita» a Monza e Brianza con «A scuola d'impresa». Da Foggia con «Iniziative per l'attuazione della Riforma degli istituti tecnici» a Cosenza con «Orientarsi nel cambiamento. La musica della tecnologia». Da Bari con il film per l'alfabetizzazione informatica delle nuove generazioni «Accipicchia ci hanno rubato la banda larga» a Oristano con il «3° Salone dell'Orientamento». Da Ucima con «Il suono delle macchine utensili rende concrete le invenzioni dell'uomo» a Anci con «Scuola formazione al Micam».

Seguirà nell'ambito della fiera di Verona, dal 25 al 27 novembre, la ventesima edizione di «Job&Orienta», la più completa mostra - convegno nazionale di servizi, percorsi e progetti relativi all'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro. Il filo conduttore sarà «La fabbrica delle competenze - 150 anni di lavoro, impresa e formazione». Proprio i 150 anni dell'unità d'Italia sono l'occasione per fare un punto sulla storia dell'orientamento e sull'avvio della riforma dei licei e dell'istruzione tecnica e professionale. Tra i temi portanti, saranno affrontati la transizione tra scuola e lavoro, l'innovazione per migliorare l'offerta formativa, educativa e didattica e la crescita professionale degli orientatori, insegnanti e formatori. A Verona saranno presenti i ministri Gelmini e Sacconi il cui documento «Italia 2020. Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro» offrirà un importante quadro di riferimento per far

avvicinare giovani e lavoro, formazione e impresa.

Direttore Education Confindustria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com

L'identikit di Orientagiovani 2010

Rapporti di forza capovolti

Il confronto storico tra le quote percentuali di immatricolati ai licei e agli istituti tecnici

grafico="/immagini/milano/graphic/203//caims.eps" XY="1396 754" Croprect="0 0 1396 754"

- Nota: Nei dati relativi ai licei, per evitare salti nella serie storica, sono stati inclusi anche gli studenti degli istituti socio-pedagogici sin dal 1990/91 anche se la riforma è entrata in vigore nell'anno 1998/99
Fonte: elaborazione Confindustria education su dati ministero dell'Istruzione

La gara. Non si tratta di un appalto

Il servizio si affida in concessione

LE CONSEGUENZE È esclusa l'applicabilità integrale del codice dei contratti pubblici ma vanno comunque rispettati i principi generali

Giuseppe Debenedetto

Per individuare la disciplina da applicare in sede di gara occorre stabilire se l'attività di riscossione delle entrate è un "appalto" o una "concessione". Nel primo caso sarebbe integralmente applicabile il codice sui contratti (Dlgs 163/06); nel secondo si dovrebbe fare riferimento ai principi generali sui contratti pubblici, come prescrive l'articolo 30 del Dlgs 163/06.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di stato (sentenza 5566/2010), affermando che la riscossione delle entrate rientra nelle attività per le quali la normativa individua la "concessione" come strumento di affidamento ai singoli gestori. L'orientamento, consolidato, trova supporto in diversi riferimenti normativi, tra cui il Dlgs 112/99, che parla di «affidamento in concessione del servizio di riscossione», e il DI 93/08, che definisce «concessione» il servizio di accertamento e riscossione dell'Ici. Va pertanto applicato l'articolo 30 del Dlgs 163/06, che esclude l'applicabilità del codice dei contratti pubblici alle concessioni di servizi, ma impone comunque il rispetto dei principi generali, prevedendo una gara informale a cui invitare almeno cinque concorrenti e con predeterminazione dei criteri selettivi. Occorre tuttavia considerare che alcune disposizioni del codice sugli appalti sono espressione di principi generali, applicabili anche alle concessioni: tra questi, l'articolo 83 relativo alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte (Tar Toscana, 1710/08). In sostanza, non vi è una trasposizione integrale della disciplina degli appalti, ma solo una applicazione dei principi generali, in particolare di quelli di trasparenza; pertanto, si deve valutare se siano stati rispettati i principi desumibili dalla normativa sugli appalti (Tar Lazio 7715/08).

Si discute, inoltre, se l'attività di riscossione delle entrate è riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali: la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa in senso favorevole (Consiglio di stato 3672/05 e 236/06, Tar Catania 621/2010), contrariamente a quanto affermato dall'Antitrust con tre pareri del 2009.

L'articolo 52 del Dlgs 446/97 è chiaro nel rinviare - per quanto concerne le procedure di affidamento - alla disciplina sui servizi pubblici locali. Sorge allora un problema di compatibilità tra articolo 23-bis del DI 112/08 e articolo 52 del Dlgs 446/97, che individua quattro moduli organizzativi del servizio non coincidenti con quelli previsti dal 23-bis. In particolare, l'ente può costituire una società in house solo se non è possibile esperire la via ordinaria, e quindi in casi eccezionali. Difficile ragionare in termini di rapporto tra norma speciale e generale, poiché le disposizioni del 23-bis «prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili».

Da verificare, infine, l'applicabilità del Dlgs 53/2010, attuativo della direttiva ricorsi: in caso di risposta positiva, la procedura diventerebbe più lunga e complessa per via di diversi adempimenti, oltre allo "stand still period" che impone di attendere 35 giorni dall'aggiudicazione per firmare il contratto. A rigore non dovrebbe essere applicabile, ma bisognerebbe chiedersi quali principi della direttiva sono incompressibili alla luce del Trattato Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenzioso tributario L'ELUSIONE FISCALE

Abuso del diritto in cerca d'identità

Concetto troppo utilizzato dai giudici: simulazione e interposizione sono altre fattispecie

PAGINA A CURA DI

Dario Deotto

Abuso del diritto sempre più utilizzato per individuare l'evasione o l'elusione, ma con contorni non ben definiti. Oramai le sentenze della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, non perdono l'occasione per parlare di «abuso» anche quando non è di questo che si tratta. Diverse sentenze che fanno riferimento al concetto di abuso andrebbero infatti catalogate tra quelle che riguardano la simulazione, l'interposizione fittizia oppure tra quelle di mero fatto. Tutte situazioni che non hanno nulla a che vedere con l'abuso del diritto.

Il punto di partenza

Bisogna quindi individuare innanzitutto quest'ultimo concetto. Secondo la giurisprudenza comunitaria (sentenze 21 febbraio 2006, causa C-255/02 e 21 febbraio 2008, causa C-425/06), perché si possa parlare di abuso, le operazioni poste in essere devono procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dal legislatore e il comportamento abusivo deve risultare da un insieme di elementi obiettivi che tali operazioni hanno essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Devono essere sottolineati due aspetti: la contrarietà al sistema dell'abuso e il fatto che le operazioni poste in essere hanno avuto come finalità principale quello di ottenere un vantaggio fiscale. Occorre rilevare che abuso non significa solo ottenimento di un vantaggio fiscale, così come non può essere disconosciuto il fatto che tra due operazioni che hanno una loro giustificazione economica il contribuente può scegliere quella meno onerosa sotto il profilo fiscale.

Nel nostro ordinamento esiste una norma a carattere antielusivo (articolo 37-bis del Dpr 600/1973), secondo la quale risultano inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.

Secondo le sentenze di fine 2008 (nn. 30055/30056/30057) e inizio 2009 (n. 1465) della Cassazione, il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.

Da tali principi e dalla previsione dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 si può pervenire alla conclusione che l'abuso del diritto non è altro che una declinazione dell'elusione, nel senso che l'abuso può essere considerato come quella contrarietà al sistema dell'obiettivo del vantaggio fiscale ottenuto attraverso una serie di atti economici, soprattutto leciti, la cui finalità precipua risulta però quella dell'ottenimento del vantaggio fiscale.

La linea di demarcazione

Quello che deve essere sottolineato è che molte volte il concetto di abuso viene confuso con quello della simulazione, dell'interposizione fittizia, dell'occultamento, del falso: tutte questioni che hanno più a che fare con l'evasione che con l'elusione.

Si considerino alcune pronunce della Cassazione. Per la sentenza 30 novembre 2009, n. 25127, la simulazione di un vincolo pertinenziale di un immobile al fine di ottenere un vantaggio fiscale (si trattava dell'Ici), va inquadrata nella categoria dell'abuso del diritto. Ma un vincolo pertinenziale è o non è. Per cui si tratta di una questione di fatto: se il terreno è pertinenziale può avere un trattamento; se non lo è ne avrà un altro.

Nella sentenza 4737/2010 è stato esaminato il caso di un noto calciatore professionista, il quale veniva "retribuito" in parte mediante la cessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine ad una società collocata in

un paradiso fiscale. Anche questa vicenda è stata inquadrata tra l'abuso, ma, in verità, si tratta di una classica situazione di interposizione fittizia "mista" in quanto il calciatore ha incamerato del reddito non come lavoratore dipendente (come vengono inquadrati i calciatori) e non dal suo «datore di lavoro» (dalla società calcistica) ma dalla società interposta.

Anche nel caso della sentenza n. 12449 del 19 maggio 2010, dove una società dava in comodato ad un'associazione sportiva degli impianti sportivi della stessa società e attraverso l'associazione «incassava», sotto forma di quote associative, i proventi degli impianti, viene scomodato l'abuso. Ma, in realtà, si tratta di una chiara situazione di simulazione.

La convergenza

In sostanza, il concetto di abuso c'è ed esiste nel nostro ordinamento tributario ed è sicuramente convergente con quello di elusione. In molte circostanze, però, quello che viene individuato come abuso tale non è, trattandosi semplicemente (per modo di dire) di evasione tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi

Gli elementi che connotano l'abuso del diritto

grafico="/immagini/milano/graphic/203//gio1.eps" XY="2117 2475" Croprect="0 0 2117 2475"

PARI OPPORTUNITÀ

Quote rosa nella Pa? Più progetti che posti

Nelle regioni soltanto il 21% degli alti dirigenti è donna - La percentuale scende in comuni e province

Giuseppe Latour

Cinque uomini per ogni donna. Non è una proiezione di come sarà il mondo tra due secoli. È la descrizione di una realtà assolutamente contemporanea. In questo rapporto c'è la paradossale demografia delle pubbliche amministrazioni italiane. O, almeno, dei loro vertici a livello locale. Nelle regioni, infatti, appena il 21% dei dirigenti di alta amministrazione è donna. In comuni e province questa percentuale cambia di poco: sono circa il 20 per cento. Se, poi, guardiamo alle posizioni non di vertice, il rapporto tra uomini e donne diventa di tre a uno. Segno che l'impermeabilità al sesso femminile dei posti di lavoro cresce con il salire della catena di comando.

Un dato suffragato da una constatazione: sono gli organi politici il luogo dove la parità di genere è davvero rimasta un progetto sulla carta. Come confermano anche i numeri di uno studio preparato dall'Osservatorio donne nella pubblica amministrazione, promosso da futuro@lfemminile e da Forum Pa. Anche se, enti locali a parte, non mancano i casi positivi: Inps, Inail, agenzia delle Entrate godono tutte di un rapporto più equilibrato tra uomini e donne.

Eccezioni che confermano la regola. Che è, appunto, quella di una Pa in cui le pari opportunità sono soprattutto uno slogan. Un esempio significativo arriva dalla Lombardia. «La regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo», recita l'articolo 11 dello statuto, varato appena due anni fa.

Tradotto dal burocrate, il messaggio è semplice: bisogna assicurare l'accesso delle donne alla giunta del Pirellone. Se non proprio la parità, serve una degna rappresentanza. Almeno in teoria. Perché nella pratica il rapporto tra uomini e donne nel governo Formigoni è di 15 a 1. Con la sola leghista Monica Rizzi a tenere il vessillo delle quote rosa.

E non si tratta di un caso isolato. La presenza femminile in consigli e giunte di regioni, comuni e province è ancora bassissima. Nonostante nel lontano 2000 il testo unico degli enti locali abbia fissato il principio della parità di genere, da rispettare in tutti gli statuti per la composizione delle giunte. E anche se la legge 165 del 2004 ha aperto la strada alla determinazione di quote per la composizione delle liste elettorali. Oggi sono otto le leggi regionali che contengono tale previsione: quelle del Lazio, Puglia, Toscana, Marche, Campania, Umbria, Abruzzo e Calabria, che fissano vincoli per la composizione delle liste.

Continua u pagina 14

GOVERNANCE AL FEMMINILE

Più donne nei cda delle grandi società europee: l'Italia è al penultimo posto

D'Ascenzo u pagina 14 Nonostante tutto questo, nelle giunte regionali il rapporto tra donne e uomini è soltanto di uno a cinque. Nei consigli regionali, addirittura, è di uno a dieci. Numeri confermati anche dalla composizione delle assemblee e degli esecutivi comunali e provinciali.

A guardare la realtà di alcune regioni, incredibilmente, queste medie nazionali appaiono addirittura un confortante miraggio. In Calabria lo statuto fissa tra i suoi obiettivi «la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale». L'auspicata rimozione di questi ostacoli, evidentemente, deve essere stata più difficile del previsto, perché in giunta, a fronte di dieci uomini, c'è la sola vicepresidente Antonella Stasi.

Esattamente lo stesso dieci a uno che incontriamo in Campania, dove lo statuto vincola la regione «a promuovere la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche». E sui banchi dell'esecutivo siede un'unica donna: Caterina Miraglia, delega all'Istruzione. Un po' meglio il Veneto, il cui statuto impegna la regione a «rendere effettiva la parità sociale della donna». Ma di donne in giunta ne compaiono appena due, contro dieci uomini.

In tutti questi casi gli statuti non fissano espressamente quote. Ma, quando questo accade, le quote diventano un boomerang. La carta del Lazio, ad esempio, prevede che nella composizione della giunta «il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a undici». Escluso il presidente della regione. Attualmente gli assessori sono quindici: undici uomini e tre donne. E il governatore Polverini detiene ad interim la delega alla sanità. Quindi, l'accesso di altri uomini all'esecutivo è bloccato. Probabile che, al momento di assegnare in via definitiva una delega così strategica, si sarà costretti a un rimpasto di giunta.

Il problema, però, non riguarda solo le regioni. Molti comuni non hanno donne in giunta. Succede, stando ai dati di Forumpa, a Siracusa, Cagliari, Vibo Valentia, Olbia, Viterbo, Potenza e Treviso. E nelle province di Frosinone, Rieti, Matera, Ascoli Piceno, Reggio Calabria, Catania, Oristano, Crotone, Fermo, Pescara, Pordenone, Viterbo e Agrigento. Sulla legittimità di queste situazioni, però, va fatta qualche precisazione. I comuni e le province che si trovano in regioni a statuto speciale non hanno vincoli; per loro vale solo un principio di opportunità che richiederebbe, almeno, una rappresentanza femminile minima. Gli altri, invece, ricadono nella previsione del testo unico degli enti locali, che chiede a tutti gli statuti di comuni e province di «promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali». Se lo statuto tace o se non rispetta il principio della parità tra uomo e donna, insomma, si è fuorilegge.

Ma l'avanzata degli uomini, in qualche settore della Pa, si sta fermando. È il caso di Unioncamere, che sta aspettando il varo delle norme attuative della riorganizzazione delle camere di commercio: tra le novità ci sarà maggiore spazio alle donne nelle giunte camerali. Stessa aria tira all'Inail, dove su 22 dirigenti di I fascia ci sono quattro donne e su 168 dirigenti di II fascia ce ne sono 60. All'agenzia delle Entrate su 480 dirigenti, 144 sono donne. E all'Inps, sul totale dei dipendenti, le donne sono addirittura in maggioranza: 16mila contro 12mila. Gli uomini, comunque, non devono temere per la propria poltrona. Per il momento si tratta solo di rare eccezioni.

Giuseppe Latour

Foto: DISEGNO DI SANDRA FRANCHINO

Corte dei conti Toscana. Interpretazione delle modifiche al codice della strada

In campo le linee guida sull'utilizzo delle multe

Individuate le spese che possono essere finanziate

Patrizia Ruffini

Come cambia l'utilizzo delle multe nei bilanci degli enti locali, dopo le modifiche introdotte dalla legge 120/2010 al Codice della strada, e come devono essere quantificati i proventi derivanti dalle sanzioni? Le risposte arrivano dalla Corte dei conti Toscana, nelle linee guida dedicate alla prima interpretazione organica della materia (deliberazione 104/2010).

Le recenti novità legislative hanno agito sull'obbligo di destinare una quota pari almeno al 50% dell'importo delle multe a specifici progetti o attività. Che, dal 13 agosto, si distinguono in tre grandi filoni: segnaletica delle strade (per almeno il 10% del totale); potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche con l'acquisto di autovetture e attrezzature (per un altro 10% minimo del valore complessivo); sicurezza stradale, che si realizza attraverso manutenzione, barriere, piani del traffico, corsi, misure di previdenza per il personale di polizia, assunzioni stagionali, mobilità ciclistica, progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di guida sotto l'influenza di alcool o stupefacenti (articolo 208, commi 4, 5, 5-bis della legge 285/1992).

Di rilievo l'introduzione della facoltà di finanziare, con i proventi delle multe, le prestazioni aggiuntive per turnazione, lavoro straordinario e flessibilità oraria finalizzate al potenziamento dei controlli, così come il prolungamento dell'orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell'ente (che sono fatte rientrare nel secondo filone).

Scorrendo la deliberazione, si trova anche un riesame delle problematiche utile a tracciare il confine tra le spese che possono rientrare nei proventi da sanzioni e quelle che, invece, vanno escluse (vestiario per il personale di polizia, carburante e tasse di circolazione dei mezzi di polizia, bollette per illuminazione stradale eccetera).

Tutti gli enti locali (anche quelli sotto i 10mila abitanti, prima esonerati) devono, in sede di predisposizione dei documenti di programmazione, approvare con delibera della giunta la destinazione delle entrate, evidenziando i capitoli di spesa correlati alle voci di entrata. È inoltre introdotto l'obbligo di presentare ai ministeri delle Infrastrutture e trasporti e dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, un rendiconto delle entrate e dei singoli interventi finanziati con le multe. La mancata trasmissione della rendicontazione o l'utilizzo non conforme vengono sanzionati con la riduzione al 30% della quota dei proventi spettanti. Le modalità operative sono rinviate a un decreto del ministero delle Infrastrutture.

Quanto ai temi degli aspetti contabili e agli equilibri di bilancio, approfonditi nelle linee guida, la Corte dei conti teme che si destinino a spese correnti, di natura stabile e ricorrente, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie e incerte. Tuttavia, sono da ritenere eccezionali e non ricorrenti - e quindi in grado di influenzare gli equilibri - solo le risorse che eccedono la quota di sanzioni ordinariamente acquisita a bilancio dell'ente.

Una seconda questione, infine, riguarda il rapporto fra gli accertamenti e gli effettivi incassi delle multe: i giudici contabili suggeriscono, a fronte della percentuale di mancato realizzo (scostamento fra accertamenti e riscossioni in base ai dati storici), di costituire un adeguato fondo svalutazione crediti oppure un vincolo sull'avanzo di amministrazione libero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il principio

Il diritto del consigliere comunale a ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione neppure in caso di loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (Consiglio di stato, sezione V, 4 maggio 2004,

n. 2716).

In definitiva gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente "emulative".

ANCI RISPONDE

Comuni sempre più coinvolti sul fronte immigrazione Agostino Bultrini

Gli enti locali e le istituzioni scolastiche potranno collaborare con il prefetto nell'individuazione delle sedi per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana. Il test - come condizione necessaria per ottenere la carta di soggiorno, o meglio il «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» - sarà necessario a partire dal dicembre 2010. Termini e modalità dell'esame di italiano sono contenuti nel decreto ministeriale del 4 giugno 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 giugno.

Un'altra novità è entrata in vigore dal 1° settembre: i cittadini dei paesi esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata possono entrare in Italia per motivi di studio, con permanenze fino a 90 giorni, senza il visto di ingresso. Indicazioni in tal senso sono state fornite dal ministero dell'Interno: la circolare dello scorso 23 agosto ha ricordato che, in applicazione della legge 68/2007, il soggiorno fino a 90 giorni per studio presuppone solo l'assolvimento dell'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza (in sostituzione del permesso di soggiorno) in questura o all'autorità di frontiera. «Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it». L'iscrizione anagrafica

La carta d'identità rumena è sufficiente per identificare l'individuo o va abbinata a un certificato di cittadinanza rumena?

La carta d'identità valida per l'espatrio è documento idoneo per l'iscrizione anagrafica; non occorre, pertanto, richiedere documenti quali certificati di nascita e/o matrimonio e certificati di cittadinanza. La direttiva 2004/38 CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e loro familiari di circolare e soggiornare negli stati membri, è stata recepita in Italia con Dlgs 30/2007. Secondo la nuova legge, il cittadino della Ue che soggiorna in Italia per meno di tre mesi deve essere in possesso di un documento di identità valido per l'espatrio e pertanto non va presentata al comune alcuna richiesta. Il diritto di soggiorno superiore a tre mesi è invece subordinato all'iscrizione all'anagrafe presso il comune di dimora abituale. Per l'ottenimento della residenza, il richiedente deve attenersi alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Tuttavia, l'acquisizione della residenza per i cittadini comunitari resta subordinata all'essere in possesso di requisiti quali: un lavoro regolare, un reddito idoneo e una assicurazione sanitaria

L'idoneità alloggiativa

A chi deve rivolgersi il cittadino straniero per ottenere il rilascio del certificato dell'idoneità alloggiativa ?

Se il certificato è richiesto ai fini del ricongiungimento familiare, il cittadino straniero deve rivolgersi agli uffici comunali, i quali rilasceranno sia l'idoneità alloggiativa che il certificato igienico-sanitario. Se la documentazione in parola viene richiesta per il rilascio dell'ex carta di soggiorno, non è necessario presentare entrambi i certificati. Il richiedente deve allegare o il certificato di idoneità alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o, in alternativa, la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Infatti, la legge 94/2009 ha modificato solo l'articolo 29 (ricongiungimento familiare) e non l'articolo 9 (ex carta di soggiorno) del Dlgs 286/98.

Il cambio del nome

Cittadini indiani, registrati in anagrafe, cambiano, presso la loro ambasciata in Italia, il cognome o il nome, e chiedono di aggiornare i dati in anagrafe, esibendo attestazioni consolari, nuovi codici fiscali e nuovi permessi di soggiorno. Analogamente avviene con cittadine rumene o polacche che assumono il cognome del marito.

Si deve dare pubblicità a queste modifiche mediante affissione all'albo pretorio?

La risposta è negativa. Il procedimento di cambiamento del cognome o del nome, di cui agli articoli 84 e seguenti del Dpr 396/2000, non si applica ai cittadini stranieri. Infatti, l'articolo 24 della legge 218/1995 stabilisce che ai diritti della personalità - tra i quali il diritto al nome e al cognome - si applica la normativa del paese di cui il soggetto è cittadino. Solo se l'atto di nascita del cittadino straniero è stato formato in Italia, l'ufficiale dello stato civile può provvedere alla correzione ai sensi dell'articolo 98 del citato Dpr, sulla base dell'attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare dello stato estero, dalla quale risulti che l'attribuzione del nome o del cognome non è conforme all'ordinamento giuridico vigente in tale stato. Con la circolare 66/2004 il ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti sui ricorsi avverso i provvedimenti di autorizzazione o diniego al cambiamento del nome e del cognome, ribadendo che per i cittadini stranieri non è prevista la procedura di cui agli articoli 84 e seguenti del Dpr 396/2000.

Giustizia LE MISURE ALTERNATIVE

La conciliazione mette in pista i professionisti

A marzo la procedura sarà obbligatoria ma le categorie giocano d'anticipo

Andrea Maria Candidi

Giovanni Parente

Ai blocchi di partenza. Nonostante le resistenze e le richieste di rinvio, parziale o totale, la partita della mediazione è in pieno svolgimento. Prova ne è l'effervescenza, registrata sulla gazzetta ufficiale, intorno al mondo degli organismi che chiedono l'accreditamento, ora come mediatori, ora come formatori, spesso per entrambe le funzioni. A tutt'oggi sono 104 gli enti iscritti nell'elenco dei mediatori per le controversie societarie e 111 i formatori. E molti di quelli che la conciliazione la fanno da tempo hanno chiesto l'aggiornamento degli elenchi dei professionisti che per loro conto svolgono attività di mediatore.

Tutti questi soggetti si occupano, per il momento, della sola mediazione societaria. E "approfittano" della norma transitoria del regolamento (che ha appena avuto il parere positivo del Consiglio di Stato ed è in attesa di entrare in vigore) per passare a occuparsi anche di quelle liti civili per cui la conciliazione, da marzo, diventerà condizione di procedibilità. Secondo alcune stime, un piatto tra 600mila e un milione di cause. Il regolamento, infatti, prevede che gli organismi accreditati per la mediazione societaria siano considerati abilitati anche alla mediazione civile. L'unica clausola è che i singoli "arbitri", entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, acquisiscano i requisiti formativi dei mediatori civili. Insomma, dovranno fare un corso di aggiornamento.

Ovviamente, nella partita non c'è solo il privato, ma ci sono anche le categorie professionali. I più interessati, naturalmente, sono gli avvocati e i commercialisti. «Ci stiamo attrezzando sia sul fronte della preparazione che su quello dell'assistenza», anticipa Fabio Florio, coordinatore della commissione mediazione del Cnf (Consiglio nazionale forense). Il motore della formazione girerà intorno alle scuole forensi, circa un'ottantina, distribuite in tutta Italia. Un modo per coprire l'intero territorio nazionale e supportare i singoli ordini locali nel trasferimento di know how agli avvocati in materia. L'altro aspetto cruciale sarà poi il concreto svolgimento della media-conciliazione. «La commissione - spiega Florio - sta preparando un regolamento». Saranno così tracciate le linee-guida che l'organismo di conciliazione dovrà seguire nel procedimento. L'obiettivo è quello di essere immediatamente pronti nel momento in cui il tanto atteso decreto ministeriale di attuazione entrerà in vigore.

Anche i commercialisti stanno lavorando sul doppio piano formazione-mediazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, «abbiamo deciso di non creare un altro ente - precisa Felice Ruschetta, membro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) - ma di delegare gli ordini già accreditati». È stato già firmato un protocollo con gli ordini territoriali per garantire qualità delle formazione e comunque costi sostenibili per gli iscritti. «Stiamo elaborando una circolare - continua Ruschetta - per mettere a conoscenza della possibilità gli altri presidenti di ordini territoriali».

Sul secondo aspetto, sta invece per nascere la fondazione ADR commercialisti, che andrà a creare un organismo nazionale di categoria sulla mediazione: una sorta di cabina di regia con un ruolo di assistenza e vigilanza sugli ordini locali che decideranno di aderire. Il tutto avverrà in tempi brevi in vista dell'ormai prossimo congresso nazionale a Napoli (21-23 ottobre). Intanto, però, è stato già approvato un codice etico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE

La delega

La riforma del processo civile dell'estate 2009 (legge n. 69) ha delegato il governo a potenziare l'istituto della mediazione.

Il decreto delegato

All'inizio dell'anno il governo ha messo a punto il progetto che ha visto la luce con il decreto legislativo n. 28/2010.

Il regolamento

Il 21 marzo 2011 il progetto entrerà definitivamente in vigore. Da quella data per tutta una serie di cause civili la mediazione sarà obbligatoria. Manca solo un tassello, la pubblicazione in Gazzetta del regolamento per gli organismi e i mediatori.

I protagonisti

grafico="/immagini/milano/graphic/203//2fot.eps" XY="1629 2754" Croprect="0 0 1629 2754"

Pubblica amministrazione GLI EFFETTI DELLA MANOVRA

Restano sulla carta i tagli alle indennità dei politici locali

Scaduti i termini del decreto attuativo che avrebbe dovuto limare i compensi

Gianni Trovati

Prima le polemiche feroci tra fustigatori dei costi «della politica» e difensori dei costi «della democrazia» poi, scritta la norma, l'indifferenza per l'attuazione. Il canovaccio abituale sembra riproporsi anche per il nuovo attacco alle indennità dei politici locali, messe a dieta dalla finanziaria. Per tagliarle davvero, però, serve un decreto attuativo: il termine è scaduto il 30 settembre, ma del provvedimento non si è vista traccia.

Nel cantiere di una manovra che ha tagliato gli stipendi a dirigenti pubblici, professori e magistrati, congelato le buste paga del personale, e che ha chiesto cortesemente un sacrificio anche ai parlamentari, il contributo di sindaci, assessori e consiglieri non poteva mancare. Il tira e molla con gli interessati ha evitato il taglio lineare, uguale per tutti, per sostituirlo con un più raffinato meccanismo progressivo, che salva le indennità nei comuni piccolissimi e fa crescere le richieste con la dimensione degli enti interessati: nei comuni fino a 15mila abitanti, e nelle province fino a 500mila, il contributo dei politici locali allo sforzo comune anti-crisi è pari al 3% dei loro "compensi", passa al 7% fra 15mila e 250mila (e fra 500mila e un milione per le province) e arriva al 10% negli enti più grandi.

Tradotto in cifre (sempre lorde), prendendo a riferimento i valori massimi previsti dalla legge si tratterebbe di una limatura da 780 euro al mese per i sindaci delle metropoli, e da 697 per i presidenti delle province più grandi, giù giù fino ai 43 euro chiesti a chi guida un piccolo comune. La sforbiciata si estenderebbe alle buonuscite, che sono pari a un "mensile" moltiplicato per gli anni di mandato, con una riduzione che andrebbe dai 217 euro dei sindaci nei piccoli comuni ai 3.899 euro per i loro colleghi delle città maggiori. I condizionali, però, sono obbligatori, perché senza il decreto attuativo tutte le limature previste dalla norma rimangono confinate sulla carta.

Per i consiglieri, dopo una serie di ripensamenti, la novità è più di forma che di sostanza, perché la manovra cancella la possibilità di ricevere un'indennità, ma lascia ai gettoni di presenza i vecchi tetti massimi. L'unico effetto, quindi, sarebbe indiretto, perché il tetto è parametrato all'indennità del sindaco, mentre un emendamento ha salvato i gettoni nelle circoscrizioni delle città metropolitane.

Certo, a livello aggregato le cifre in gioco sono tutt'altro che decisive, anche perché per esempio qualsiasi consigliere regionale (praticamente salvato dalla finanziaria) ha indennità più ricche rispetto al sindaco del capoluogo. Il bilancio dello stato, prima di tutto, non ne beneficia, perché le economie rimangono all'interno degli enti, e potrebbe subirne anzi un piccolo danno perché si riduce il gettito Irpef collegato alle indennità.

Soprattutto negli enti più piccoli, cioè la grande maggioranza (il 91% dei comuni italiani ha meno di 15mila abitanti), i compensi reali sono inferiori ai limiti di legge, e la stessa esperienza recente insegna che il valore di queste misure è più simbolico che reale. Nella finanziaria 2008 il governo Prodi stimò di recuperare 313 milioni dalla stretta sulla politica locale; alla fine le misure fruttarono meno del 15% del previsto, imponendo così un complesso meccanismo di rimborso agli enti locali che si erano visti tagliare i trasferimenti della cifra calcolata dalla relazione tecnica. In un quadro come questo, però, anche le mancate attuazioni si caricano di valori altrettanto «simbolici».

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

grafico="/immagini/milano/graphic/203//solo.eps" XY="2125 1529" Croprect="0 0 2125 1529"

Costi della politica. Una scadenza dimenticata

Manca il regolamento A sindaci e assessori indennità senza tagli

La polemica, mentre veniva approvata la manovra correttiva, è stata feroce. Ora che si tratta di attuarli, però, i tagli alle indennità dei politici locali sembrano dimenticati.

Per far partecipare anche sindaci, presidenti e assessori ai «sacrifici» imposti a tutto il settore pubblico, la manovra «salva-deficit» ha introdotto una sforbiciata alle indennità locali, proporzionale alle dimensioni dell'ente locale amministrato, che non tocca solo sindaci e consiglieri dei comuni fino a mille abitanti.

Gli altri dovrebbero subire un alleggerimento dal 3% al 10% del «compenso»: in un comune di 3mila abitanti si tratta di un obolo da 43 euro al mese, mentre per chi guida una grande città la misura si tradurrebbe in un sacrificio da 780 euro al mese.

Il termine per il decreto attuativo, però, è scaduto giovedì, e del provvedimento non c'è traccia.

Rimane ancora da tradurre in concreto anche la diminuzione del numero di sindaci e giunte, che dopo l'antipasto in primavera dovrebbe scattare davvero nel 2011.

Cherchi e Trovati u pagina 5

Crediti scaduti. Da rivedere quelli dopo il 2004

L'iscrizione a ruolo perde la decadenza

Si riapre l'iscrizione a ruolo dei contribuiti. È la conclusione che si trae da una specifica norma della manovra correttiva - l'articolo 38 comma 12 della legge 122/2010, in vigore dal 31 maggio 2010 - che dà all'Inps il diritto di iscrivere a ruolo la gran parte dei crediti contributivi in essere, purché non prescritti, già scaduti ma non ancora incassati: la novità è che questa iscrizione a ruolo può avvenire anche senza tener conto dei termini di decadenza previsti dalla legge.

L'ente previdenziale nel triennio 2010/2012 può perciò ignorare i termini di decadenza (entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data nel quale il credito è divenuto esigibile) e iscrivere a ruolo - andando indietro fino al 2004 - tutti i suoi crediti già scaduti e non prescritti. Se, ad esempio, un datore di lavoro a gennaio 2004 non ha versato i contributi di competenza del mese di dicembre 2003 e questo debito non è ancora prescritto e per qualche ragione (ritardo, errori, coincidenze fortuite) non è stato passato a ruolo entro il 31 dicembre 2005, lo stesso importo - più gli importi accessori, sanzioni e interessi - può ancora essere iscritto a ruolo fino al 31 dicembre 2012.

Ciò vale per tutti i tipi di crediti contributivi, che possono nascere - oltre che per omesso versamento o notifica di verbale di accertamento - per chiusura di un giudizio con esito sfavorevole al contribuente, o ancora per il riconoscimento del debito attraverso una domanda di rateazione o la presentazione del modello DM10.

In pratica l'Inps dovrà procedere a una ricognizione di tutti i crediti contributivi ancora in essere per valutare se poterli iscrivere a ruolo. Ci sono però alcune limitazioni: deve trattarsi di crediti per i quali non sia intervenuta la prescrizione, perché i crediti prescritti sono crediti estinti; i crediti devono risultare esigibili dal 2004 in poi. Il primo esempio proposto si riferisce a un credito esigibile a gennaio 2004, e non rileva il fatto che sia maturato nell'anno 2003, in quanto la norma ricomprende nei crediti che possono ancora passare a ruolo anche quelli di competenza di anni precedenti il 2004.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scadenze rilevanti

grafico="/immagini/milano/graphic/203//new_scade.eps" XY="1000 1008" Croprect="0 0 1000 1008"

L'agenda. Il Dfp preludio alla Finanziaria

Il Parlamento torna a concentrarsi sui conti pubblici

ITER TORTUOSO Il collegato lavoro inizia la settimana navetta alla Camera dopo il via libera del Senato la scorsa settimana

Roberto Turno

Il nuovo documento di finanza pubblica (Dfp), in pratica il vecchio Dpef, sbarca in Parlamento e occupa i lavori di Camera e Senato. Saranno infatti proprio i conti pubblici, fin da questa settimana, a recitare un ruolo di primissimo piano nell'agenda dei lavori parlamentari dove spicca anche il prossimo avvio dell'esame della legge di stabilità e bilancio per il 2011, la nuova Finanziaria asciutta corredata solo di poche tabelle, che quest'anno comincerà il suo iter da Montecitorio.

Conti pubblici, ma non solo. Per la prima volta da tempo memorabile libere dal fardello dei decreti legge (l'ultimo in vigore, il DI 125 sulla Tirrenia, è stato convertito in legge giovedì scorso), le Camere possono programmare in qualche modo più organicamente la loro attività. Con tutte le incertezze legate alla fibrillazione della stagione politica che s'è aperta con la frattura nel Pdl e la nascita dei gruppi dei finiani del Fli. Sul tappeto infatti restano intatti i nodi politici che caratterizzeranno questa e le prossime settimane, a cominciare dai temi della giustizia più cari al premier.

Alla Camera si cerca una difficile intesa sul processo breve (commissione Giustizia), al Senato il Governo tenta di muovere le pedine per far marciare il "lodo Alfano" costituzionalizzato con l'immunità per il premier e le alte cariche dello Stato (commissioni Affari costituzionali e Giustizia). Mentre in stand by per l'aula, almeno fino a dicembre, continuano a restare a Montecitorio il diritto di voto per gli immigrati e il biotestamento, altri capitoli di potenziale aspro scontro nel centro-destra.

Ecco così che a occupare un ruolo cruciale nell'attività legislativa ordinaria saranno altri provvedimenti, non certo di secondo piano. Il Ddl collegato sul lavoro, approvato la scorsa settimana dal Senato, inizia la sua settimana navetta alla Camera proprio in questi giorni in commissione Lavoro: il suo debutto in aula a Montecitorio è stato calendarizzato già per lunedì 18 ottobre. E sempre alla Camera, d'altra parte, continua in questi giorni (commissione Cultura) l'esame della delega al Governo per la riforma dell'Università: il Ddl dovrebbe approdare in aula tra una settimana, ma dopo non pochi contrasti, è stato deciso di metterlo ai voti solo dalla metà di novembre, quando Montecitorio avrà licenziato la legge di stabilità e dunque avrà esaurito la sessione di bilancio che formalmente impedisce di esaminare in aula provvedimenti "onerosi".

Libero dalla sessione di bilancio, il Senato può invece dedicarsi più facilmente all'attività legislativa ordinaria, in attesa che in questi giorni sia deciso il calendario dell'aula dei prossimi mesi. In agenda spicca intanto soprattutto il Ddl anti-corruzione, che si avvia al voto delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strumenti a disposizione. Tutti gli altri soggetti devono limitarsi all'ingiunzione

Solo Equitalia può usare l'arma dell'iscrizione a ruolo

Ruolo e ingiunzione costituiscono i due titoli esecutivi previsti dall'ordinamento pubblicistico.

Il ruolo, utilizzato in esclusiva da Equitalia, viene impiegato come tipico strumento di riscossione coattiva, ma rappresenta tuttora lo strumento per la riscossione ordinaria della Tarsu (articolo 72 Dlgs 507/93). L'ingiunzione viene invece utilizzata dai comuni e dagli altri soggetti affidatari ed è tuttora disciplinata dal Rd 639/1910. La legge 265/02 consente di applicare le disposizioni contenute nel titolo II del Dpr 602/73 «in quanto compatibili», rendendo così esperibile il procedimento più snello previsto per il ruolo. Il concetto è stato ribadito dall'articolo 36, comma 2, della legge 31/08, ma non è stata tuttavia chiarita la compatibilità tra i due sistemi e ciò ha alimentato diversi dubbi sull'estensibilità all'ingiunzione degli strumenti previsti per il ruolo. È significativa, a tal proposito, la vicenda delle iscrizioni ipotecarie, che diverse Conservatorie continuano a negare in virtù di una circolare dell'agenzia del Territorio (la 4/08), orientamento tuttavia smentito dalla giurisprudenza di merito.

Ci sono inoltre strumenti che non possono essere utilizzati con l'ingiunzione, tra cui il blocco dei pagamenti superiori a 10mila euro per i contribuenti morosi (articolo 48-bis Dpr 602/73). Entrando poi nella fase dell'espropriazione forzata, la legge 265/02 ha previsto la nuova figura del funzionario responsabile della riscossione, ma solo pochi comuni hanno al loro interno tali figure. Ulteriori dubbi sono sorti in ordine alle entrate riscuotibili: si pensi alle sanzioni amministrative, che una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto riscuotibili solo a mezzo ruolo, orientamento smentito dalla Cassazione con la sentenza 8460/2010.

Resta comunque un sistema di riscossione coattiva a doppia velocità, fortemente sbilanciato in favore di Equitalia.

Singolare è poi la vicenda dell'accesso ai dati bancari e finanziari contenuti nell'anagrafe tributaria, previsto dalla legge 265/02: sono passati otto anni e, nonostante la severa prescrizione contenuta nell'articolo 83 della legge 133/08 (che esclude ogni discriminazione tra Equitalia e gli altri soggetti), l'accesso viene tuttora inspiegabilmente negato.

È evidente che in questo contesto non è possibile bandire una vera e propria gara, dal momento che le società private iscritte all'albo non possono competere con Equitalia. Né appare preferibile la soluzione della gestione diretta - che l'Anci-Ifel privilegia - specie per quei comuni che, pur essendo in grado di emettere le ingiunzioni, non riuscirebbero a completare la fase esecutiva per mancanza di personale abilitato. Il comune non può peraltro decidere di avvalersi dello strumento del ruolo, perché in tal caso si tratterebbe di un affidamento diretto, ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato (sentenze 2063 e 5566/2010). Si potrebbe optare per l'ingiunzione fiscale, utilizzabile anche da Equitalia, visto che è comunque iscritta all'albo ministeriale. Tuttavia la legge 31/08 non sembra offrire all'ente alcuna possibilità di scelta in ordine allo strumento della riscossione, che sarà determinato solo sulla base del soggetto che risulterà aggiudicatario.

Si finisce in ogni caso per privilegiare il gruppo Equitalia, mancando una competizione ad armi pari con gli altri soggetti. In una situazione di totale incertezza è necessario differire l'entrata in vigore del nuovo regime. Nel frattempo il legislatore dovrà adottare un "testo unico della riscossione", anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale.

G.Deb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione. Una novità rilevante nel quadro di una semplificazione delle entrate dell'istituto

Avviso breve sui debiti Inps

Pagamenti più rapidi: da gennaio notifiche con titolo esecutivo

PAGINA A CURA DI

Temistocle Bussino

Dal 1° gennaio l'avviso bonario di pagamento dei debiti contributivi esce di scena. Chi dovesse riceverne uno da qui a fine anno può considerarsi uno degli ultimi fortunati, perché da quella data gli avvisi di pagamento che l'Inps notificherà avranno titolo esecutivo. Sarà un po' come ricevere l'avviso di pagamento di una cambiale in scadenza.

Ecco alcuni punti sui quali occorre richiamare l'attenzione degli operatori.

Trattandosi di titolo esecutivo, il contenuto dell'avviso di pagamento è obbligatorio a pena di nullità: se una qualsiasi delle indicazioni richieste manca, l'avviso è nullo. È opportuno quindi che tutte le informazioni contenute nell'avviso di pagamento siano sottoposte a esame molto attento, perché la prima difesa del contribuente è la contestazione della validità del titolo esecutivo.

Cambiano anche i modi con cui il titolo va notificato. La modalità che si annuncia in futuro la più diffusa sarà quella della posta elettronica certificata. L'Inps potrà stipulare convenzioni per la consegna attraverso messi comunali o agenti di polizia municipale. L'attenzione alle modalità della notifica è estremamente rilevante, perché l'avviso di pagamento diventa titolo esecutivo soltanto quando la notifica è stata validamente perfezionata. La data della notifica è il confine tra la fase amministrativa del credito e la fase esecutiva. È da ricordare che la domanda di rateazione va sottoposta a Equitalia se il credito è in fase esecutiva, all'Inps se il credito è in fase amministrativa.

La novità si inserisce in un complesso di regole che hanno un obiettivo comune: rendere più spedita la riscossione delle entrate pubbliche, comprese le entrate fiscali (nella sfera fiscale l'avviso di pagamento con valore esecutivo entra in vigore dal luglio del 2011).

Sempre in tema di contributi, ci sono anche altre due norme che si affiancano alla creazione dell'avviso esecutivo e che richiedono attento esame da parte delle aziende. Queste due norme - entrambe efficaci dal 31 maggio 2010 - sono illustrate in dettaglio negli altri due articoli in questa pagina. Una prima disposizione (articolo 30 comma 10) non permette più all'Inps di accogliere la richiesta degli operatori di sospendere la riscossione della cartella esattoriale.

Una seconda (articolo 38, comma 12), mantiene in vita fino alla fine del 2012 il diritto dell'Inps di chiedere l'iscrizione a ruolo dei suoi crediti non prescritti, divenuti esigibili fin dal lontano 2004 e di renderli in tal modo esecutivi. All'Inps è ora concessa questa facoltà anche quando non sarebbe più possibile esercitarla per il decorso del periodo di decadenza.

Infine, per completare la rassegna di norme che modificano la gestione dei crediti contributivi, ricordiamo che con la circolare 106/2010 l'Inps ha dato attuazione, con effetto dal 3 agosto 2010 alle regole sulla rateazione dei debiti contributivi introdotti con la determinazione 250/2009. Oltre alla distinzione tra dilazione in fase amministrativa, di competenza dell'Inps, e in fase esecutiva, di competenza di Equitalia, è utile sottolineare che sono state rese più accessibili le condizioni per chiedere la rateazione.

In particolare non è più necessario che l'operatore abbia versato interamente i contributi a carico dei dipendenti e trattenuti in busta paga. Indubbiamente questo facilita gli operatori, ma genera un possibile inconveniente sul piano penale.

L'omesso versamento dei contributi trattenuti in busta paga è un reato punibile con reclusione e multa, se il datore di lavoro non provvede in breve tempo a sanare il debito (entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento del reato). Se a conoscenza dell'omissione contributiva, l'Inps è obbligato a farne denuncia alla procura della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli elementi obbligatori

grafico="/immagini/milano/graphic/203//@@@ .eps" XY="1537 908" Cropect="0 0 1537 908"

ISTRUZIONI PER L'USO

T

Cambiano i tempi alla cassa

Rivoluzione in arrivo

L'articolo 30 comma 1

della legge 122/2010 di conversione del decreto legge 78/2010 dispone che il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici,

è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'Inps dovrà in breve tempo modificare procedure consolidate negli anni.

In base al comma 5 articolo 30 della legge 122/2010, l'Inps stabilirà come trasmettere il nuovo avviso di pagamento a Equitalia. Scompare la cartella esattoriale estratta dal ruolo, formato dall'elenco dei crediti da recuperare trasmesso dall'Inps.

«Il Sole 24 Ore» del 20 settembre si è occupato delle novità sulla rateizzazione dei debiti contributivi all'Inps (e dei ruoli solo a Equitalia).

La domanda di rateazione

non fa venir meno per l'Inps l'obbligo di denunciare l'omesso versamento dei contributi a carico dei dipendenti. Attenzione, perché la domanda di rateazione avanzata dall'operatore potrebbe paradossalmente costituire, oltre che il riconoscimento

di un debito, anche la confessione di un reato.

IL NUOVO AVVISO

ADDIO CARTELLA

T

PUNTATE PRECEDENTI

logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_firma.eps" XY="30 31" Cropect="0 0 30 31"

logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_euro.eps" XY="30 30" Cropect="0 0 30 30"

Ctr. Delibera illegittima

Pari trattamento sull'aliquota Ici alla casa agevolata

STESSA DISCIPLINA Nessuna differenza tra le abitazioni dei soci di cooperative a proprietà indivisa e l'edilizia residenziale

Ferruccio Bogetti

Antonio Piccolo

Le abitazioni dei soci di cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ex Iacp) devono avere lo stesso trattamento Ici in quanto entrambe le fattispecie sono disciplinate dalla medesima disposizione di legge.

Quindi l'eventuale delibera comunale che ai fini agevolativi tratta in modo differenziato le due fattispecie, va disapplicata dal giudice tributario per illegittimità. Queste le conclusioni della Ctr Piemonte, sentenza 55/28/10, che ha accolto l'appello del l'Agazia territoriale per la casa (Atc) ricorrente.

Il comune competente richiedeva alla contribuente il pagamento di una cospicua somma per il 2004 per aver determinato l'imposta con riferimento all'aliquota ridotta (4 per mille), anziché a quella ordinaria (7 per mille). Seguiva ricorso alla Ctp competente. Secondo la contribuente, l'avviso era illegittimo, in particolare, per illogica e irrazionale applicazione della disciplina del l'Ici (articolo 8, comma 4, Dlgs 504/92), in virtù di una norma regolamentare illegittima (articolo 6 del regolamento Ici). Difatti, ha argomentato la ricorrente, il comune non poteva da un lato considerare «abitazioni principali» sia le abitazioni dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che gli alloggi regolarmente assegnati dall'Atc, dall'altro prevedere per questi alloggi soltanto l'applicazione della detrazione d'imposta.

A parere del comune, invece, il proprio operato era legittimo, dato che il comma 4 dell'articolo 8 del decreto Ici, nell'equiparare il trattamento agevolato per tutte le unità immobiliari abitative ivi contemplate, si riferisce solamente alle riduzioni e detrazioni d'imposta, con esclusione quindi della minore aliquota.

La Ctp dava ragione all'ufficio, ritenendo che la formulazione della norma regolamentare si raccordasse con il contenuto della norma primaria. La sentenza veniva impugnata, in particolare per la mancata applicazione dell'aliquota di favore. Con tale motivo l'appellante ha insistito sull'illegittimità della norma sub-primaria e quindi sulla sua disapplicazione da parte del giudice tributario, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Dlgs 546/92. E la Ctr dava ragione al contribuente. Il Collegio, infatti, ha ritenuto che il comune non potesse differenziare il trattamento Ici fra le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa rispetto a quelle possedute dall'Atc, nel senso che ha applicato l'aliquota ridotta alle prime e l'aliquota ordinaria alle seconde, ferma restando la detrazione d'imposta (minima) in pari misura.

Anzi, conclude la Ctr, sarebbe dovuto accadere l'inverso, ossia il comune avrebbe dovuto disporre un trattamento più favorevole alle unità immobiliari di edilizia sovvenzionata (in ragione della minima capacità contributiva dei beneficiari) e meno favorevole alle unità immobiliari di edilizia convenzionata-agevolata (in ragione della maggiore capacità contributiva dei beneficiari).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tutele. Il raggio d'azione del contribuente

La difesa comincia dal contraddittorio

L'ESTENSIONE Per i tributi armonizzati le garanzie procedurali sono acquisite di fatto dopo la sentenza Sopropè della Corte di giustizia

Se il concetto di abuso del diritto può dirsi immanente nel nostro sistema tributario, immanenti devono anche considerarsi le tutele a favore del contribuente.

L'inquadramento

La Cassazione (varie sentenze dalle n. 30055/30056/30057 in poi) afferma che il principio di abuso è insito nel nostro ordinamento tributario per effetto dell'articolo 53 della Costituzione sulla capacità contributiva. Tale concetto ha inizialmente sollevato parecchie perplessità perché, essendo l'articolo 53 rivolto al legislatore, mancherebbe una norma, al di fuori dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, che disciplini il concetto di abuso. Per i tributi armonizzati occorrerebbe invece fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria citata all'articolo di inizio pagina.

In verità, il riferimento all'articolo 53 della Costituzione andrebbe inteso come contrarietà dell'abuso del diritto alla legge o, meglio, al sistema. Si avrebbe così una perfetta coincidenza con i principi comunitari, i quali individuano l'abuso anche nella presenza di un vantaggio fiscale la cui concessione risulterebbe contraria all'obiettivo del legislatore.

Ecco, quindi, che si potrebbe giungere alla conclusione che l'abuso non ha bisogno di una specifica norma di legge, anche perché occorrerebbe poi rilevare se il concetto di abuso/elusione si ponga o meno sotto il profilo sostanziale.

Le caratteristiche

Pur non essendo condivisibile la contrapposizione (tutta italiana) tra norme sostanziali e procedurali - essendo comunque ipotizzabile la presenza di una terza via, che è quella delle norme «di garanzia» per il contribuente - va notato che la stessa disposizione dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 non disciplina delle fattispecie da tassare, per cui non può ritenersi di natura sostanziale. Lo stesso principio deve valere per l'abuso, il quale non è altro che una declinazione dell'elusione. È quindi sul piano procedimentale e, in particolare, del diritto di difesa che la questione deve essere affrontata.

Non è possibile, infatti, che per le situazioni specificatamente considerate dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, e ritenute più ad alto rischio (fusioni, scissioni, trasformazioni, eccetera), vi siano delle fortissime garanzie procedurali per il contribuente e che per le situazioni diverse da quelle specificate da questa norma queste garanzie non vi siano. L'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 stabilisce infatti che, prima di emettere l'atto di accertamento, l'ufficio, a pena di nullità dello stesso atto, deve chiedere dei chiarimenti al contribuente e che il medesimo atto, sempre a pena di nullità, deve essere motivato in relazione alle giustificazioni fornite dallo stesso contribuente.

Tuttavia le medesime garanzie procedurali devono essere date al contribuente anche per le ipotesi non rientranti nell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 in quanto, altrimenti, vi sarebbero delle assolute disparità di trattamento sotto il profilo della difesa. Per cui, se queste garanzie non vi sono, l'atto deve essere considerato illegittimo.

Lettura battistrada

Per i tributi armonizzati (come l'Iva e i tributi doganali), le garanzie procedurali si devono ritenere acquisite di fatto dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue 18 dicembre 2008 C-349/07 (Sopropè), secondo la quale il destinatario di una decisione a lui lesiva deve essere in grado di fare valere le proprie osservazioni prima che l'atto impositivo venga emanato. Peraltro, la stessa giurisprudenza italiana sembra avere assimilato questo principio non soltanto per il futuro (sentenza 9 aprile 2010, n. 8481), ma a regime (sentenza 11 giugno 2010, n. 14105).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/

norme/documenti

Le pronunce 8481/10, 14105/10,

19489/10, 19754/10 e 20030/10

della Cassazione

La questione. Atti considerati sotto il profilo giuridico ed economico

Sull'imposta di registro manca una norma certa

Una delle questioni più ricorrenti in tema di abuso è quella relativa all'imposta di registro. Tipico caso è quello del conferimento di azienda o di immobile in società con successivo trasferimento delle partecipazioni.

Secondo la Corte di legittimità (si veda, ad esempio, 4 maggio 2007, n. 10273) e numerosissime pronunce di merito, l'articolo 20 del Dpr 131/1986 avrebbe una finalità antielusiva. Quest'ultima norma stabilisce che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. In proposito vi sono tre teorie:

el'indagine dell'ufficio deve riguardare il singolo atto portato alla registrazione, senza considerare l'eventuale catena d'atti a cui esso apparterebbe;

rl'indagine può riguardare la concatenazione d'atti sotto un profilo giuridico;

tla concatenazione d'atti può essere vista sia sotto il profilo giuridico che economico.

Le interpretazioni

La questione se l'atto o gli atti portati alla registrazione debbano essere considerati sia sotto il profilo giuridico che economico è una storia antica. Si dovrebbe partire dall'articolo 8 del Rd del 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale stabiliva che «le tasse sono applicate secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o dei trasferimenti». Si discusse all'epoca e fino agli anni sessanta del secolo scorso se si dovessero considerare gli atti anche sotto il profilo economico e non soltanto giuridico. Questa fu la tesi espressa da un illustre studioso (Jarach), la quale però non venne fatta propria dalla giurisprudenza del tempo. Anzi, la prevalente giurisprudenza sentenziò che si dovessero considerare soltanto gli effetti giuridici degli atti e non quelli economici. Tant'è che il legislatore della riforma degli anni settanta scelse di risolvere alla radice la questione, forte dell'orientamento giurisprudenziale emerso, specificando nell'articolo 19 del Dpr 634/1972 che si dovevano considerare gli effetti giuridici degli atti, non menzionando in alcun modo gli effetti economici. La stessa scelta venne fatta dal legislatore dell'attuale testo unico del registro, nell'articolo 20 del Dpr 131/1986.

Quindi, la soluzione che sembra preferibile è che l'articolo 20, molte volte indicato come avente una funzione antielusiva, permette sì di considerare eventuali concatenazioni d'atti, ma solo sotto un profilo squisitamente giuridico.

Un'altra teoria è quella che nell'imposta di registro troverebbe applicazione la norma antielusiva prevista per le imposte dirette dall'articolo 37-bis del Dpr 600/1973. Questo per effetto della previsione di cui all'articolo 53-bis del Dpr 131/1986, la quale stabilisce che le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973 si applicano anche all'imposta di registro. Poiché l'articolo 37-bis, cioè la norma antielusiva per le dirette, viene dopo l'articolo 31 del Dpr 600/1973, per alcuni si applicherebbe anche all'imposta di registro. Se è per questo anche l'articolo 38, che tratta anche dell'accertamento sintetico, viene dopo l'articolo 31, ma non per questo qualcuno è mai arrivato a dire che il redditometro trovi applicazione anche per il registro. In verità, il riferimento alle attribuzioni e ai poteri degli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973 va inteso come possibilità di applicare all'imposta di registro gli articoli 31 e 32 e, in particolare, il 32 sulle indagini finanziarie.

Se si applicasse la norma antielusiva dell'articolo 37-bis all'imposta di registro occorrerebbe peraltro attribuire al contribuente le stesse garanzie procedurali previste da tale norma prima di emettere l'atto. Bisognerebbe quindi che l'ufficio chiedesse delle informazioni preventive e nella motivazione dell'atto specificasse perché ha ritenuto non valide le giustificazioni del contribuente. Cosa che gli uffici non fanno, proprio perché nessuna funzione antielusiva può essere attribuita attualmente all'articolo 20 del Dpr 131/1986.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di stato/1. Libero accesso

Atti di concessione «senza segreti» per i consiglieri

Vittorio Italia

È illegittimo il rigetto della domanda presentata da alcuni consiglieri comunali per ottenere copia di tutte le concessioni demaniali per l'apertura di lidi balneari, del piano spiagge, del relativo studio geologico e del bilancio di previsione.

Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 6963 del 17 settembre 2010, che ha precisato i limiti del diritto di accesso dei consiglieri degli enti locali attraverso una rigorosa interpretazione dell'articolo 43 del Dlgs 267/2000, che afferma: «I consiglieri (...) hanno diritto di ottenere dagli uffici (...) del comune e della provincia (...) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato».

Il rigetto della domanda era stato motivato, tra l'altro, con l'argomento che in tal modo i richiedenti avrebbero svolto un sindacato generalizzato sull'attività degli organi decisionali dell'ente locale.

Il Consiglio di Stato ha negato validità a questo argomento e ha precisato che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è diverso dal diritto di accesso riconosciuto alla generalità dei cittadini (articolo 10, Dlgs 267/2000) o a chi è portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale» (articolo 22 e seguenti, legge 241/1990). Infatti, il diritto dei consiglieri è strettamente funzionale all'esercizio del proprio mandato e perciò alla verifica e al controllo del comportamento degli organi decisionali dell'ente.

Secondo i giudici, questo diritto è sottoposto a tre soli limiti:

e il suo esercizio deve avvenire in modo da determinare il minor aggravio possibile per gli uffici dell'ente locale;

r le modalità di questo esercizio devono essere stabilite nel regolamento dell'ente;

t le richieste non devono essere del tutto generiche o "emulative" (cioè avere, come unico scopo, quello di recare molestia ad altri), perché vi sarebbe così un uso anormale di questo diritto, e quindi un abuso di esso.

La sentenza è esatta, anche per il richiamo al divieto degli atti emulativi. Infatti, è pur vero che tale divieto è previsto nel Codice civile in riferimento al proprietario (articolo 833: «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri»), ma esso esprime un principio generale, che si applica non soltanto all'attività dei privati bensì anche a quella della Pa, e perciò a tutti coloro che operano in essa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Maurizio Sacconi La sua azione di governo è stata finalizzata a escludere la Cgil

Lo Statuto dei lavori? Sacconi segue le mosse della «vedova scaltra»

Iniziativa mediatiche per nascondere inerzia o incapacità Dopo due anni di promesse e annunci, il ministro non propone nulla non ha un progetto e chiede che siano le parti sociali a produrre la riforma

PIETRO ICHINO

Ricordate la rubrica del Bertoldo intitolata "La Vedova scaltra"? Ogni settimana una vignetta presentava la vedova falsamente rassegnata a tornare al Creatore, che lo pregava così: "Fatemi solo vedere il giorno in cui tutti pagheranno le tasse, poi sono pronta a ricongiungermi al mio adorato marito"; oppure "Possa io solo vedere il giorno in cui le Poste torneranno a funzionare, poi sono pronta a lasciare questo mondo". L'auspicio del nostro ineffabile ministro del Lavoro è lo stesso: "fatemi solo vedere l'accordo tra le parti sociali sul contenuto del nuovo Statuto dei lavori, e sarò pronto a presentarlo in Parlamento". Intendiamoci bene: che la legislazione del lavoro debba rispecchiare gli equilibri espressi dal sistema delle relazioni industriali e rispettare l'autonomia della contrattazione collettiva è principio sacrosanto (e Dio sa quanto sistematicamente violato nell'ultimo quarantennio). Ma quando il tema all'ordine del giorno è il disboscamento di una giungla legislativa ormai divenuta impenetrabile e una profonda riscrittura del diritto del lavoro, il compito di un ministro del Lavoro che si rispetti è, sì, di stimolare l'accordo in proposito tra le parti sociali, ma anche di prepararlo con proposte equilibrate e ben costruite. Nella totale assenza di queste, il puro e semplice rinviare l'iniziativa legislativa a quando le parti sociali si saranno accordate in proposito - come ha fatto Sacconi mercoledì scorso - è solo una trovata mediatica per nascondere la propria inerzia o incapacità. Questa trovata fa seguito a una serie di rinvii che, effettivamente, era diventata a dir poco imbarazzante. Sacconi aveva annunciato il suo Statuto dei lavori come imminente una prima volta subito dopo le elezioni, nella primavera 2008. Poi era tornato ad annunciarlo nel Libro Bianco del maggio 2009. Nel settembre 2009, quando 55 senatori Pd presentavano alla stampa i disegni di legge n. 1872 e 1873 per il nuovo Codice del Lavoro semplificato, il ministro aveva annunciato che il suo progetto, ormai in fase avanzata di elaborazione, sarebbe stato presentato entro la fine dell'anno; ma a Natale non se ne era vista neppure una prima bozza. A gennaio 2010, a chi gli chiedeva perché non fosse stato ancora presentato, il ministro era tornato a prometterlo per "subito dopo le elezioni regionali"; ma a maggio ancora non ce n'era traccia. Nell'agosto scorso, l'ennesimo rinvio: questa volta alla fine del 2010. Ora la fine dell'anno si sta avvicinando pericolosamente, e il ministro del Lavoro, che è persona previdente (non per nulla ha anche la competenza per la Previdenza sociale), comincia a percepire l'improponibilità di un ennesimo rinvio alla vecchia maniera, cui sarà immancabilmente costretto. Ed ecco la trovata: mercoledì scorso egli scrive alle associazioni sindacali e imprenditoriali una bella letterina, nella quale le invita alla "ricerca di intese o avvisi comuni" per la riforma del nostro diritto del lavoro. Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa abbiano fatto, su questo terreno, gli esperti del ministero nei due anni e mezzo trascorsi dal primo annuncio: tutto qui? No: il frutto del loro lavoro è evidenziato dalle precise indicazioni contenute nella stessa lettera alle parti sociali: il nuovo provvedimento legislativo dovrà contenere "un Testo unico del lavoro di carattere innovativo". Caspita! Questo sì che è parlar chiaro. Ma gli esperti del ministero si sono spinti anche oltre. Nella lettera si aggiunge che il nuovo testo unico deve contenere l'individuazione "di semplificazioni, abrogazioni e ri-regolazioni". Quali complessi studi e ricerche saranno stati necessari per giungere a questa conclusione? Ora, comunque, la rotta è finalmente chiara. E a gennaio il ministro non avrà più l'imbarazzo di dover giustificare l'ennesimo rinvio. Potrà limitarsi a dire: "ho invitato le parti a indicarmi i contenuti di un Testo unico di carattere innovativo, ho anche chiarito loro che ci dovranno essere semplificazioni, abrogazioni e ri-regolazioni. Che cosa volete di più da me? Adesso se la sbrogolino loro e non prendetevela con il Governo se lo Statuto dei lavori ritarda: è colpa loro, che perdono tempo senza accordarsi". Bravissimo! Così si fa.

SPI CGIL

Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri

CARLA CANTONE - SEGRETARIO GENERALE SPI CGIL

Ha destato molta sorpresa ed attenzione la ricerca presentata dall'Ires, eppure da anni la CGIL e lo Spi denunciano che in Italia sta avvenendo un aumento della ricchezza per la famiglie più ricche (circa il 10%) e un impoverimento accentuato: Il 50% della popolazione (la metà più povera) fruisce solo del 9,8% della ricchezza netta complessiva. I pensionati, in particolare quelli che da più anni hanno lasciato il lavoro, sono tra coloro che più hanno subito le conseguenze della crisi economica e della mancata rivalutazione della pensione. Sono quasi 17 milioni (16,8) i pensionati in Italia, il 67,6% percepisce una sola pensione, la metà dei trattamenti deriva da pensioni di vecchiaia o anzianità, l'importo medio annuo è di circa 14.063 euro. Sono più di 7 milioni i pensionati e rappresentano il 63% i pensionati che hanno come reddito un importo inferiore a meno di mille euro netti mensili. Questo governo ha preso risorse solo dalle tasche della povera gente, dei lavoratori dei giovani sempre di più disoccupati e con un futuro a dir poco incerto. Anche la Confindustria ha dovuto prendere atto di quanto la CGIL e lo Spi denunciano da molto tempo. L'evasione fiscale ha raggiunto la ragguardevole cifra di 125 miliardi all'anno, nel nostro Paese i lavoratori dipendenti e i pensionati sono rimasti quasi gli unici soggetti che pagano le tasse. In nessun altro paese dell'Europa i redditi da pensione sono tassati più di ogni altra fonte di reddito. Tra il 1999 e 2006, la percentuale del prelievi Irpef sulle pensioni è aumentata del 4,2% che con le addizionali regionali e locali arriva al 5,4%. Nonostante tutto gli anziani rappresentano una grande risorsa, un vero e proprio ammortizzatore sociale, spesso indispensabile, per le famiglie, per i figli e i nipoti. Giovani, anziani, lavoratori e lavoratrici, sono le vere emergenze di questo paese. Occorre pertanto occorre promuovere sviluppo, occupazione e tutelare i diritti di cittadinanza per bloccare la crescente diseguaglianza sociale. Necessita un impegno di tutto il sindacato e quindi anche di Cisl e Uil. L'azione unitaria è fondamentale. Infatti è positivo che in molte regioni sono in campo piattaforme di Spi - Fnp - Uilp per la negoziazione sociale e per i confronti con gli enti locali. Occorre però continuare ad incalzare anche il governo nazionale. E' un obiettivo troppo importante che dobbiamo tutti continuare a perseguire fino a che non ci saranno risultati concreti. Il Governo non può continuare nel suo irresponsabile comportamento.

La Regione

"No ai tagli del piano sanitario" la rivolta di Frascati e Subiaco

ANCORA proteste contro il Piano sanitario della regionale presentato dalla governatrice Renata Polverini. Lo scontento ha toccato, ieri, la Valle dell'Aniene, dove il consiglio comunale di Arcinazzo Romano ha approvato un ordine del giorno in cui esprime «netta contrarietà alla proposta» di ridimensionamento dell'ospedale Angelucci di Subiaco, che serve 31 comuni con una popolazione complessiva di 45mila abitanti. Nell'ordine del giorno si chiede anche «un tavolo di concertazione con la Regione e la presidente Polverini». Altrettanto dura la presa di posizione del sindaco di Frascati, Stefano Di Tommaso. «Occorre mobilitarsi immediatamente - ha detto il primo cittadino di Frascati - ed è quello che ho fatto con altri sindaci preoccupati per il ridimensionamento dal San Sebastiano e delle ripercussioni che si avranno sul Pronto Soccorso».

I dati della Camera di commercio di Milano rilevano un interesse crescente da parte di molti studi legali

Pmi, decollano gli arbitrati internazionali

Boom di soluzioni extragiudiziali per le imprese che lavorano con l'estero

Cresce la fiducia degli operatori di Adr internazionali nella Camera arbitrale di Milano (Cam), azienda speciale della Camera di commercio di Milano. A trainare lo sviluppo, i cambiamenti apportati in gennaio al Regolamento arbitrale e i tariffari estremamente competitivi. E sembra che il felice connubio stia già fruttando i primi risultati. Positivo, infatti, il bilancio a meno di un anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento. Maggiore snellezza nei tempi, guadagno in trasparenza delle procedure e più garanzie e controlli sui conflitti di interesse sono gli elementi chiave del nuovo dettato regolamentare, ridotto da 43 a 39 articoli. Le principali novità riguardano la fase iniziale del procedimento - caratterizzata ora da un meccanismo più semplice di scambio degli atti introduttivi - e il rafforzamento del controllo da parte della Camera Arbitrale di Milano sull'indipendenza e imparzialità degli arbitri, garantita da verifiche più serrate sui conflitti di interesse. Unico aspetto immutato, le tariffe, ferme a quanto stabilito nel 2004: tra le più vantaggiose nel panorama internazionale. La Camera arbitrale di Milano, gestendo circa un quarto delle domande di arbitrato depositate presso tutte le camere di commercio italiane, è hub nazionale, con il maggior numero di casi amministrati: il 2009 si è chiuso con 153 nuovi arbitrati. Un incremento del 30% rispetto ai 118 casi del 2008, +43% in cinque anni e +200% in dieci. In aumento anche gli arbitrati internazionali: uno su quattro (circa il 30%) interessa una parte straniera. Settori più coinvolti, appalti e controversie societarie. Ma qual è il valore aggiunto garantito a livello internazionale dalla diffusione della cultura Adr? E quali i nodi ancora da sciogliere? Più breve e veloce del ricorso alla giustizia ordinaria, l'arbitrato è generalmente preferito dalle parti sia per la sua maggiore indipendenza che per la possibilità di raggiungere una soluzione transattiva. Alcune delle più rilevanti controversie a livello internazionale, infatti, sono scontri che mirano ad una transazione in corso di processo, perché ciò riduce i tempi e i costi a carico delle parti. Il ricorso all'arbitrato, per quanto snello e veloce, non è però esente da problemi. Uno degli aspetti più delicati dell'arbitrato internazionale è senz'altro legato all'esecuzione del lodo. Riducendo il rischio di rigetto dell'istanza di esecuzione del lodo arbitrale, la Convenzione di New York dal 1958 favorisce a livello internazionale il riconoscimento delle sentenze arbitrali negli Stati firmatari. La maggior parte dei paesi con cui l'Italia intrattiene rapporti commerciali hanno firmato la Convenzione. Alcuni, come Egitto, Marocco o Tunisia, ben prima della stessa Italia. Nonostante questo, però, in molti paesi l'arbitrato è ancora visto con sospetto. I motivi sono diversi: scarsa cultura Adr, diffidenza da parte della classe forense verso gli strumenti alternativi, parziale ostilità della magistratura. Questo, in alcuni casi, finisce col tramutarsi nel rifiuto da parte del giudice locale di riconoscere la legittimità del lodo emesso in un paese terzo, per esempio perché lo considera contrario all'ordine pubblico interno. Importante per superare le reciproche diffidenze, è rendere maggiormente omogenee tra loro le prassi dei singoli centri arbitrali, ispirandosi a principi comuni attorno a temi particolarmente «caldi» come l'indipendenza degli arbitri, i tempi e i costi di gestione delle procedure. Un esempio di come questo dialogo possa realizzarsi viene proprio dalla Camera arbitrale di Milano, che si è fatta promotrice della creazione di diversi network, favorendo così un approccio multilaterale. In crescendo l'attività della Cam rivolta al Brasile, dove l'arbitrato sta vivendo un momento di grande interesse e sviluppo. Importante in tal senso, il confronto con il network legale Redejur che, nato in Brasile sei anni fa, riunisce oltre 500 avvocati brasiliani, argentini, portoghesi, spagnoli e italiani. Nell'area mediterranea, invece, la Cam ha costituito l'Istituto per la promozione dell'arbitrato e della conciliazione nel Mediterraneo (IspraMed). «L'obiettivo», spiega ad AvvocatiOggi Stefano Azzali, segretario generale della Camera arbitrale di Milano, «è di creare le condizioni necessarie che consentano agli operatori di fare arbitrati internazionali secondo i normali standard oggi applicati nelle aree geografiche in cui l'arbitrato è maggiormente utilizzato». Questo si tradurrà in regole certe e conosciute, in maggiori investimenti nell'area - i sistemi giudiziari locali rappresentano, infatti, un ostacolo reale agli investimenti stranieri - e in minori costi legati ai rischi di contenzioso. «Tutto questo», aggiunge Azzali, «a

vantaggio delle imprese (soprattutto pmi) e dei loro consulenti legali, i quali potranno contare su sistemi arbitrali funzionanti anche nei loro rapporti d'affari con controparti straniere, evitando così di dover ricorrere ai tribunali locali e a sistemi giuridici talvolta molto lontani dal nostro».© Riproduzione riservata

Esenzione Ici

L'immobile di un ordine religioso in cui sia svolta sia attività di culto, sia quella di casa per ferie, gode dell'esenzione da Ici? N.L.

2Esenzione IciL'immobile di un ordine religioso in cui sia svolta sia attività di culto, sia quella di casa per ferie, gode dell'esenzione da Ici? N.L. Risponde Andrea Liparata Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del dlgs 504/1992, tra gli altri, sono esenti da Ici i fabbricati e le loro pertinenze, destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione. In aggiunta, la medesima norma, accorda l'esenzione, in presenza di immobili di enti non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del dpr 917/1986 che siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16 lett. a) della legge 222/1985. Tanto premesso, per l'ipotesi indicata nel quesito, è necessario effettuare un'approfondita analisi delle attività nel concreto realizzate all'interno dell'immobile. Infatti, solo qualora l'attività di casa per ferie, fosse effettivamente riconducibile tra quelle non lucrative di carattere ricettivo, come indicate dall'art. 7 del dlgs 504/1992, risulterebbe possibile fruire del beneficio dell'esenzione dall'Ici.

Il presidente del consiglio annuncia un piano di nuovi investimenti per far ripartire le opere, a partire dal Mezzogiorno. E le law firm attendono alla finestra

Infrastrutture, 21 miliardi per il Sud

Autostrade, ospedali, metropolitane, ferrovie. È il mercato delle infrastrutture in Italia, che proprio in questi ultimi giorni ha subito uno «scossone» da parte della politica e degli operatori del settore. Con il rispolvero di progetti già in cantiere e il lancio di nuove iniziative. Per gli studi legali, quindi, occhi puntati sui cantieri aperti e quelli ancora da sviluppare che, se alle parole seguiranno i fatti, si trasformeranno in affari miliardari. A partire da operazioni come la Salerno-Reggio Calabria e il Ponte sullo Stretto, rilanciate dal presidente del consiglio nel programma di governo presentato settimana scorsa al Parlamento per la richiesta di fiducia. Il premier ha promesso, per i prossimi tre anni, investimenti nel Mezzogiorno per 21 miliardi di euro, «raggiungendo così nel 2013 alcuni risultati importanti, come ad esempio il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria». Ed entro dicembre, stando alle parole di Berlusconi, sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di Messina. Di concreto, invece, tra le maggiori potenzialità del settore su cui sono pronti a investire forze e risorse gli studi legali, troviamo l'atteso sblocco della normativa riguardante le nuove infrastrutture sportive, ovvero gli stadi. Con la Fc Juventus che ha quasi ultimato il suo nuovo impianto. Per quanto riguarda le iniziative per sbloccare il settore, invece, è di pochi giorni fa la proposta presentata all'Unione europea da Cassa depositi e prestiti, Cdc, Kfw e Bei: si tratta, nel dettaglio, di interventi, come agevolazioni fiscali, nuovi strumenti d'investimento (project bond) e la rimozione di ostacoli e disincentivi normativi e contabili, che dovranno essere attuati in Europa per incoraggiare gli investimenti di lungo termine dei privati nel finanziamento delle infrastrutture di interesse generale. © Riproduzione riservata

Il governo annuncia misure per rilanciare il settore. E le law firm stanno a guardare

Infrastrutture, per le opere un pacchetto da 21 miliardi

Il mercato delle infrastrutture è un cantiere aperto per gli studi legali. Un settore tornato «caldo» proprio in questi ultimi giorni in cui si sono susseguiti gli annunci, da parte del governo e degli operatori, di grandi opere e nuove iniziative. E se alle parole seguiranno i fatti per gli avvocati saranno affari a nove zeri. A partire da operazioni come la Salerno-Reggio Calabria e il Ponte sullo Stretto, rilanciate dal presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, nel programma di governo presentato settimana scorsa al Parlamento per la richiesta di fiducia. «Nei prossimi tre anni», ha detto il premier, «saranno investite nel Mezzogiorno risorse per circa 21 miliardi di euro, pari al 40% degli investimenti complessivi che abbiamo deciso per tutta l'Italia, raggiungendo così nel 2013 alcuni risultati importanti, come ad esempio il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria». Ed entro dicembre, ha promesso ancora Berlusconi, sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di Messina. Ma vediamo i principali progetti in ballo e come gli studi legali si stanno concentrando sull'infrastruttura. Tra le maggiori potenzialità del settore, troviamo l'atteso sblocco della normativa riguardante le nuove infrastrutture sportive, ovvero gli stadi, e l'Expo 2015, una volta risolte le problematiche politiche. Cassa depositi e prestiti, Cdc, Kfw e Bei hanno presentato invece settimana scorsa all'Unione europea una proposta per sbloccare il settore delle infrastrutture. Si tratta, nel dettaglio, di agevolazioni fiscali, nuovi strumenti d'investimento come i project bond e la rimozione di ostacoli e disincentivi normativi e contabili già presenti nei criteri di vigilanza Basilea3, nei principi di contabilità IFRS-9 e nelle regole del nuovo Solvency II per assicurazioni e fondi pensione. Questi principali interventi che dovranno essere attuati in Europa per incoraggiare gli investimenti di lungo termine dei privati nel finanziamento delle infrastrutture di interesse generale. Per quanto riguarda invece l'Italia, il Cipe ha in ballo tre delibere in Commissione trasporti del Senato: la n. 83 «provvede a ridurre l'ammontare di risorse destinate nel triennio ad alcuni interventi nel Mezzogiorno»; la delibera n. 103 prevede invece che, in base al quadro aggiornato, l'ammontare delle risorse destinate alla voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno» sia ridimensionato da 801 a 438 milioni di euro. Mentre la delibera n. 121 prevede che alla voce «Adeguamento rete ferroviaria meridionale, partecipazione delle ferrovie ad interventi a terra Ponte sullo Stretto», venga ridotta di 218 milioni, passando da 588 a 370. Tra gli studi impegnati nell'infrastruttura c'è sicuramente Chiomenti, che, tra l'altro, ha seguito, in Italia, la ristrutturazione del finanziamento del Quadrilatero autostradale Marche-Umbria e il finanziamento per la Ss Jonica 106. Mentre all'estero ha assistito due fondi strutturali, «Marguerite» e «Inframed», promossi e partecipati da Cassa depositi e prestiti. «Tra le problematiche relative al settore», spiegano Giovanni Diotallevi e Luca Raffaello Perfetti, «spiccano le prescrizioni del Cipe in materia di concessioni autostradali, con i relativi effetti sulla bancabilità delle operazioni, oltre che le tempistiche di approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere ex lege obiettivo. Una delle maggiori potenzialità, invece, è l'atteso sblocco della normativa riguardante le nuove infrastrutture sportive». Non mancano le criticità anche per Legance. «Il settore è caratterizzato da una notevole complessità delle operazioni», dice Monica Colombera, «che richiedono competenze di diritto pubblico, societario e finanziario, che quindi necessitano di essere seguite da uno studio con un team multidisciplinare. Il settore delle infrastrutture offre sicuramente grandi opportunità di sviluppo anche se non mancano le criticità. La maggior criticità deriva dall'enorme dilatazione dei tempi di chiusura delle operazioni, che sono frequentemente allungati a causa dei contenziosi in fase di gara, dalla poca stabilità della posizione dell'amministrazione pubblica nei contributi finanziari e dallo spettro dei mutamenti legislativi». Attivo nell'infrastruttura anche Allen & Overy, che, tra l'altro, ha seguito un pool di banche per le attività di project finance relative allo sviluppo, costruzione, funzionamento e manutenzione di una centrale eolica situata in Sardegna. «L'operazione», afferma Catia Tomasetti, «è stata un successo in particolare perché Geopower è il più importante project financing italiano dell'anno nel settore eolico e si è chiuso proprio mentre a livello

governativo pesava una grave incertezza sul prezzo dei certificati verdi». Punta sul settore Linklaters. «Nel corso dell'ultimo anno», spiega Tessa Lee, «il dipartimento di energy & infrastructure è stato particolarmente attivo in Italia, alla luce di un rinnovato interesse per il settore infrastrutturale anche da parte di soggetti esteri, quali fondi di private equity e fondi sovrani specializzati nel settore delle infrastrutture». Secondo Nctm la via da seguire è quella della finanza di progetto, coinvolgendo gli investimenti privati. «È chiaro», dice Giuliano Berruti, «che si deve trattare di infrastrutture idonee a generare reddito per l'impresa privata, in quanto il finanziamento privato deve essere comunque recuperato». I progetti assistiti dal team infrastructure di Ashurst comprendono invece, tra l'altro, autostrade come BreBeMi, Pedemontana Veneta, Pedemontana Lombarda e Salerno-Reggio Calabria. «È frustrante vedere», commenta Franco Vigliano, «come sia più facile concludere progetti di infrastrutture all'estero che in Italia. La quantità della burocrazia coinvolta, i tempi smisurati dei processi autorizzativi che ne conseguono e una certa propensione all'approssimazione finiscono per dilatare i tempi di realizzazione delle opere e farne lievitare i costi in modo esagerato». Punta su autostrade e metropolitane Norton Rose. «Per il resto», spiega Stefano Maria Zappalà, «l'ammodernamento della rete ferroviaria, salvo l'eccezione della tratta d'alta velocità Roma-Milano, non ha avuto sviluppi, per non parlare delle infrastrutture portuali, per le quali non mi sembra che ci sia un piano di sviluppo di lungo periodo che abbia alla base delle scelte strategiche volte ad incentivare l'uso delle vie del mare come alternativa al trasporto su gomma». Per Simmons & Simmons il mercato delle infrastrutture rappresenta un settore nevralgico per lo sviluppo del paese. «In un'ottica prospettica», afferma Richard Conrad Morabito, «auspichiamo che il processo di semplificazione in corso possa contribuire ad attrarre maggiori capitali da investire nella implementazione nel settore delle infrastrutture». Il team di Eversheds lavora invece nella sede di Tirana dello studio. «La scelta strategica di avere un team dedicato in Albania», spiega Marco Lacaita, «è collegata alle opportunità di mercato collegate al forte boom di progetti nel settore delle infrastrutture nell'area balcanica di Kosovo e Albania». Secondo Elvezio Santarelli, partner di Watson Farley Williams è necessario sviluppare la cultura del project financing. Mentre per Guido Molinari, partner di Carnelutti (Roma), «il nuovo art. 23 bis rappresenta una storica svolta, ed insieme una straordinaria opportunità, per la privatizzazione dei servizi pubblici locali».

Le principali operazioni dell' infrastructure NCTM ASHURST DEWEY & LEBOEUF LEGANCE CLIFFORD CHANCE DLA PIPER CHIOMENTI LINKLATERS CARNELUTTI (ROMA) EVERSHEDES SIMMONS & SIMMONS ALLEN & OVERY WATSON FARLEY WILLIAMS

STUDIO LEGALE STUDIO LEGALE OPERAZIONI OPERAZIONI Assistenza a Meliorbanca, Bpm e Sparkasse per il Nuovo ospedale di Bergamo Ristrutturazione del finanziamento del Quadrilatero autostradale Marche-Umbria • Rifi finanziamento per la Ss Jonica 106 • Project finance del nuovo piano di investimenti Autostrada dei Parchi • Assistenza a un pool di banche in qualità di mandated lead arrangers, per le attività di project finance relative allo sviluppo, costruzione, funzionamento e manutenzione di una centrale eolica situata in Sardegna, per un totale di 138 MWp I progetti assistiti comprendono autostrade come BreBeMi, Pedemontana Veneta, Pedemontana Lombarda e Salerno-Reggio Calabria; ferrovie come il nodo e la stazione ad alta velocità di Firenze; metropolitane, come le gare per la Linea D di Roma e M4 di Milano; ospedali, come il primo centro di terapia protonica italiano a Trento e altre infrastrutture, come il rigassificatore Lng di Livorno o il ponte sullo stretto di Messina Progetto «Mose» a Venezia • Gara per le nuove linee della Metro a Roma • Gara per servizi di progettazione ed ingegneria per la realizzazione di un gasdotto tra Italia • e Grecia Assistenza al Gruppo Sorgenia nell'operazione di project financing sottoscritto con Banca Mps capital • services, Banca per le imprese spa Unicredit MedioCredito Centrale spa per realizzare nuovi progetti nel settore del fotovoltaico in Italia Assistenza al pool dei mandated lead arrangers nell'operazione di project financing per la realizzazione • della centrale termoelettrica di Erg Power & Gas Consulenza ed assistenza nella predisposizione della documentazione di gara relativa alla • procedura in project financing per l'affidamento degli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ospedale di Borgo Trento e dell'Ospedale di Borgo Roma, con gestione dei servizi non clinici in regime di concessione

Consulenza e assistenza legale agli sponsor per la ristrutturazione, l'ampliamento e la riqualificazione edilizia ed impiantistica dell'Ospedale Centrale del presidio «Spedali Civili di Brescia Centrale», nonché della gestione dei servizi ancillari non clinici Assistenza al ministero dell'economia del commercio e dell'energia albanese per la costruzione di un rigassificatore previsto nella più vasta politica di cooperazione Italia-Albania Assistenza al governo Kossovano per la costruzione dell'Autostrada Morinë-Merdarë • Assistenza ai mandated lead arranger nel finanziamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione degli Spedali Riuniti di Brescia, sulla base di una concessione affidata ad un veicolo partecipato, tra l'altro, da A2A Calore e Servizi, Bovis Lend Lease Italia e Rizzani De Eccher Assistenza alle Banche (Dexia, SoGen) per la realizzazione e gestione dei collegamenti autostradali A24 e A25, pertinenze e altri beni in forza della concessione in essere tra la Società Strada dei Parchi spa e Anas spa. Assistenza ad un consorzio di banche nell'ambito del project finance relativo alla costruzione e gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta Assistenza a due fondi infrastrutturali gestiti da Goldman Sachs nell'ambito dell'acquisto per 800 milioni di euro di una quota pari all'80% di una serie di attività nel settore della distribuzione di gas di Endesa, società spagnola del gruppo Enel Progettazione e costruzione del terminal container di Vado Ligure (autorità portuale di Savona) in project finance: assistenza alla procedura e assistenza giudiziale in diversi ricorsi proposti al Tar nel corso del 2009-2010 Consulenza e assistenza in giudizio in relazione al progetto dell'impianto per il ricovero, la manutenzione e il rifornimento dei treni della Società nuovo trasporto viaggiatori, gestore privato del servizio di alta velocità fra Napoli e Milano. Assistenza alle banche finanziatrici del gestore del servizio idrico integrato Alto Veneto per il finanziamento in project finance delle opere infrastrutturali (acquedotti, sistemi fognature, depuratori) Assistenza a uno degli sponsor per la realizzazione in project finance del realizzando centro di terapia protonica dell'Ospedale di Mestre. Assistenza a due promotori privati per la realizzazione, rispettivamente, di un parcheggio multipiano in un comune limitrofo di Roma e la realizzazione di una doppia struttura di asili nido presso il comune di Latina NORTON ROSE Assistenza nella realizzazione dei progetti BreBeMi e Autovie Venete PAVIA E ANSALDO Assistenza a Infrastrutture lombarde spa nella gara per l'affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione, in project finance, dell'autostrada regionale Broni Pavia Mortara

Agenzia entrate e ministero del lavoro hanno esteso l'incentivo a straordinari e lavoro notturno

Detassazione formato extralarge

Scontate tutte le prestazioni finalizzate alla produttività

Detassazione a maglie larghe, per la produttività aziendale. Tutto ciò che i dipendenti incassano per rafforzare la competitività e produttività dell'azienda è fiscalmente agevolabile. Su queste quote di retribuzione, cioè, si paga il 10% a titolo d'imposta, sostitutiva dell'Irpef ordinaria (come minimo, quindi, al 23%). Tutto agevolabile, inclusi straordinari e lavoro notturno. A precisarlo sono l'agenzia delle entrate e il ministero del lavoro nella circolare congiunta n. 47/2010, chiarendo (finalmente) il campo applicativo dell'incentivo cosiddetto della «detassazione» che, nato nel 2008 per straordinari e premi di produttività, è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente alle retribuzioni erogate per la produttività. La detassazione. L'incentivo della detassazione nasce con il dl n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008. Nasce con riferimento al solo secondo semestre del 2008 (1° luglio-31 dicembre), per il quale viene prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e di redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Questo regime di tassazione agevolata è stato poi prorogato per gli anni 2009 (dl n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009) e 2010 (legge n. 191/2009) limitatamente però agli elementi retributivi premiali (premi di produttività). A chi interessa. Beneficiari dell'agevolazione sono soltanto i lavoratori del settore privato e, di questi, il novero è da circoscrivere solamente a quelli che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto sono gli unici soggetti a essere «titolari di reddito di lavoro dipendente», che è il tipo di reddito che misura il limite (adesso 35 mila euro) per l'accesso all'agevolazione. Restano fuori, dunque, gli altri lavoratori, tipo i co.co.co. e lavoratori a progetto, perché sono titolari di reddito «assimilato» a quello di lavoro dipendente. Sono esclusi dall'agevolazione, inoltre, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (dlgs n. 165/2001). La condizione di reddito. L'agevolazione fiscale è riservata ai lavoratori subordinati (lavoratori dipendenti) alla fondamentale condizione che abbiano percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente non superiore un certo ammontare. Questi i limiti: euro 30 mila lordi nel 2007 per l'agevolazione nell'anno 2008; euro 35 mila lordi (incluse le somme assoggettate nel 2008 a imposta sostitutiva) nel 2008 e 2009 rispettivamente per l'agevolazione negli anni 2009 e 2010. Per la verifica di tale soglia reddituale si deve considerare il solo reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria. Pertanto, dal tale operazione, restano esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente che, pur se percepiti nell'anno di verifica (2007, 2008 o 2009), siano assoggettati a tassazione separata (tfr, arretrati ecc.). Il limite inoltre va inteso come ammontare complessivo riferito a «tutti» i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno di verifica, anche in relazione a più rapporti di lavoro. La verifica comprende inoltre i redditi derivanti da pensioni e da assegni a esse equiparate. E va effettuata, infine, con riferimento all'anno di verifica (2007, 2008 o 2009), a nulla rilevando l'eventuale circostanza che, nell'anno d'applicazione dell'incentivo (rispettivamente 2008, 2009 o 2010), il reddito di lavoro dipendente superi i limiti (30 o 35 mila euro). Le somme agevolate e il tetto all'incentivo. La detassazione è applicabile alle seguenti somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008; b) per prestazioni di lavoro supplementare o per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo agevolato (1° luglio-31 dicembre 2008) e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del dl n. 93/2008); c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa erogate nel periodo tra il 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010. La normativa succedutasi nel tempo, in particolare, ha previsto tutte le (tre) ipotesi agevolabili per il periodo relativo al secondo semestre 2008, mentre per gli anni 2009 e 2010 ha limitato l'incentivo all'ipotesi c), ossia alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività. L'agevolazione, inoltre, spetta per un

importo massimo di 3 mila euro nell'anno 2008 e di 6 mila euro negli anni 2009 e 2010.© Riproduzione riservata

Il bonus arretrato nel Cud 2011

Strade moltiplicate per il recupero del bonus fiscale. Tempo massimo il prossimo anno, quando ai datori di lavoro è fatto obbligo di indicare sul modello Cud/2011 le quote di retribuzioni agevolabili ma non assoggettate a sconto fiscale. Ma ciò obbligherà i lavoratori a presentare nel corso dell'anno 2011 una dichiarazione dei redditi, per poter recuperare il bonus fiscale (modello 730 o Unico). A stabilirlo, l'agenzia delle entrate nella circolare n. 47/2010 per rispondere alle esigenze di imprese, lavoratori e Caf. Il recupero del pregresso. La questione del recupero dell'incentivo fiscale interessa i lavoratori che, negli anni 2008 e/o 2009, hanno lavorato per la «produttività» senza ricevere l'incentivo della detassazione (per esempio con prestazioni di lavoro straordinario); sulle prestazioni relativi al corrente 2010, le imprese possono ancora provvedere a riconoscere l'incentivo fiscale. Una questione sorta all'indomani degli ultimi chiarimenti che agenzia delle entrate e ministero del lavoro hanno dato in ordine all'applicabilità della detassazione su alcune quote di retribuzione e, in dettaglio, sugli straordinari e sul lavoro notturno. Come detto (si veda altro articolo in altra pagina), il bonus fiscale è nato nel secondo semestre del 2008 per le prestazioni di lavoro straordinario (anche nei part-time) e per i premi legati alla produttività. Successivamente è stato prorogato per gli anni 2009 e 201, limitatamente agli elementi retributivi premiali (i cosiddetti premi di produttività). Questa proroga parziale, con esclusione cioè degli «straordinari», ha ingenerato dubbi sull'applicabilità del bonus sugli straordinari, non più previsti «ex lege». Sollecitata da appositi quesiti, l'agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti (unitamente al ministero del lavoro), prima con risoluzione n. 83/2010 (si veda ItaliaOggi del 18 agosto) e poi con circolare n. 47/2010 (si veda ItaliaOggi di sabato). In conclusione, è stato ribadito il principio per cui l'incentivo (che consiste nella possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10% al posto dell'Irpef in misura ordinaria) deve ritenersi applicabile a tutti gli emolumenti (retribuzioni, premi, indennità, maggiorazioni ecc.) riconducibili a incrementi di produttiva, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Quindi anche allo straordinario, se e in quanto correlato a parametri di produttività. Il recupero del bonus. Nella risoluzione n. 83/2010, l'agenzia delle entrate spiegava che, con riferimento alle retribuzioni degli anni passati sulle quali non fosse stata pienamente applicata la detassazione, i lavoratori avrebbero potuto ricorrere a una dichiarazione dei redditi integrativa o a un'istanza di rimborso per recuperare il bonus fiscale. A tal fine, obbligava i datori di lavoro a fornire apposita dichiarazione ai lavoratori circa gli importi erogati a titolo di incremento di produttività su cui non risultava applicata la detassazione. Con la circolare n. 48/2010, però, l'Agenzia delle entrate ha formulato una nuova via per il recupero del bonus, una via più semplice per imprese e lavoratori. In considerazione delle difficoltà prospettate dalle associazioni dei datori di lavoro (questi ultimi sono tenuti a consegnare ai lavoratori la certificazione comprovante le somme erogate e soggette a detassazione), dai sindacati e Caf, l'agenzia delle entrate ha adottato una procedura che consente di richiedere, unitariamente per gli anni 2008 e 2009, il rimborso del bonus (differenza tra Irpef già pagata e 10% dovuto) in occasione della dichiarazione dei redditi del prossimo anno (nel corso cioè del 2011). In sostanza, i datori di lavoro indicheranno nel Cud/2011 (quello da consegnare ai propri dipendenti entro il mese di febbraio 2011) le somme erogate sia nel 2008 che nel 2009 soggette a detassazione e i lavoratori potranno in tal modo recuperare l'incentivo presentando la dichiarazione dei redditi (730 o Unico). © Riproduzione riservata

Iscrizione in catasto irrilevante

Nonostante la presenza di una sentenza rafforzata della Cassazione a sezioni unite, la giurisprudenza di merito continua a non seguire costantemente l'indicazione relativa all'esenzione Ici dei fabbricati rurali ma, al contrario, si attesta su posizioni radicalmente diverse e diametralmente opposte. Fra quelle più recenti, si cita la sentenza della Ctp di Reggio Emilia (sentenza 9/12/2009 n. 220/1/09) che, in modo estremamente puntuale, è intervenuta sul tema dell'assoggettabilità all'Ici dei fabbricati, confermando che il rispetto dei requisiti di ruralità delle costruzioni, come elencati nella legge, sono più che sufficienti per esentare le stesse dalla pretesa tributaria. Il dispositivo sottolinea la presenza di una situazione caotica e confusionaria, dipendente anche dai numerosi interventi normativi succedutosi, comprese quelle concernenti le interpretazioni fornite, prima con l'articolo 42-bis, del dl n. 159/2007, in tema di ruralità degli immobili posseduti dalle cooperative e, più recentemente, con il comma 1-bis, dell'articolo 23, del dl n. 207/2008, in tema di riconoscimento della ruralità alle costruzioni, a prescindere dalla relativa iscrizione in catasto, ma per i giudici aditi, nell'estimo considerato per il calcolo del reddito dominicale dei terreni, deve essere considerata anche la rendita dei fabbricati rurali sopra allocati, con la conseguenza che assoggettare in via autonoma la rendita della costruzione «... equivarrebbe ad applicare una duplicazione della tassazione ...». La conseguenza è, in conclusione, che il problema della classificazione in catasto dei fabbricati, agli effetti dell'Ici, è irrilevante, come confermato da un ulteriore e più recente indirizzo della stessa Suprema Corte (sentenza 28/10/2009, n. 24299) cosicché, fin dall'introduzione della disciplina relativa al tributo locale, «...vale la regola secondo la quale non costituisce presupposto dell'imposta il fabbricato che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale se ed in quanto in linea con i requisiti elencati nella legge ...». In effetti, la Cassazione ha confermato che si deve ritenere abbandonata «... fin dall'introduzione dell'Ici, come criterio di esclusione dall'Ici dei fabbricati rurali, la distinzione tra titolare del fabbricato (società cooperativa) e titolari dei terreni agricoli asserventi (soci della cooperativa) ...», aggiungendo, in modo estremamente tranciante e contraddicendo il recente intervento delle Sezioni Unite, che agli effetti del riconoscimento della ruralità «... non ha alcuna rilevanza l'iscrizione in catasto dei fabbricati. ...». Prendendo atto del rinnovato indirizzo della Suprema Corte, condiviso dalla totalità della dottrina, si può correttamente ritenere che per i fabbricati a destinazione abitativa, il riconoscimento della ruralità è subordinato al possesso di tutti i requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, come indicati dalle lettere da a) a e), (la lettera b è stata abrogata), del comma 3, dell'art. 9, dl n. 557/1993, mentre i fabbricati strumentali, utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, di cui all'articolo 2135 c.c., come individuati al comma 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993, devono solo rispettare i requisiti di natura oggettiva, includendo quelli che sono posseduti da soggetti giuridici collettivi diversi da quelli che hanno la titolarità dei terreni asserventi (è il caso delle cooperative di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli).

In vigore il nuovo piano per ridurre l'inquinamento previsto dal decreto legislativo 155/2010

Regioni garanti dell'aria pulita

Sopra la soglia di contaminazione enti obbligati a intervenire

Zonizzazione del territorio, rilevazione e monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico esistente, confronto con i nuovi valori limite di qualità dell'aria, adozione di misure ad hoc per ricondurre entro i parametri di legge le situazioni critiche e migliorare quelle non critiche. In vigore dal 30 settembre 2010 il nuovo piano per la tutela dell'aria previsto dall'esordiente decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (S.o. n. 217 alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso, n. 216), il provvedimento di attuazione della direttiva 2008/50/Ce che pone precisi obblighi in capo di regioni e province autonome per raggiungere entro il prossimo 2020 un sensibile innalzamento della qualità dell'aria ambiente. La zonizzazione. Sarà primo obbligo degli enti citati suddividere il territorio di loro competenza in nuove zone ed agglomerati, in base ai criteri previsti dal nuovo dlgs 155/2010, quali densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, grado di urbanizzazione. Ogni area così individuata (in base a una scansione da ripetere ogni cinque anni) dovrà essere oggetto di una peculiare misurazione della qualità dell'aria. I valori da rispettare. Il livello di inquinamento riscontrato sarà guida per l'adozione da parte degli enti delle misure di intervento necessarie, e ciò in base ad una comparazione tra la qualità dell'aria rilevata e i nuovi valori imposti dal dlgs 155/2010. Il decreto legislativo individua infatti diversi livelli di degrado della qualità dell'aria (tutti quantificati nei suoi allegati), il superamento di ognuno dei quali imporrà precise azioni: il livello più basso è costituito dal «valore limite», il cui superamento può provocare effetti nocivi per l'ambiente nel suo complesso e per l'uomo; il parametro intermedio è costituito dal «livello critico», superato il quale possono verificarsi effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi, ecosistemi naturali (uomo escluso); il livello più grave è costituito invece dalla «soglia di allarme», oltre il quale sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di esposizione di breve durata ed il cui raggiungimento (o superamento) impone l'adozione di provvedimenti immediati. Prevista anche una «soglia di informazione», il cui superamento fa scattare l'obbligo di comunicare al pubblico i rischi per la salute umana in caso di esposizione. Le misure antinquinamento. Il superamento (o il semplice rischio di superamento) dei valori sopra menzionati farà scattare per gli enti l'obbligo di adottare misure di intervento in grado di agire direttamente sulle sorgenti di emissione, misure che (nei casi più gravi) potranno comprendere: l'imposizione di prescrizioni particolari per la localizzazione e l'esercizio di impianti industriali, di trattamento rifiuti con emissioni in atmosfera; la limitazione di attività svolte tramite cantieri, macchine mobili, veicoli commerciali pesanti per il trasporto, navi, attività agricole di spandimento effluenti di allevamento; l'imposizione ai gestori di attività ad alto potenziale di inquinamento atmosferico dell'installazione di stazioni di rilevamento dell'inquinamento. Anche nelle zone non interessate da situazioni critiche sarà comunque obbligo degli enti, nel lungo termine, garantire un miglioramento graduale della qualità dell'aria ambiente, e ciò in vista del raggiungimento (come imposto dal dlgs 155/2010 in esame) entro il citato termine del 2020 del cosiddetto «valore obiettivo». © Riproduzione riservata

Gli elementi per valutare la convenienza a eseguire l'operazione entro il prossimo 2 novembre

Terreni al test della rivalutazione

Un trattamento tributario per ciascuna qualifica dell'area

Entro il prossimo 2 novembre, scatta la necessità per contribuenti di valutare la convenienza a rivalutare, mediante redazione di una perizia e versamento dell'imposta sostitutiva, le aree edificabili e i terreni di qualsiasi tipo. Con il comma 229, dell'articolo 2, della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), sono stati riaperti i termini per rivalutare, oltre che le partecipazioni societarie (si veda ItaliaOggi Sette del 27/09/2010), anche i terreni, di qualsiasi natura, che possono far realizzare, in sede di cessione, plusvalenze tassabili, ai sensi degli articoli 67 e 68, dpr n. 917/1986 (Tuir). Oggetto. I terreni oggetto della rivalutazione sono sia quelli a destinazione agricola che quelli edificabili, nonché i diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie, ecc..) posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Sul punto, si rende necessario effettuare una valutazione di convenienza, anche in relazione alla qualifica dell'area (agricola, edificabile, lottizzata ecc.) stante il diverso trattamento tributario previsto dalla relativa disciplina, di cui all'articolo 67 del Tuir; è noto, infatti, che i terreni agricoli non risultano tassabili solo se posseduti da più di cinque anni o se posseduti per un periodo inferiore, ma se acquisiti per successione (mortis causa). Per quanto concerne l'acquisizione a titolo gratuito (inter vivos) si ricorda, in particolare, la recente modifica alla lettera b), comma 1, dell'art. 67 del Tuir, introdotta dal dl n. 223/2006 che, in via generale, ha ricondotto nelle fattispecie tassabili le cessioni di terreni agricoli acquisiti per donazione, assumendo quale valore di acquisto il costo del donante. Ulteriore fattispecie esente da tassazione è quella relativa all'espropriazione di terreni collocati o collocabili nelle zone «E» (uso agricoli) e «F» (attrezzature di interesse generale). Applicazione. Per quanto concerne la pratica applicazione della rivalutazione, stante il fatto che si tratta di una riapertura dei termini, si rendono utilizzabili tutti i chiarimenti forniti in precedenza e sul tema dall'Amministrazione finanziaria. Si ricorda che i beni non devono essere posseduti nell'ambito dell'impresa, ma esclusivamente da soggetti «non» imprenditori, quali persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, al di fuori dell'eventuale attività d'impresa esercitata. La rivalutazione si perfeziona con la redazione di una perizia giurata a cura di professionisti dell'area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici e periti agrari, periti industriali edili) entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre e l'1/11 sono festivi) e prima che si concretizzi la cessione dell'area, con il contestuale versamento dell'intero importo o della prima rata di tre (2/11/2010-31/10/2011-31/10/2012) dell'imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero valore periziato. Risultano rivalutabili, in via autonoma, anche i diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, enfiteusi ecc.), nonché singole particelle, ancorché non censite, identificate con precisione in perizia, naturalmente riferibili ai terreni posseduti dal contribuente alla data dell'1/1/2010. Per quanto concerne il codice tributo da utilizzare, fatta salva l'indicazione di uno nuovo e la validità del codice già utilizzato per rivalutazione già perfezionata, si conferma la necessità di utilizzare il codice «8056» (rm n. 144/2008). Come per la rivalutazione delle partecipazioni è possibile non versare l'ultima rata della precedente rivalutazione, senza poter compensare gli importi già versati ma richiedendone il rimborso; sul tema permane il dubbio sull'applicazione della disciplina, di cui all'articolo 38, dpr 602/1973 (tesi dell'Agenzia delle entrate) o dell'articolo 21, dlgs. n. 546/1992 (tesi giurisprudenziale e dottrinale). Convenienza. Preliminarmente, è utile ricordare che il valore rideterminato costituisce la base di riferimento (costo di acquisto) ai fini dell'imposizione diretta (plusvalenza), ma anche ai fini dell'imposizione indiretta (registro, ipo-catastali e Iva, in tale ultimo caso se il cedente è un agricoltore), nonché dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) come valore dell'area edificabile. Pertanto, si rende necessario sviluppare un raffronto (si veda esempio in tabella) sul carico fiscale senza e con rivalutazione, tenendo conto delle numerose situazioni presenti (area edificabile, area lottizzata, esproprio, terreno agricolo) che possono, talvolta, beneficiare di esenzioni o di modalità di tassazione favorevoli (esproprio, in primis) per il contribuente in procinto di cedere l'area; in generale, la convenienza si rileverà maggiore tanto più basso risulti il costo fiscale (valore di acquisto o acquisizione) del terreno e tanto più vicina sia la data di realizzazione del

corrispettivo. Infine, si ricorda che, a pena decadenza della stessa rivalutazione, il valore di cessione non potrà essere inferiore al valore stimato e che il costo fiscale potrà essere aumentato di eventuali costi sostenuti alla data cui si riferisce la rivalutazione ovvero alla data dell'1/1/2010.

La Cassazione agevola i beni iscritti nelle categorie D10 e A6 (ma questa non esiste più)

La ruralità salva la casa dall'Ici

Immobili esenti se l'utilizzo e la struttura sono pertinenti

A prescindere dalla categoria assegnata (A/6 e D/10) e dal possesso di una rendita, il fabbricato mantiene la qualificazione rurale, con la conseguente esenzione da tassazione, sia diretta che per tributi locali (Ici e Tia), se rispettoso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina speciale. Sul tema è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 1, dlgs 30/12/1992 n. 504, istitutivo del tributo locale (Ici), presupposto per l'applicazione dell'imposta è il possesso (proprietà o diritto reale) di fabbricati, nonché di aree fabbricabili e terreni agricoli, collocati sul territorio dello Stato italiano, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa (immobili merce). Peraltro, l'argomento risulta di estrema attualità stante la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 19, dl n. 78/2010, alla regolarizzazione dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità, entro il prossimo 31 dicembre, dopo la pubblicazione avvenuta lo scorso 30 settembre degli elenchi completi a cura del Territorio (si veda ItaliaOggi, 30/9/2010) delle case non censite o irregolari. Ruralità - Per quanto concerne la ruralità, l'art. 9, dl n. 557/1993, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133, come ulteriormente modificato dal dpr 23/03/1998 n. 139, distingue soltanto i fabbricati a destinazione abitativa (comma 3) da quelli strumentali all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c. (comma 3-bis), richiedendo, nel primo caso, il rispetto contemporaneo di requisiti «soggettivi» (imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese, persone addette alla coltivazione della terra, familiari conviventi a loro carico, titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura e da lavoratori agricoli subordinati) come indicato anche dal Territorio (circ. 15/06/2007 n. 7/E § 3.1) e oggettivi (mq. del terreno asservito, volume d'affari Iva, ecc.), mentre nel secondo caso solo il rispetto dei requisiti oggettivi, relativamente alla destinazione d'uso (si veda tabella). Per i fabbricati posseduti dalle cooperative agricole è stato l'art. 42-bis, del dl 1/10/2007, n. 159, che ha modificato ulteriormente l'art. 9 richiamato, confermando la ruralità oggettiva ai fabbricati posseduti dalle cooperative agricole di trasformazione e di servizi. Infine, il comma 1-bis, dell'art. 23, dl 30/12/2008 n. 207 (c.d. decreto mille proroghe), convertito nella legge 27/02/2009 n. 14, ha fornito un'interpretazione autentica delle disposizioni sulla ruralità, stabilendo che non si devono considerare fabbricati (ai fini tributari) gli immobili, anche se iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati, per i quali ricorrono i requisiti (soggettivi e/o oggettivi) indicati nell'art. 9, del dl n. 557/1993. Sul tema, anche l'Agenzia delle entrate si era espressa a suo tempo (circ. 21/03/2000 n. 50/E), ritenendo non assoggettabili ad imposte, anche locali, i fabbricati rurali, ancorché dotati di rendita ed iscritti nel catasto fabbricati; tesi condivisa anche dall'Agenzia del Territorio (circ. 15/06/2007 n. 7/T) che ha precisato che la rendita catastale assume rilevanza tributaria soltanto se il fabbricato perde la natura rurale, come disposto dall'art. 9, dl n. 557 del 1993. Si aggiunge, inoltre, la recente nota 26/02/2010 n. 10933 del Territorio che ha chiarito, senza alcun dubbio, che i fabbricati rurali non sono soggetti al tributo locale (ma anche all'imposizione diretta) nei casi in cui gli stessi risultino in possesso dei requisiti indicati dall'art. 9, dl n. 557/1993, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita all'immobile (tesi confermata anche dalla recente Ctp di Treviso, con sentenza 26/07/2010 n. 84/03/10). La giurisprudenza di legittimità - Sul tema è opportuno ricordare che prima della Cassazione, la Corte Costituzionale era intervenuta sul comma 4, dell'art. 2, della legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) riconoscendo l'incostituzionalità della disposizione inerente l'irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di Ici dalle cooperative agricole e confermando la possibilità, concessa alle stesse, di ottenere il rimborso del tributo locale, eventualmente pagato su immobili rispettosi dei requisiti di ruralità. Purtroppo, però, l'affermazione rafforzata dei giudici della Cassazione a sezione unite (sentenza 21/08/2009 n. 18565), che tiene anche conto di quanto sancito dalla Consulta, presenta un altro scoglio per il contribuente richiedendo, quale ulteriore condizione per il riconoscimento della ruralità, e di conseguenza dell'esenzione dal pagamento dei tributi, l'inquadramento della costruzione rispettivamente nella categoria A/6 (per quelli a destinazione

abitativa) e nella categoria D/10 (per quelli strumentali alle attività agricole). Peraltro, i giudici supremi non hanno preso atto della caduta in disuso dichiarata dallo stesso Territorio e della soppressione, di fatto, della categoria A/6 richiesta per i fabbricati a destinazione abitativa (Ministero delle Finanze - Catasto e servizi Tecnici Erariali - circ. 14 marzo 1992 n. 5/T) e di quanto sancito, sia dalle disposizioni, di cui all'articolo 9, dl n. 557/1993, nonché dei chiarimenti forniti sia dall'Entrate che dal Territorio. Sul punto, anche la dottrina, nel rispetto di quanto sancito dalle disposizioni dell'articolo 9, dl n. 557/1993 e dopo l'intervento a cura del comma 1-bis, dell'articolo 23, dl n. 207/2008, ha confermato l'esenzione ai fini Ici «fin dall'origine» e «senza alcun limite» dei fabbricati rurali, non dovendo tenere conto dell'inquadramento catastale della costruzione, ma solo del rispetto del requisito oggettivo in presenza di immobili strumentali all'esercizio delle attività agricole, a prescindere dal possessore dello stesso, e dei requisiti soggettivi e oggettivi in presenza di unità a destinazione abitativa.

La partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione

EVOLUZIONE NORMATIVA Che i comuni italiani dovessero partecipare all'attività di accertamento e recupero delle imposte dirette era già nelle intenzioni del legislatore del 1973 quando nell'articolo 44 del dpr 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) venne introdotta una norma che prevedeva un preciso iter operativo di partecipazione di tali enti locali nelle attività di accertamento dei tributi diretti. Il titolo della norma è infatti «Partecipazione dei comuni all'accertamento» e il capoverso esordisce prevedendo che «I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo...». Per oltre trent'anni, per tutta una serie di motivi, questa disposizione e più in generale l'attività antievasione dei comuni italiani, è rimasta praticamente lettera morta. Un primo importante cambio di direzione si è avuto nel 2005 quando con l'articolo 1 del dl 203/2005 convertito nella legge 2 dicembre 2005 n.248, il legislatore ha previsto che «... per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso». Tale disposizione normativa costituisce dunque la norma base in tema di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario fissando i principi cardine di una tale azione, la misura dell'incentivo a essi riservato e le modalità della sua determinazione. Il secondo comma della disposizione citata prevede inoltre che attraverso un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'Inps e la Conferenza unificata, vengano stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati di trasmissione ai comuni, anche attraverso appositi canali telematici, di copie delle dichiarazioni relative ai contribuenti residenti nonché, più in generale, le modalità con le quali tale compartecipazione debba concretamente realizzarsi. La norma in oggetto ha previsto inoltre la possibilità per i comuni, soprattutto per quelli di più piccole dimensioni, di utilizzare per l'esercizio delle suddette attività anche apposite società o consorzi già costituiti per le attività di riscossione dei tributi comunali o di nuova costituzione. Le disposizioni previste nell'articolo 1 del dl 203/2005 sono state concretamente attuate con il provvedimento del direttoriale del 3 dicembre 2007. In tale contesto si sono fornite precise istruzioni agli enti locali in ordine alla tipologia di informazioni che gli stessi possono inviare all'amministrazione finanziaria ai fini del loro concreto utilizzo per l'accertamento delle imposte dirette e indirette. Tali informazioni devono essere «qualificate» ovvero, come si legge nel provvedimento stesso, essere riferite a «... posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi». Il contenuto e il valore di tali informazioni deve cioè essere non suscettibile di interpretazione logica ma indicare direttamente e non in via presuntiva, una fattispecie concreta di evasione fiscale o contributiva. Il provvedimento direttoriale in oggetto, come avremo modo di analizzare più in dettaglio, ha inoltre individuato i cinque ambiti di intervento entro i quali i comuni italiani possono individuare e intercettare le c.d. segnalazioni qualificate. Si tratta in particolare dei settori relativi a: 1) Commercio e professioni; 2) Urbanistica e territorio; 3) Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare; 4) Residenze fittizie all'estero; 5) Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva (accertamenti sintetici). Ulteriore impulso all'attività di partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte si è poi avuto con il varo della prima manovra estiva da parte dell'attuale esecutivo. Con l'articolo 83 del dl n. 112/2008 convertito successivamente nella legge n. 133/2008, il legislatore in attuazione di piano straordinario di controlli sintetici del reddito delle persone fisiche per il triennio 2009-2011, ha infatti previsto la partecipazione diretta dei comuni in tale attività attraverso la segnalazione da parte di questi ultimi delle eventuali situazioni rilevanti di cui essi siano a conoscenza. Allo stesso tempo il legislatore ha previsto anche la partecipazione dei comuni nelle attività di controllo e monitoraggio delle fittizie residenze all'estero delle persone fisiche. In tale specifico

ambito il dl 112/2008 ha previsto che i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione del contribuente presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) diano conferma all'Agenzia delle entrate in ordine alla effettiva cessazione della residenza dello stesso sul territorio nazionale. Ulteriori istruzioni applicative e definizioni delle concrete modalità attraverso le quali sia esplicabile la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento sono state poi ulteriormente specificate nel provvedimento direttoriale del 26 novembre 2008. In tale contesto sono state definite le modalità di trasmissione attraverso l'apposita applicazione web denominata Siatel delle segnalazioni qualificate dai comuni all'agenzia delle entrate. Sono state poi disciplinate le tempistiche di tali trasmissioni, le modalità del corretto trattamento dei dati e della loro sicurezza nonché le modalità di ripartizione dell'incentivo economico attribuito ai comuni nell'ipotesi di partecipazione di più enti locali nell'ambito della medesima segnalazione. L'ultimo impulso alla partecipazione dei comuni all'accertamento tributario è giunto con la manovra correttiva sui conti pubblici di recente emanazione. L'articolo 18 del dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha infatti incrementato l'incentivo economico a favore dei comuni dal 30 al 33% introducendo al tempo stesso una serie di ulteriori obblighi fra i quali spicca in primo piano la necessità per questi ultimi di costituire i cosiddetti consigli tributari. Infine altre novità in tema di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario potrebbero arrivare dal decreto sul federalismo fiscale la cui bozza è stata approvata dal consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto. In tale contesto è infatti previsto l'innalzamento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni al 50% anziché all'attuale 33%, nonché l'attribuzione del maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto. LE «SEGNALAZIONI QUALIFICATE» DEI COMUNI IN CHIAVE ANTIEVASIONE I fronti di azione dei comuni possono essere i più disparati. Come abbiamo già visto fra le varie possibilità di azione i comuni possono agire in sinergia con l'Agenzia delle entrate nell'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche attraverso la segnalazione di fatti indice di capacità contributiva dei quali vengono a conoscenza. Altri settori d'intervento sono rappresentati dal commercio e le professioni, dall'edilizia o dal contrasto ai trasferimenti fittizi di residenza delle persone fisiche. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2008 sono state definite le modalità tecniche con le quali i comuni italiani possono concretamente trasmettere le informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali nonché criteri di ripartizione delle quote a essi spettanti sul gettito derivante dalla suddetta attività. Il provvedimento ha infatti fornito, in poche parole, lo strumento operativo attraverso il quale la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento delle imposte statali può trovare concreta attuazione. Scorrendo il provvedimento in questione e le specifiche tecniche dei record per la trasmissione dei dati, emergono con chiarezza le modalità operative e i settori di intervento nei quali i comuni italiani potranno contribuire nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Gli enti locali in questione potranno infatti segnalare all'Agenzia delle entrate informazioni utili ai fini della lotta all'evasione in una serie di specifici ambiti che spaziano dal settore del commercio e delle libere professioni, a quello dell'urbanistica e del territorio, delle proprietà edilizie e del patrimonio immobiliare, dei beni indicativi di capacità contributiva e delle residenze fiscali all'estero. Per ciascuno di questi settori di intervento sono previste specifiche comunicazioni. Per esempio, per il settore del commercio al minuto, l'ente locale potrebbe segnalare dati relativi a un contribuente che esercita l'attività senza essere in possesso di una partita Iva oppure lo svolgimento di un'attività diversa da quella segnalata all'anagrafe tributaria. Nel comparto dell'urbanistica e del territorio il comune potrebbe invece segnalare all'amministrazione finanziaria, l'accertamento di opere di abusivismo edilizio e gli eventuali imprenditori e professionisti che hanno partecipato alla loro realizzazione. Come si può facilmente intuire le informazioni che l'ente locale può fornire all'amministrazione finanziaria sono estremamente variegata e particolarmente sensibili. Traggono infatti spunto da attività di controllo amministrativo e del territorio che lo stesso ente ha condotto e che quindi potrebbero rivelarsi stremante efficaci e pungenti per disvelare attività e redditi nascosti, in tutto o in parte, al fisco. La loro rilevanza probatoria potrebbe cioè avere una natura per così dire «privilegiata». Tanto per fare un esempio che possa chiarire meglio questo concetto si pensi per esempio alla segnalazione effettuata da un comune

circa la partecipazione di un imprenditore a un abuso edilizio su di una unità immobiliare a uso residenziale privato. È altamente probabile che da questo fatto noto il fisco possa facilmente desumere maggiori ricavi conseguenti dalla suddetta attività abusiva non dichiarati. Naturalmente i comuni prima di inviare una segnalazione qualificata effettueranno loro stessi alcune partizioni dell'anagrafe tributaria messe appositamente a loro disposizione. Fra le informazioni consultabili dai comuni e/o dalle società di scopo da essi appositamente costituite figurano: informazioni sintetiche e di dettaglio relative alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (con particolare riferimento ai quadri RA ed RB); informazioni sintetiche relative alle dichiarazioni dei redditi delle società e degli enti non commerciali; informazioni relative agli atti registrati; informazioni relativi ai contratti di locazione immobiliari; informazioni relative agli atti di successione; informazioni relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas; informazioni relative ai bonifici bancari per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici (disponibili entro l'anno 2010). È di fondamentale importanza che le segnalazioni dei comuni vengano effettuate in via telematica attraverso l'apposita partizione del sistema Siatel dell'anagrafe tributaria. Solo così infatti sarà assicurata la congruenza della trasmissione e il collegamento della stessa con l'eventuale avviso di accertamento con conseguente calcolo in automatico della quota incentivante a favore dell'ente locale. La trasmissione telematica della segnalazione consente infatti di «tracciare» la stessa ottenendo apposita ricevuta dell'invio facendo scattare al tempo stesso il necessario collegamento fra la segnalazione e l'eventuale avviso di accertamento. DOPO IL dl 112/2008 COMUNI IN PRIMA LINEA SU REDDITOMETRO E RESIDENZE ALL'ESTERO La prima manovra estiva del governo attualmente in carica ha rilanciato l'azione dei comuni italiani nel contrasto alle residenze estere fittizie delle persone fisiche e nell'accertamento sintetico. Da questo apporto il legislatore si attende molto nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale dei prossimi anni. Le misure introdotte con il dl 112/08 sono divenute pienamente operative grazie ai provvedimenti di attuazione successivamente emanati e si è così dato avvio all'azione di impulso agli accertamenti sintetici del reddito delle persone fisiche e alla partecipazione attiva dei comuni nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Il legislatore ha investito anche molto nell'azione di contrasto ai fenomeni di trasferimento fittizio della residenza all'estero delle persone fisiche e delle società, con un occhio di riguardo soprattutto nei confronti dei cosiddetti Vip. Vediamo in dettaglio le principali novità contenute nelle norme citate negli strumenti e metodologie di accertamento mirato negli ambiti specifici. Accertamento sintetico e redditometro In tempi di crisi economico-finanziaria come quelli attuali questo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche sembra essere particolarmente appropriato. Non a caso il fisco ha pensato di investire e puntare nuovamente su questa modalità di accertamento coinvolgendo in tale azione anche i comuni italiani. Grazie a esso infatti al fisco basterà dimostrare la titolarità dei beni indice in capo al soggetto accertato e la sua contemporanea non sufficienza o assenza di reddito in misura tale da «giustificare» il tenore di vita sostenuto. In tale ipotesi sarà infatti veramente difficile, per i soggetti caduti nella rete del fisco, nascondersi dietro le problematiche congiunturali o le difficoltà economico finanziarie del momento. Anzi, è proprio quando l'economia rallenta e i redditi diminuiscono, che il possesso di beni di lusso e l'ostentazione di un tenore di vita al di sopra delle proprie capacità reddituali dichiarate, diventa elemento sempre meno tollerabile e da contrastare con maggior forza e vigore. L'azione del fisco in questo particolare ambito può dunque contare anche sul consenso dell'opinione pubblica che invece si farebbe sentire, e non poco, se si prospettassero campagne di maggior respiro come quelle utilizzate negli anni passati attraverso l'utilizzo, quasi indiscriminato, degli studi di settore come leva per aumentare la tassazione fiscale sulle imprese e i lavoratori autonomi. Il successo dell'accertamento sintetico passa però necessariamente da un'attenta fase di selezione preventiva delle posizioni da accertare nonché da una verifica puntuale e attenta delle condizioni applicative di questo strumento. La manovra estiva (dl 112/08) ha specificato quali tipologie di persone fisiche debbano essere prioritariamente prese in considerazione ai fini della selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento sintetico reddito. In particolare saranno prese in considerazione per gli accertamenti sintetici del triennio 2009/2011 le posizioni delle persone fisiche che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei

redditi alcun debito d'imposta pur in presenza di elementi indicativi di una capacità contributiva. L'azione di contrasto all'evasione delle persone fisiche attraverso il redditometro verrà attuata anche grazie al ricorso all'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria e alle indagini finanziarie. A questo riguardo occorre precisare come i dati in possesso del fisco contenuti nell'anagrafe tributaria siano negli ultimi anni veramente «lievitati». La mole di richieste di invio e trasmissioni dati posti a carico dei più svariati soggetti (società concessionarie di servizi pubblici, professionisti, intermediari, banche, assicurazioni ecc.) ha consentito al fisco di acquisire una mole di informazioni sul soggetto da verificare che possono agevolare di molto l'attività di contrasto e la riuscita del successivo accertamento. Al successo dell'operazione messa in atto dal fisco con il dl 112/08 per la quale sono stati già diffusi i primi parziali risultati relativi all'esercizio 2009, contribuiscono attivamente la guardia di finanza e i comuni italiani. Questi ultimi, sempre sulla base delle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento normativo, sono infatti chiamati a segnalare all'amministrazione finanziaria eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza nell'ambito della loro attività di presidio del territorio. Nella tabella che segue si sono riepilogate le principali caratteristiche e metodologie di indagine che possono consentire al comune di acquisire informazioni qualificate in ordine al possesso di beni indice di capacità contributiva di un soggetto e del suo nucleo familiare. Nel prosieguo della trattazione, grazie anche ad alcuni esempi pratici di segnalazione qualificate in tale ambito, sarà possibile definire un quadro più preciso dell'importante contributo che i comuni italiani possono fornire all'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche nonché al nuovo ruolo che in tale ambito è stato previsto dalle nuove norme introdotte dal dl 78/2010. La caccia alle residenze estere fittizie. Altro fronte caldo di attività dei comuni italiani secondo le disposizioni del dl 112/08 deve essere il contrasto ai fenomeni di trasferimento fittizio all'estero delle residenza da parte delle persone fisiche. L'attività svolta dal fisco nel 2008 in questo particolare settore sta dando buoni risultati come dimostrano i dati forniti annualmente dall'agenzia delle entrate. Nel solo anno 2008, secondo un comunicato stampa diffuso nei primi mesi del 2009, sono stati effettuati recuperi per oltre 140 milioni di euro derivanti dall'azione di contrasto alle residenze estere fittizie delle persone fisiche. Naturalmente la lettura delle metodologie di indagini utilizzate lascia intendere che il compito del fisco risulta estremamente agevolato quando il soggetto in questione è famoso e conosciuto. In questo caso infatti i suoi spostamenti lasciano per così dire una «traccia» ben visibile e l'accertamento del mantenimento nel nostro paese di un vero e proprio centro di affari e interessi, anche di tipo affettivo e familiare, diventa ancora più semplice. Nell'espletamento di tale attività di contrasto i comuni italiani faranno ovviamente riferimento ai contenuti della disposizione di cui all'articolo 2 del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) secondo la quale: «Ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile». Secondo l'articolo 43 del codice civile: «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale». Ai fini fiscali è sufficiente dimostrare la presenza anche di uno soltanto dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del Tuir essendo gli stessi da considerarsi alternativamente rilevanti. Si avrà quindi residenza fiscale in Italia, con tutte le conseguenze del caso, nell'ipotesi in cui si possa dimostrare la permanenza sul territorio di un soggetto per almeno 183 giorni all'anno (184 se l'anno è di 366 giorni). L'articolo 83, comma 16, del dl 112/08 ha previsto che i comuni italiani diano un importante contributo nel contrasto ai fenomeni di trasferimento fittizio della residenza all'estero poiché questi ultimi dovranno, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermare all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale che il soggetto richiedente, se lo stesso ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il comune si tratta di compiere una vera e propria attività di monitoraggio in ordine all'effettività o meno del trasferimento della residenza all'estero dovendo procedere all'invio di una comunicazione di tipo qualificato qualora emergano elementi che convincono l'ente locale della simulazione posta in atto dalla persona fisica che ha continuato a mantenere in Italia il suo centro di affari e

interessi o la sua dimora abituale. Anche per questa metodologia di accertamento si può affermare che la crisi congiunturale in atto non farà sentire alcun effetto. Anzi. Maggiori sono le difficoltà economiche della generalità dei contribuenti, più questi ultimi e l'opinione pubblica in generale, saranno ancor più sensibili ad azioni del fisco che «riporti a casa» redditi impropriamente dirottati verso paesi esteri siano essi paradisi fiscali oppure no. L'efficacia di questa azione di contrasto è fortemente ancorata all'utilizzo delle più moderne tecnologie di indagine e dall'utilizzo appropriato delle informazioni contenute nelle banche dati a disposizione dell'anagrafe tributaria. Abbiamo già avuto modo di precisare come la manovra estiva (dl 112/08) sia intervenuta per far scendere in campo i comuni italiani nell'attività di contrasto in materia di trasferimenti fittizi delle residenze all'estero. I sindaci, nel corso delle varie attività espletate sul territorio, potranno infatti venire in possesso di elementi e circostanze che lasciano intravedere il mantenimento nel territorio di origine del soggetto di un vero e proprio centro di affari e interessi. Particolarmente interessante la lettura delle tipologie di indagine messe in campo dagli 007 fiscali in questo particolare settore. Lo smascheramento delle residenze fittizie all'estero è stata condotta attraverso numerosi accessi con richieste di dati e documenti a società e enti che hanno intrattenuto rapporti economici e professionali con i contribuenti accertati o con soggetti a essi riconducibili. Ma anche la verifica degli spostamenti di questi soggetti si è dimostrata vincente. La lunga permanenza nel nostro paese è stata infatti dimostrata dal fisco attraverso l'acquisizione dei biglietti aerei acquistati, dalla partecipazione ai più variegati eventi quali concerti, sfilate di moda, trasmissioni televisive e altro. Anche internet ha aiutato il fisco nel monitoraggio degli spostamenti dei soggetti con residenza all'estero. Il web sta infatti diventando una vera e propria cartina di tornasole attraverso la quale è possibile avere informazioni, quasi in tempo reale, relative ai personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, venendo a conoscenza di ogni loro movimento con ovvie agevolazioni per l'azione di verifica del fisco italiano. In estrema sintesi si può affermare che esistono veri e propri indici significativi di permanenza della residenza in Italia da parte di una persona fisica, nonostante lo stesso dichiari di essere residente all'estero, che si possono riassumere, fra gli altri, come segue: - disponibilità di una o più abitazioni all'interno del territorio comunale di ultima residenza; - richieste di permessi per transito o parcheggio riservate ai residenti effettuate dopo il trasferimento di residenza dal soggetto stesso o da suoi stretti familiari; - elementi fattuali che dimostrano la permanenza nel comune dei familiari del soggetto (frequenza dei figli alle scuole materne, asili nido ecc.); - titolarità di cariche societarie (amministratore, sindaco, direttore ecc.) in territorio italiano; - sostenimento di spese per iscrizioni a gare, circoli esclusivi, manifestazioni ed eventi, riunioni di lavoro o di affari, convegni ecc., in territorio italiano dopo il trasferimento di residenza all'estero; - accreditamento dei proventi ovunque percepiti presso istituti di credito italiani e titolarità di conti correnti e depositi bancari o postali in Italia. Anche in questo particolare ambito operativo dei comuni forniremo in seguito esempi di segnalazioni qualificate che testimoniano le varieguate possibilità di azione e di contrasto ai fenomeni di trasferimento fittizio della residenza all'estero.

I COMUNI ANTIEVASIONE DOPO IL dl 78/2010 Il decreto correttivo dei conti pubblici 2010/2011 ha riscritto compiti e funzioni dei comuni italiani nell'ambito della lotta all'evasione tributaria e al lavoro sommerso. Da un lato il provvedimento ha incrementato l'incentivo economico a favore dei comuni facendolo salire dal 30 al 33%. Dall'altro ha imposto nuovi obblighi a carico degli enti locali fra i quali, il principale, è costituito dall'obbligo di dotarsi, entro breve termine dei cosiddetti consigli tributari. La manovra 2010 non assegna obiettivi in termini di gettito all'attività antievasione dei comuni ma si prefigge lo scopo di potenziare l'azione di contrasto all'evasione con effetti che verranno poi valutati a posteriori. L'esame dei risultati ottenuti nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 grazie alla partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione fiscale non sono certo incoraggianti. Nonostante il trend di crescita evidenziato soprattutto dal risultato dei primi quattro mesi dell'anno in corso, siamo infatti di fronte a valori che in termini assoluti sono scarsamente significativi. Sono forse proprio questi risultati che hanno spinto il legislatore alla revisione di alcuni dei meccanismi sui quali si fonda l'attività di contrasto dei comuni all'evasione fiscale. Difficile se non addirittura impossibile, prevedere le maggiori entrate che deriveranno alle casse erariali grazie al potenziamento dell'attività di partecipazione dei comuni alla lotta al sommerso. È per

questo motivo che nessun obiettivo in termini di maggior gettito viene assegnato al pacchetto di disposizioni in commento all'interno della manovra correttiva sui conti pubblici. L'articolo 18 del decreto correttivo (dl 78/2010) opera una revisione profonda delle norme e delle modalità tecniche attraverso le quali i comuni, nel prossimo futuro, potranno contribuire al contrasto e alla lotta al lavoro sommerso. Vediamo in dettaglio le principali novità contenute nella disposizione normativa in commento. Incrementa l'incentivo per i comuni che sale al 33%. Una delle prime leve in grado di far aumentare l'interesse degli enti locali nella lotta al sommerso è costituito proprio dal ritorno economico in loro favore che lo stato è disposto a concedere in contropartita. La manovra correttiva opera in tal senso una revisione in aumento dello stesso che passa dal 30 al 33%. Uno degli aspetti maggiormente problematici è tuttavia costituito dalla base imponibile sulla quale si calcola il suddetto incentivo economico a favore dei comuni. A questo proposito il comma 5 dell'articolo 18 del dl 78/2010 interviene espressamente precisando che il contributo a favore dei comuni «... è calcolato sulle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché sulle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi, anch'essi, a titolo definitivo». L'azione di contrasto del comune alla lotta al sommerso verrà premiata dunque attraverso un'aliquota unica da calcolarsi però su basi imponibili differenti. Quando il comune avrà contribuito al recupero di tributi statali l'incentivo del 33% si calcolerà infatti sull'importo di tali maggiori tributi riscossi a titolo definitivo. Quando invece il comune avrà contribuito al recupero del lavoro sommerso e quindi dei correlati contributi previdenziali l'incentivo a esso spettante sarà calcolato non sui maggiori contributi recuperati bensì sulle sanzioni civili a essi afferenti. L'obbligo per i comuni di dotarsi dei cosiddetti consigli tributari Per accelerare la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento la manovra correttiva impone agli stessi di costituire i cosiddetti «consigli tributari» entro un lasso temporale che va dai 90 ai 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del dl 78/2010. I comuni con più di cinque mila abitanti dovranno costituire i consigli tributari in via autonoma mentre quelli con popolazione residente inferiore potranno procedere anche attraverso organismi consortili costituiti dall'aggregazione di più enti locali. La norma in commento si applica, ovviamente, solo ai comuni che non si siano già dotati in passato di tale strumento. Difficile dire quanti siano i comuni italiani che abbiano già provveduto a istituire il consiglio tributario sulla base della disposizione, meramente facoltativa, prevista nell'articolo 44 del dpr. 600/73. Uno dei primi consigli tributari istituito nel nostro paese è quello del comune di Torino. Il capoluogo piemontese si è infatti dotato di questo organismo tributario già nel giugno del 1977. Fra i principali compiti del consiglio comunale di Torino di è quello di esprimere «... parere obbligatorio in ordine a tutte le deliberazioni con le quali il comune determina o modifica i tributi comunali» nonché esprimere un proprio «motivato parere» in ordine alle proposte di accertamento pervenute al comune da parte degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria. Quanto alla sua composizione il consiglio tributario torinese è formato da componenti nominati dal consiglio comunale, dalle circoscrizioni e dai vari gruppi consiliari. Il criterio di base prescelto per la nomina dei membri del consiglio tributario è quello della più ampia rappresentatività della realtà sociale della città. Il terzo comma dell'articolo 18 del dl 7/2010, provvede inoltre ad attribuire ai nuovi consigli tributari e presumibilmente anche a quelli già istituiti, un nuovo compito di natura preliminare. Essi infatti, nella loro prima seduta successiva alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'aggiornamento del catasto. Facilitato l'accesso dei comuni alle partizioni dell'anagrafe tributaria Perché l'azione di contrasto dei comuni italiani all'evasione fiscale e al lavoro sommerso sia veramente efficace è necessario che questi ultimi, o le loro società od enti partecipati, siano in grado di accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria con particolare riferimento alle dichiarazioni fiscali dei contribuenti residenti nel loro territorio. È per questo motivo che nel quinto comma dell'articolo 18 del dl 78/10 si stabilisce che con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, vengano stabilite le modalità tecniche per l'accesso dei comuni alle banche dati dell'anagrafe tributaria nonché per la trasmissione agli stessi, anche attraverso i canali telematici, delle copie delle dichiarazioni fiscali relative ai contribuenti residenti nel loro territorio. La consultazione delle banche dati e le attività a esse

connesse, si legge nel testo del decreto correttivo, sono funzioni di «esclusiva competenza comunale». I comuni però potranno avvalersi per tali attività, di società ed enti partecipati dai comuni stessi nonché dei soggetti affidatari delle entrate comunali. La tecnica dell'affidamento da parte del comune alle società da esso partecipate anche per le attività di partecipazione alle attività di accertamento fiscale e contributivo è in effetti molto diffusa. Data la delicatezza delle funzioni attribuite in materia di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria sarà tuttavia necessario che gli enti locali, soprattutto nelle ipotesi in cui tali attività siano delegate a soggetti terzi, assicurino il corretto trattamento dei dati stessi e i relativi obblighi di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite nell'espletamento di tali attività. I settori di operatività e di intervento dei comuni. Abbiamo detto che il dl 78/2010 attribuisce ai comuni italiani un incentivo economico sia per il recupero di tributi statali che per il contributo da essi fornito in materia di contrasto al lavoro sommerso. L'esatta individuazione dei tributi nonché le ulteriori materie per le quali i comuni italiani potranno partecipare nell'attività di accertamento verranno individuate con un apposito provvedimento adottato d'intesa fra il direttore dell'Agenzia delle entrate e il direttore dell'Agenzia del territorio. Oltre alle possibili future implementazioni sulle materie oggetto di intervento dei comuni per il resto i settori di attività sono quelli già individuati in passato e per i quali molti enti locali hanno sottoscritto apposite convenzioni con l'agenzia delle entrate. Scorrendo i contenuti di detti protocolli si nota come la fonte primaria di informazioni utili che il comune può acquisire derivi in realtà dalle attività di controllo e vigilanza del territorio. Sono in buona sostanza i dati che la polizia municipale può acquisire durante le sue ordinarie e quotidiane funzioni che possono far scattare approfondimenti di natura fiscale o contributiva. Si pensi a esempio ai controlli effettuati per il rispetto del codice della strada e alla marea di dati e informazioni utili che da tale attività possono pervenire. Durante tali attività la polizia municipale potrebbe intercettare il possessore di un'auto di lusso o un guidatore di un furgone aziendale e così via. In tutte queste situazioni i dati raccolti potrebbero indurre a ulteriori verifiche finalizzate ad acquisire, per esempio, informazioni sul reddito dichiarato dal possessore dell'auto di lusso o al legame esistente fra il guidatore del furgone aziendale e la ditta intestataria del veicolo ecc. Altri fonti di informazioni rilevanti per i comuni sono costituiti dalle stesse basi dati di cui l'ente locale dispone per l'esercizio di apposite funzioni amministrative o per la potestà tributaria a essi attribuita. Si pensi in tal senso alle informazioni presenti negli archivi comunali in ordine alle pratiche edilizie, alle utenze relative alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, alla tassa di occupazione suoli e aree pubbliche, alle autorizzazioni e licenze commerciali e così via. Si tratta di informazioni che non costituiscono esse stesse la fonte di innesco della verifica o della segnalazione ma che possono sicuramente fungere da utile supporto per ulteriori approfondimenti e indagini. L'intervento del comune nell'accertamento sintetico. La manovra correttiva dei conti pubblici 2010/2011 ha previsto un ruolo attivo e partecipativo dei comuni all'interno dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Il federalismo fiscale partirà dunque proprio con il redditometro. Esso sarà infatti il primo accertamento necessariamente su base federale frutto della collaborazione diretta fra ufficio delle entrate e comune. Per l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche la manovra correttiva ha infatti previsto una partecipazione «necessaria» del comune ove risiede il contribuente durante la fase preparatoria dell'accertamento. La partecipazione dell'ente locale, o meglio del consiglio tributario o della società di scopo appositamente costituita per l'attività di partecipazione del comune alle attività di accertamento, ha quale principale finalità quella di fornire, secondo quanto disposto dalla lettera b) del quarto comma dell'articolo 18 del dl 78/2010: «... ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo» del soggetto. La partecipazione dei comuni nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche era già stata prevista e auspicata come abbiamo visto nella prima manovra estiva del governo, il dl 112/2008. Il nuovo intervento normativo operato dalla manovra correttiva sui conti pubblici individua adesso esattamente la tipologia di partecipazione dell'ente locale individuando per l'accertamento sintetico un percorso obbligato nel quale ufficio periferico dell'agenzia delle entrate ed ente locale, sulla base di una precisa tempistica, collaboreranno durante la fase che precede l'emissione dell'avviso di accertamento. Per fare ciò la manovra correttiva interviene direttamente, modificandolo in più parti, sull'articolo 44 del dpr 600/73. Vediamo dunque

sulla base delle novità presenti nel decreto, come si articoleranno i futuri accertamenti sintetici basati sul nuovo redditometro. In primo luogo la norma prevede espressamente che gli uffici dell'Agenzia delle entrate «... prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38 quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi». La prima fase è costituita dunque da una «segnalazione» che l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate invierà al comune territorialmente competente sulla base del domicilio del contribuente. Interpretando il senso di tale comunicazione si deve presumere che l'invio della stessa avvenga nel momento in cui l'ufficio delle entrate, dopo aver selezionato il contribuente e aver verificato lo scostamento del suo reddito dichiarato con quello desumibile dai nuovi indicatori di spesa, si sia convinto della necessità di procedere alla rettifica sintetica del reddito del contribuente stesso. Da notare, inoltre, che anche in detta fase il comune potrebbe aver dato un suo specifico contributo, segnalando per esempio, elementi di capacità contributiva a carico del soggetto passivo nell'espletamento delle sue ordinarie attività di controllo del territorio. Comunque si sia arrivati alla necessità di procedere all'accertamento sintetico del reddito di una persona fisica, e quindi indipendentemente dalla partecipazione del comune, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, prima di emettere l'atto, segnalerà l'esito dei suoi riscontri all'ente locale. Dall'invio di tale segnalazione al comune si apre una finestra temporale che costituisce, di fatto, una seconda fase dell'accertamento da redditometro. La manovra correttiva prevede infatti che il comune, una volta ricevuta la segnalazione dell'ufficio locale delle entrate «... comunica entro 60 giorni da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo». Si deve presumere che se il comune ha già contribuito all'attività di accertamento sintetico ben poco potrà aggiungere in questa seconda fase che potrebbe apparire inutilmente dilatoria dei termini per l'emissione dell'atto in rettifica della dichiarazione dei redditi del soggetto passivo. Se invece l'accertamento nasce da un'attività interna dell'agenzia delle entrate allora il comune avrà tutto l'interesse a utilizzare i sessanta giorni previsti dalla norma per contribuire, fornendo appunto ulteriori elementi utili alla determinazione del reddito complessivo, perché ciò potrebbe consentirgli di beneficiare della quota del 33% delle maggiori imposte accertate e riscosse a titolo definitivo. La partecipazione al nuovo accertamento sintetico può dunque garantire risorse aggiuntive per i comuni italiani. È del tutto evidente infatti che se il comune utilizzerà il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione previsto nella norma ricordata per partecipare attivamente all'accertamento sintetico, all'ente locale dovrà essere poi riconosciuta la quota parte del 33% delle maggiori somme che l'Erario riuscirà a riscuotere a titolo definitivo. E all'interno del nuovo accertamento sintetico, anch'esso modificato dal dl 78/2010, dove le spese sostenute dal contribuente costituiscono l'elemento cardine sul quale basare la rettifica del reddito complessivo, il contributo dell'ente locale territoriale potrebbe risultare determinante oltre che strategico. Le banche dati dell'anagrafe tributaria infatti, pur nella loro mole sempre crescente, non riescono né mai riusciranno mai, a intercettare ogni manifestazione di capacità contributiva (spesa) attribuibile al soggetto da verificare mentre il comune, grazie alla sua rete di controllo del territorio, potrebbe essere in possesso di informazioni estremamente utili e sensibili in tale ottica. Si pensi, per esempio, alla mole di informazioni presenti presso gli uffici comunali preposti alla ricezione delle pratiche edilizie. Il comune potrebbe avere elementi a sua disposizione in ordine a lavori di ristrutturazione, ammodernamento ecc., che il contribuente può avere effettuato su immobili di sua proprietà previo rilascio delle apposite autorizzazioni. Molte di queste spese potrebbero infatti essere sfuggite alle banche dati dell'anagrafe tributaria perché non oggetto delle detrazioni del 36 o del 55% che sono invece soggette a monitoraggio fiscale. Altre informazioni importanti in ordine alla capacità di spesa del contribuente potrebbero essere in possesso del comune tramite i suoi uffici preposti alla sicurezza e presidio del territorio (si pensi per esempio alla polizia municipale), alla gestione delle attività commerciali e professionali ecc. Ogni volta che il comune sarà in grado di implementare con tali informazioni l'accertamento sintetico dovrebbe veder ripagata la sua compartecipazione al gettito finale dell'accertamento. Il condizionale è d'obbligo perché mancano ancora alcuni tasselli normativi in grado di meglio precisare l'entità e i termini di tale compartecipazione. È da capire infatti se una tale compartecipazione debba essere commisurata solo sul

maggior gettito fiscale derivante dalla/e spese segnalate dal comune o sull'intero reddito sintetico formato dagli elementi congiuntamente utilizzati da agenzia ed ente territoriale. Si tratta cioè di capire esattamente come debba essere interpretata, all'interno dell'accertamento sintetico, la partecipazione del comune scegliendo fra un'ipotesi estensiva e una restrittiva. Seguendo la prima il semplice contributo del comune che segnala ulteriori elementi significativi di reddito e non lascia decorrere infruttuosamente i 60 giorni a sua disposizione, si configura già come una «partecipazione» dell'ente all'accertamento, di per sé rilevante ai fini della compartecipazione al gettito complessivo. Secondo invece una interpretazione più restrittiva, tale compartecipazione si attiverebbe solo e quando la segnalazione si in grado di contribuire effettivamente all'accertamento sintetico. Allo stesso tempo, seguendo quest'ultima interpretazione, l'incentivo al comune dovrebbe essere limitato al maggior gettito derivante dall'elemento di spesa o di capacità contributiva oggetto della segnalazione effettuata dal comune. Da notare inoltre che il comma 5 dell'articolo 18 del dl 78/2010 ha modificato l'articolo 1 del dl n. 203/2005 riscrivendo la base sulla quale commisurare l'incentivo a favore dei comuni per il loro contributo nell'attività di contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Secondo la nuova disposizione l'incentivo a favore dei comuni è «... pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso». Premesso che nell'accertamento sintetico non si recuperano contributi previdenziali, va da sé che l'attività del comune potrà portare solo a un gettito da compartecipazione pari al 33% della maggiore Irpef riscossa a titolo definitivo dall'erario. Si tratta naturalmente di norme che avranno bisogno di essere ulteriormente affinate con interventi di prassi amministrativa finalizzati a regolamentare ogni singola fase della nuova procedura amministrativa. Quel che è certo è che la manovra correttiva ha scelto il redditometro come primo accertamento all'interno del quale ufficio locale dell'Agenzia delle entrate ed ente locale collaboreranno fattivamente, sulla base di una precisa tempistica, all'emissione definitiva dell'atto di accertamento. Per il nuovo accertamento sintetico e per il redditometro il federalismo fiscale si avvia dunque a essere già realtà. Nella tabella che segue (pag. 10, in alto) si riepilogano, brevemente, anche le altre norme del dl 78/2010 che riguardano le modalità di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario e contributivo oggetto di specifico commento nel presente lavoro.

LE NOVITÀ IN ARRIVO NELLO SCHEMA DI DECRETO SUL FEDERALISMO FISCALE

Lo schema di decreto sul federalismo fiscale rafforza la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario. L'obiettivo è quello di consentire agli enti locali di avere maggior capacità gestionale delle entrate e al tempo stesso incentivare la loro partecipazione alle attività di accertamento e recupero dei tributi statali. Il pacchetto di misure che si pongono questi obiettivi è contenuto nel comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo sul federalismo approvato lo scorso 4 agosto dal consiglio dei ministri. La prima misura incentivante è quella che aumenta la quota riconosciuta al comune per la sua partecipazione all'attività di accertamento. Essa viene infatti incrementata dal 33 al 50% dell'importo dei tributi statali recuperati grazie all'attività posta in essere dal comune. Si tratta di un ulteriore balzo in avanti di tale quota dopo il leggero ritocco dal 30 al 33 per cento, recentemente operato dal decreto correttivo sulla finanza pubblica (dl 78/2010). La seconda mossa effettuata dal decreto sul federalismo fiscale riguarda invece le cosiddette «case fantasma». Per incentivare gli enti locali nell'operazione di emersione degli immobili non accatastati presenti sul loro territorio e scoperti grazie alla meticolosa attività effettuata dall'Agenzia del territorio, il decreto sul federalismo prevede che il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto sia assicurato al comune ove gli stessi sono ubicati. Ovviamente il riferimento è principalmente all'Irpef dovuta sul reddito prodotto dagli immobili perché l'eventuale imposta comunale sugli immobili dovuta sugli stessi costituisce già tributo di pertinenza comunale. Perché la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento sia più efficace il decreto sul federalismo prevede poi l'accesso degli enti locali a tutta una serie di informazioni presenti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria su scala nazionale. In particolare, gli enti locali potranno attingere alle informazioni relative ai contratti di locazione o ad altre informazioni relative ai soggetti possessori o detentori degli immobili

ubicati sul loro territorio. Allo stesso modo i comuni potranno accedere alle informazioni relative ai contratti di somministrazione dell'energia elettrica, delle risorse idriche e del gas relative sempre agli immobili ubicati sul territorio di loro competenza. Infine l'accesso all'anagrafe tributaria potrà consentire agli enti locali di acquisire informazioni utili in ordine ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o che esercitano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa sul loro territorio. Tutti questi dati potranno essere utilizzati dal comune per effettuare verifiche e scovare situazioni di evasione in ordine alle più svariate tipologie di tributi sia di competenza statale che locale. Naturalmente per garantire corrette modalità di accesso ai dati dell'anagrafe tributaria il decreto sul federalismo prevede che tali modalità siano stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate d'intesa con la conferenza stato-città e autonomie locali. Quelle che lo schema di decreto legislativo attribuisce ai comuni sono attività importanti. Una volta divenuta legge dello stato l'insieme di questi provvedimenti dovrebbero consentire agli stessi di poter gestire in maniera più efficace ed efficiente le attività di contrasto all'evasione dei tributi di loro pertinenza, sia attuali che futuri, e delle imposte statali. L'iter legislativo del provvedimento prevede una serie di passaggi tecnici di non poco conto quali la conferenza stato-regioni e la commissione bicamerale per il federalismo. L'attuale clima politico potrebbe inoltre rallentare i lavori e l'approvazione del provvedimento.

I PROTOCOLLI D'INTESA FRA COMUNI ED ENTRATE

Negli ultimi anni sono sempre più numerosi gli accordi e i protocolli d'intesa stipulati dai comuni italiani con l'Agenzia delle entrate. Questi protocolli sono essenzialmente finalizzati a rendere sempre più incisiva la lotta all'evasione attraverso lo scambio e l'analisi incrociata di dati e di informazioni. Alle Entrate interessano soprattutto i dati che i comuni, grazie alla loro capillare presenza sul territorio, possono reperire facilmente in ordine alla effettiva capacità contributiva dei soggetti residenti. Le informazioni che i comuni sono tenuti a inviare all'anagrafe tributaria verranno poi monitorati da questi ultimi ai fini della loro compartecipazione alla lotta all'evasione tributaria sulla base delle regole stabilite dal dl 203/05. A monte degli accordi siglati su base territoriale dai singoli comuni con gli uffici locali delle entrate sono stati siglati importanti protocolli d'intesa su scala nazionale che vedono quali controparti L'Ance (Associazione nazionale dei comuni italiani), l'Ifel (Istituto per la finanza e l'economia locale) e l'Agenzia delle entrate. Il principale accordo fra questi soggetti istituzionali è stato siglato il 12 novembre 2009 grazie anche al coordinamento della presidenza del consiglio dei ministri e si pone quale primario obiettivo quello di uniformare l'attività di compartecipazione dei comuni all'accertamento tributario sull'intero territorio nazionale. Questi accordi costituiscono ovviamente lo schema tipo al quale le intese su base locale fanno riferimento e ai cui principi si richiamano. Aspetto importante degli accordi stipulati sia a livello nazionale che locale è costituito dalla formazione dei funzionari comunali preposti alla gestione delle attività di accertamento e segnalazione alle entrate. Per quanto riguarda gli accordi su base locale l'ultimo siglato in ordine temporale, ma non certo in relazione all'importanza, è quello fra il comune di Milano e l'Agenzia delle entrate. Il protocollo d'intesa in questione è stato siglato lo scorso 9 settembre e prevede quali principali settori d'intervento e di collaborazione reciproca fra i due enti: la lotta alle locazioni in nero, specie quelle relative agli studenti universitari, le attività commerciali e professionali, le proprietà immobiliari e i falsi residenti esteri.

CASI PRATICI DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE DA PARTE DEI COMUNI

Nella presente sezione di questo lavoro abbiamo riportato alcuni casi pratici di segnalazioni qualificate nello stesso formato (necessariamente sintetico) con il quale i comuni procedono all'invio telematico alle entrate attraverso il sistema Siatel. Si tratta di rielaborazioni di casi reali di segnalazioni effettuate dai comuni italiani delle quali alcune direzioni regionali (in particolare la Dre Piemonte) hanno dato notizia nel corso di iniziative e di lavori dedicati al tema della partecipazione dei comuni all'accertamento delle imposte.

1. Segnalazione di beni indicativi di capacità contributiva: Un contribuente dichiara redditi inferiori a 10.000 euro pur esercitando l'attività di pasticceria in una via centrale del comune. Vive con la moglie (che dichiara anch'essa un reddito inferiore ai 10.000 euro) e tre figli. Il contribuente risulta intestatario di ben tre utenze Tarsu per un importo complessivo di circa 600 euro/annue. Nel 2004 il contribuente ha sottoscritto un contratto di locazione per un importo di 5.000 euro annui.
2. Segnalazione commercio e professioni: Un soggetto titolare di partita Iva non risulta aver presentato

la dichiarazione dei redditi. Nello stesso periodo d'imposta (2005) il soggetto aveva attiva una utenza Tarsu per uso abitazione e ben cinque utenze Tarsu per attività mercatale. Tutte e sei le utenze risultavano regolarmente pagate. Il soggetto in questione risulta inoltre intestatario di cinque licenze per commercio ambulante e sette licenze prese in gerenza per la stessa attività.³ Segnalazione proprietà edilizia e patrimonio immobiliareUn contribuente risulta aver acquistato in comproprietà con la moglie tre unità immobiliari categoria C2 e due immobili categoria C1 nel corso dell'anno 2005. Per tale periodo d'imposta il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi. Si segnala inoltre che per l'anno in oggetto il contribuente risulta intestatario di una utenza Tarsu per abitazione regolarmente pagata.⁴ Segnalazione commercio e professioniUn architetto risulta essere associato a uno studio di architettura XY il cui volume d'affari ai fini Iva per l'anno 2006 appare inferiore rispetto alle attività registrate. Allo sportello comunale risultano infatti presentate per lo stesso anno 32 pratiche edilizie a firma dell'architetto stesso. Si fornisce l'elenco di dettaglio delle pratiche edilizie.⁵ Segnalazione di residenza fittizia all'esteroUn contribuente risulta iscritto all'Aire (Stato di San Marino). Il comune, alla luce del suo potere di vigilanza, ha effettuato dei controlli sul soggetto, riscontrando che il contribuente possedeva nel territorio del comune un immobile con una utenza gas attiva e presso il quale il coniuge e i figli (in costanza di matrimonio) avevano la residenza anagrafica. Per uno dei figli il comune ha altresì accertato la frequenza presso una scuola comunale.⁶ Segnalazione beni di rilevante capacità contributivaA seguito di un controllo sui tabulati delle utenze Tarsu e dalla banca dati degli archivi anagrafici il comune ha riscontrato quanto segue:- dalla consultazione degli atti del registro il soggetto assieme alla moglie ha acquistato un immobile del valore di 194.570 euro e un terreno del valore di 10.000 euro. In seguito i coniugi hanno ottenuto l'autorizzazione alla ristrutturazione del predetto immobile;- successivamente i due coniugi hanno acquistato altri 2 immobili rispettivamente del valore di 225.000 e 37.932;- il marito ha inoltre acquistato un'autovettura di cilindrata 2.976, la moglie invece possiede un'autovettura di cilindrata 2.685;- i due coniugi sono inoltre titolari di una società immobiliare. Il comune ha quindi visualizzato i redditi dichiarati dai coniugi per gli anni 2005-2006-2007-2008 segnalando che il reddito irrisorio dichiarato da entrambi non appare in linea con gli elementi di capacità contributiva individuati.

L'Acri presenta questa settimana i risultati del suo impegno: in sede associativa determinati gli standard per i finanziamenti e per la redazione dei bandi di gara per accedervi

Fondazioni, la nuova sfida è il trasferimento tecnologico

Le istituzioni di origine bancaria sostengono con forza la ricerca, settore di maggior intervento a fianco della cultura: oltre un miliardo di euro erogato negli ultimi cinque anni. Cresce il ruolo del venture capital
EUGENIO OCCORSIO

Le istituzioni più antiche si rivelano le più moderne. Le Fondazioni di origine bancaria, create in seguito alla legge Amato del 1990 ma derivanti da istituzioni creditizie di molti secoli addietro (la Cariplo fu fondata nel 1823, la Cassa di Risparmio di Torino da cui deriva la Crt nel 1827, la Banca del Monte di Siena addirittura nel 1622) stanno assumendo un ruolo di primissimo piano non solo nel sostenere la ricerca scientifica in Italia - uno dei loro principali scopi statutari al pari delle attività culturali, dell'istruzione, dell'assistenza sociale - ma inserendosi nelle correnti più innovative di trasferimento tecnologico. Sul totale dei fondi d'investimento di early stage in Italia, proprio quelli che faticano a prendere quota fra gli investitori istituzionali e che sono invece preziosi per l'innovazione, le Fondazioni hanno il 19%. In tre fondi di venture capital fra i principali operanti nel nostro paese - TTVenture, Toscana Innovazione e Principia sono presenti ben 23 Fondazioni con una quota superiore al 50% in tutti e tre i casi. Tutto questo l'Acri, l'associazione che riunisce le Fondazioni, lo esporrà a chiare lettere in un workshop mercoledì a Roma che sarà aperto da Giuseppe Guzzetti. «Fra il 2005 e il 2009 le Fondazioni hanno investito più di un miliardo di euro nella ricerca scientifica, rendendo possibile lo sviluppo di centri prestigiosi quali il Siena Biotech, l'Ismet di Palermo, il Mario Boella di Torino, il Veneto Nanotech e tanti altri», spiega Andrea Landi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e coordinatore della commissione ricerca dell'Acri. «Nel solo 2008 sono stati erogati 250 milioni, e 200 nel 2009. Al settore della ricerca va il 15% del totale delle risorse investite dalle Fondazioni, in aumento del 4% rispetto all'anno scorso. Un sostegno che non si limita più al finanziamento delle ricerche in cooperazione con le università e alle donazioni filantropiche ma favorisce il più possibile il trasferimento dei risultati della ricerca stessa al mondo produttivo». Di qui, vista l'impossibilità statutaria di finanziare direttamente le aziende, la partecipazione ai fondi di venture capital. Ma gli interventi sono strutturati in tanti modi. Ci sono per esempio i parchi tecnologici, gli incubatori e gli "acceleratori", in cui si finanzia direttamente un'istituzione che mette a disposizione delle imprese ad alto contenuto tecnologico strutture scientifiche e servizi per favorirne lo sviluppo. Un tipico esempio è la Filarete, costituita nel 2008 dalla Cariplo con Intesa SanPaolo, l'università di Milano e la Camera di commercio: nove piattaforme tecnologiche (modelli cellulari, staminali, nano-fabbricazione, polimeri per terapie, imaging molecolare, proteomica, genomica, biotecnologia) e una fitta serie di servizi (dai laboratori al supporto tecnico-scientifico) riconosciuti sia a spin-off universitari che ad imprese esterne, favorendone quanto più possibile l'interazione. In altre occasioni si cerca una collaborazione diffusa sul territorio fra centri di eccellenza pubblici e privati, imprese, università. E' il caso del progetto Ager, «il primo caso di collaborazione fra ben 13 Fondazioni bancarie nell'agroalimentare», spiega Landi. «È questo un settore maturo, centrale nel made in Italy ma bisognoso di ricerca per qualificarsi e mantenere i livelli di competitività con un occhio di riguardo ai problemi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale». Per l'Ager le Fondazioni hanno stanziato 27 milioni nel triennio 2008-2010 (i maggiori sottoscrittori sono le Fondazioni di Firenze, Parma e Padova-Rovigo con 3 milioni ciascuna). «Cerchiamo centri di eccellenza, consorzi di ricerca e strutture avanzate in ogni parte d'Italia per metterli in rete, favorendo la condivisione di conoscenze, di studi e anche di macchinari, che sono in questo settore spesso molto costosi». Per identificare i beneficiari vengono indetti dei bandi, che mettono in "lizza" interventi anche cospicui: «Abbiamo per ora finanziato una ventina di progetti, ognuno con 100150mila euro. Tenga presente che finora i contributi su cui queste istituzioni potevano contare erano tutt'al più quelli del ministero della Ricerca che non superano i 10mila euro». I bandi, in questi come in tutti gli altri casi, vengono redatti con criteri-standard «che abbiamo elaborato in sede Acri», e per valutare

l'affidabilità dei progetti vengono stabilite commissioni scientifiche di alto livello che lavorano con criteri di peerreview all'americana. In altri casi ancora, le Fondazioni creano, in collaborazione con università o con aziende, strutture di ricerca ex-novo. «A Modena abbiamo un Centro di medicina rigenerativa di rilievo europeo, insieme con la farmaceutica Chiesi, che conta già più di con 50 ricercatori», racconta Landi. «Siamo ad uno stato avanzato nella ricerca per la produzione di lembi di vera e propria "epidermide" da cellule rigenerative, da usare per curare organi danneggiati e persino la cornea». Massa critica, collaborazione tra enti di ricerca, standard valutativi comuni: questa è la forza degli interventi delle Fondazioni. Il TTVenture è esemplare: «Non partecipiamo solo finanziariamente ma valorizziamo la nostra distribuzione capillare e la conoscenza del territorio per segnalare casi meritevoli di intervento». Il fondo chiuso, dedicato integralmente al trasferimento tecnologico, è stato promosso da otto Fondazioni (Aquila, Ascoli Piceno, Cariplo, Cuneo, Forlì, Modena, Parma, Cuneo, Teramo) e dalla Camera di Commercio di Milano. Gestito dalla Fondamenta Sgr, ha ad oggi ricevuto sottoscrizioni per 64 milioni con un portafoglio che va da società farmaceutiche (Bluegreen) a nanotecnologiche (Directa Plus), dai nuovi materiali per l'edilizia (Personal Factory) alla microelettronica (M31 Srl). Introduce un modello misto che all'Acri chiamano di venture philanthropy che davvero "rischia" di costituire uno dei più seri contributi alla ricerca scientifica italiana. LA SCHEDA NELL'AMBITO degli interventi delle Fondazioni bancarie, la maggior parte (il 60%) riguarda il modello che all'Acri chiamano "operating", cioè i finanziamenti diretti per centri di ricerca, esclusivi o in collaborazione con altre istituzioni. Il tutto con particolare attenzione al trasferimento tecnologico: l'attività del soggetto finanziato, anche sotto forma di borsa di studio o di acquisto di beni strumentali, deve essere lo sviluppo di progetti di ricerca applicata che con molta probabilità e nel breve-medio periodo si tradurranno in conoscenza utilizzabile dal mondo delle imprese. Scienziata L'accordo con i cinesi significa aver assicurato la sopravvivenza dell'European Brain Research Institute Rita Levi Montalcini Scienziato Entro il 2026 i processi energetici del Sole e delle stelle potranno essere utilizzati per fare energia sulla Terra Francesco Romanelli Foto: Andrea Landi , presidente della Fondazione Cassa di Modena e coordinatore della ricerca presso l'Acri Foto: PRESIDENTE Foto: Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri Foto: LE PRINCIPALI FONDAZIONI Foto: Nella foto piccola in alto Angelo Benessia (presidente della Compagnia San Paolo) e Andrea Comba (presidente Crt)

L'INTERVISTA

I punti deboli del redditometro

Parla l'avvocato Claudio Berlini, vicepresidente dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti): "Il concetto di reddito presunto dal solo possesso di determinati beni può inevitabilmente portare a discriminazioni e abusi"

VALENTINA CONTE

Manca ancora il decreto del ministro dell'Economia. E i documenti tecnici dell'Agenzia delle Entrate che definiscano la lista completa di beni da considerare e i relativi moltiplicatori. Ma il nuovo redditometro, varato con la manovra economica del luglio scorso, entro la fine dell'anno sarà pienamente operativo. E si applicherà già ai redditi prodotti dalle persone fisiche nel 2009. Un sistema non dissimile dal vecchio redditometro, introdotto nel 1973 e innescato nel 1992 con l'individuazione degli indici di capacità contributiva. Ma più severo, almeno nelle intenzioni, nel misurare la coerenza tra reddito dichiarato e presunto. «Il redditometro è uno strumento per il fisco e non per il contribuente», ricorda l'avvocato Claudio Berlini, vicepresidente dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti). «Oggi l'amministrazione finanziaria ha informazioni maggiori di un tempo, grazie all'ausilio di Internet e dei potenti database. È da qui che si parte per capire il nuovo strumento». Quali sono le novità più importanti introdotte dal nuovo redditometro? «Innanzitutto la definizione di una rinnovata e più corposa lista di cespiti sui quali applicare i coefficienti rivisti e corretti. Non solo piccoli aerei, barche e yacht, cavalli da corsa, moto, auto di lusso e roulotte. Ma anche, oltre agli affitti e le utenze, le iscrizioni a club di prestigio, le scuole private per i figli, le vacanze all'estero e i movimenti di capitale al di fuori dell'Italia. Il fisco è ormai in grado di monitorare i flussi bancari in tempo reale. L'Agenzia può agilmente confrontare tutte le spese effettuate con il reddito dichiarato nell'anno. Se sussiste un'evidente incongruità, scatta l'accertamento e la sanzione. Un'altra novità riguarda poi gli investimenti immobiliari: prima si poteva dimostrare che l'acquisto di una casa era stato reso possibile dagli introiti dei 5 anni precedenti. Ora non più: ci si deve attenere ai redditi dell'esercizio, cioè a quanto guadagnato nell'anno». Qual è la soglia che fa partire la lettera del Fisco? «Se il reddito verosimile, calcolato dall'amministrazione in base alle spese effettuate, è superiore di un quinto a quello denunciato non c'è scampo. Il contribuente dovrà dimostrare che quegli acquisti o investimenti sono stati possibili grazie a risparmi accumulati in precedenza, vincite alla lotteria, redditi non soggetti a tassazione o tassati alla fonte, come i dividendi o i Bot, e dunque non ricompresi nella dichiarazione dei redditi. Questa soglia è stata abbassata. Nel vecchio redditometro era di un quarto». E i punti deboli del nuovo strumento? «Sicuramente il concetto di reddito presunto dal solo possesso di determinati beni può portare a discriminazioni e abusi. Nella norma, infatti, si parla di possesso e non di proprietà. Ma il possesso è una situazione di fatto, non di diritto. Il possesso di una Ferrari, non fa di me un milionario. Ancora: e se la scuola esclusiva la pagano i nonni? E se gli acquisti sono schermati da società off-shore grazie all'ausilio di prestanomi? Se prendo in affitto una barca intestata a una società con sede nei paradisi fiscali, ma in realtà mia, inquina qualunque presunzione che il Fisco può compiere sui miei redditi. In queste situazioni, anche il nuovo redditometro lavora male». Aumenteranno i contenziosi? «È possibile. Gli abusi del Fisco costano molto cari ai contribuenti. Se il cittadino non riesce a spiegare le proprie spese e non aderisce subito all'accertamento, pagando il dovuto con penalizzazione ridotte ed eventualmente anche a rate, l'Agenzia delle Entrate fa scattare l'accertamento definitivo. Al contribuente resterà solo la possibilità di ricorrere alla magistratura tributaria. Ma, e questa è una novità, il Fisco non iscriverà più a ruolo la tassa da pagare e passerà all'esecuzione diretta. Questo è inaccettabile. Il contribuente deve poter avere amplissime facoltà di difesa. In media per una decisione giudiziaria si aspetta un anno. E nel frattempo cosa succede? Il Fisco ti leva casa, macchina e ti blocca il conto corrente. Assurdo». CLAUDIO BERLIRI Oggi l'amministrazione ha informazioni maggiori di un tempo, grazie all'ausilio di Internet

FORUM DELLE PROFESSIONI

Il processo tributario al bivio "Serve una riforma globale"

Per l'Associazione tributaristi italiani bisogna rivedere tutti i passi del procedimento per agevolare le imprese: "Occorre rispondere al mutamento dei tempi". A fine 2008 pendevano 530 mila ricorsi

DANIELE AUTIERI

Le imprese lo considerano un esproprio; i magistrati un grave impedimento alla loro discrezionalità; il Governo un modo per rimpinguare le casse dell'Erario. Al centro della polemica un emendamento inserito nel decreto correttivo della Finanziaria che prevede la riduzione a 300 giorni del termine massimo di efficacia della sospensione cautelare concessa dal giudice nell'ambito del processo tributario. Questo significa che, dopo dieci mesi, il contribuente sarà obbligato a pagare anche se il contenzioso non è ancora concluso. Il provvedimento impedisce infatti al giudice, superati i 300 giorni, di bloccare l'atto vincolante con cui l'Amministrazione Finanziaria richiede al contribuente o all'impresa il rimborso di presunte tasse non pagate, nonostante il contenzioso sia ancora aperto. Ed è la stessa relazione tecnica della manovra economica ad ammettere che nel 75% dei casi in cui la sospensiva viene concessa, il processo si conclude con una sentenza favorevole al contribuente. In termini pratici, considerato che i dibattimenti tributari hanno una durata media di 734 giorni, il limite dei 300 imposto dal Governo avrà come conseguenza una riscossione forzata di somme per gran parte ingiuste e pretese dal Fisco. "In questo modo - spiega Vito Branca, avvocato e presidente dell'Associazione Nazionale Tributaristi Sezione Sicilia Orientale - si mettono le mani nelle tasche dei contribuenti, perché se da un lato lo Stato persegue correttamente il suo diritto alla riscossione delle imposte, dall'altro non garantisce all'impresa strumenti di difesa giudiziaria all'altezza della pretesa fiscale". Partendo da questo pregiudizio, l'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (Anti) ha deciso di radunare a Siracusa il prossimo 8 ottobre i migliori tributaristi italiani al fine di proporre al governo una proposta unitaria di riforma del processo tributario. I lavori saranno aperti dal presidente dell'Anti, Mario Boidi, che commenta così l'iniziativa: "Non vogliamo buttare via tutto l'ordinamento precedente, ma avviare una riforma che risponda al mutamento dei tempi e sia in grado di modernizzare il processo tributario, così come avvenuto con il civile e il penale". Del resto, la materia assume un valore prezioso per le imprese che tentano di far valere i loro diritti nel difficile contenzioso con il Fisco. Alla fine del 2008 (ultimo rilevamento statistico disponibile) i ricorsi pendenti nelle commissioni tributarie italiane di primo grado era pari a 530mila, mentre 93mila erano quelli non ancora risolti in secondo grado. Nel 2009, invece, delle 159mila sospensive richieste dai contribuenti, ne sono state accolte 35.270 (il 23,3%). Dati preoccupanti: le imprese che vedono drasticamente ridotte le garanzie di essere sottoposte a un giusto processo, già di per sé gravato da altri problemi, alcuni dei quali di natura strutturale. Se la giustizia tributaria vanta tempi rapidi nei primi due gradi di giudizio (almeno rispetto alle "cugine" civile e penale), tutto cambia quando la palla passa alla Cassazione. È qui che si stringe l'imbuto della burocrazia e le attese si allungano drammaticamente. Prima che la V Sezione della Suprema Corte (dedicata ai processi tributari) si esprima sulla legittimità dei giudizi precedenti, passano in media cinque anni, rispetto ai due anni necessari per esaurire i primi gradi di giudizio. Questo dipende dallo scostamento tra l'elevato numero di processi tributari (sulle 100.000 cause pendenti in Cassazione, circa 30.000 sono di natura tributaria) e l'organico inadeguato, composto da giudici non dedicati ma soggetti ad una turnazione legata alle esigenze della Corte stessa. "Quella che si verifica - commenta Ennio Sepe, Procuratore Generale della Cassazione e presidente dei magistrati tributari d'Italia - è una pericolosa strozzatura che rende la risoluzione di questi processi più lenta rispetto alle altre cause, che in media hanno una durata non superiore ai 33 mesi. Questo perché non esiste una struttura adeguata per sopportare il carico che arriva dalle 103 commissioni provinciali e dalle 21 regionali". Da qui la proposta di riforma del contenzioso tributario elaborata dall'Anti che sarà rivolta al Governo in occasione del convegno siracusano. Tra le richieste, l'introduzione di un giudice unico per le controversie di valore non superiore ai 5.000 euro, al fine di snellire i tempi della giustizia; la trasformazione delle commissioni tributarie in organi composti da

giudici a tempo pieno e specializzati nella materia; la parificazione del trattamento economico dei magistrati tributari con gli ordinari. Su questi capisaldi si basa il progetto lanciato dalla magistratura e sposato dalle imprese che oggi si sentono spogliate delle armi necessarie per difendersi, e corrono il rischio di vedere intaccata la liquidità finanziaria necessaria per sopravvivere. Su questo appello, lanciato insieme al mondo delle toghe, tutti aspettano adesso la risposta di un tributarista illustre: il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.

LA SCHEDA

Un convegno per lanciare la riforma L'ASSOCIAZIONE Nazionale Tributaristi Italiani nasce nel 1949 con lo scopo di fornire supporto scientifico agli studi per la prima riforma tributaria postcostituzionale. Tra i suoi membri, il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, l'ex-ministro Vincenzo Visco, e Augusto Fantozzi. Nel Convegno "Il giusto processo tributario" che si terrà l'8 ottobre a Siracusa, presenterà una proposta di riforma del contenzioso.

Foto: IL MINISTRO

Foto: A sinistra, Giulio Tremonti. In basso, Mario Boidi (pres. Anti)

IL DOCUMENTO

Progetto Fisco per salvare i redditi

Cinque proposte del Nens: creare equità, ridurre le tasse sul lavoro e le imprese

Negli anni passati l'incremento del prelievo sui redditi da lavoro dipendente è stato impressionante. L'entità delle ritenute rispetto alle imposte dirette sale infatti dal 40% circa del 1980 al 52% del 2008; al tempo stesso i proventi Irpef da redditi non di lavoro dipendente insieme alle imposte sostitutive (dell'Irpef) si riducono dal 37% circa a poco più del 24%. Ciò mentre la quota dei redditi di lavoro dipendente sul valore aggiunto totale si riduceva del 66% al 53%. In altre parole i redditi da lavoro dipendente si sono ridotti come quota del Pil nazionale e al tempo stesso sono stati penalizzati dal prelievo fiscale. Gli altri redditi hanno, invece, pagato di meno. Questi dati indicano non solo la necessità di accelerare il recupero dell'evasione e di accrescere il livello della tassazione sui redditi di capitale ma anche l'urgenza di un intervento di correzione dell'Irpef che è diventata sempre più gravosa soprattutto per i redditi medi (a causa principalmente delle detrazioni decrescenti). Irpef Risultati significativi si possono ottenere: riducendo la prima aliquota dal 23 al 20%; riducendo l'aliquota del 38% al 36%; rendendo piatte (anziché decrescenti) le detrazioni per fonte del reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensioni); eliminando gran parte delle agevolazioni esistenti, che complicano l'imposta senza vantaggi apprezzabili per i contribuenti. Questa manovra porterebbe ad una riduzione di imposta prossima al 19% del reddito medio, percentuale che cresce al 25 - 35% per i redditi compresi tra 15.000 e 30.000 euro. Carichi familiari Le detrazioni Irpef per carichi familiari dovrebbero essere integrate con gli assegni familiari e costituire la base di una imposizione negativa a favore delle famiglie con figli. Il sostegno risulterà decrescente con il reddito. Le modalità sono espone nel libro bianco sull'imposta sui redditi del 2008. Non convince invece la soluzione quoziente familiare che redistribuirebbe il prelievo a favore dei contribuenti più ricchi, non darebbe nessun sostegno alle famiglie numerose con molti figli e basso reddito e sarebbe penalizzante per il lavoro femminile. Nel complesso la proposta avanzata è di semplice applicazione, non riduce la progressività dell'imposta e fornisce uno sgravio fiscale rilevante e automatico alle famiglie con figli; non disincentiva la forza lavoro femminile, assicurando che la scelta di madri e mogli di entrare nel mercato del lavoro, tipicamente con un reddito inferiore a quello del marito, non sia scoraggiata dalla presenza di un'aliquota d'imposta superiore a quella attuale. Iva Il recupero dell'evasione porterebbe a un incremento dell'Iva di 2-3 punti di Pil (che più che compenserebbe la riduzione dell'Irpef qui ipotizzata) senza aumento di aliquote: si verificherebbe così un trasferimento del prelievo dalla imposizione diretta a quella indiretta auspicato da molti. L'aumento delle aliquote Iva lascia invece alquanto perplessi. L'Iva infatti è l'imposta più evasa del sistema tributario italiano, le aliquote sono tra le più elevate d'Europa e un eventuale aumento avrebbe effetti distributivi negativi, essendo l'Iva una imposta regressiva rispetto al reddito. Infine, dato il meccanismo di applicazione dell'imposta, un aumento di aliquote si tradurrebbe in un immediato aumento dei prezzi. Contributi previdenziali E' importante equiparare il costo del lavoro delle differenti tipologie di contratti. Ciò richiede altre risorse. Se le aliquote contributive venissero unificate al 27% (-6 punti) il costo netto sarebbe di 10 md; al 28% (-5 punti) di 7,8 md; al 29% (-4 punti) di 5,2 md, al 30% (-3 punti) di 2,6 md. Al tempo stesso il cuneo fiscale si ridurrebbe rispettivamente di 3; 2,34; 1,56; e 0,78 punti. Questo intervento, e altri fra quelli proposti ai punti precedenti, che già avrebbero l'effetto di ridurre il prelievo sul fattore lavoro sono preferibili rispetto all'abolizione della componente del costo del lavoro dall'Irap, che avrebbe l'effetto di escludere il fattore lavoro dal finanziamento della sanità, e limitare ulteriormente l'autonomia impositiva delle Regioni. Tassazione patrimoniale L'imposta sul patrimonio, oltre ai noti effetti redistributivi e perequativi presenta anche la caratteristica di non interferire in modo rilevante sull'attività economica. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare la soluzione più accettabile consiste nella adozione del modello francese con due imposte locali, collegate al valore patrimoniale, una a carico del proprietario e l'altra dell'inquilino. Una aliquota complessiva tra le 2 imposte dello 0,5% potrebbe assicurare un gettito di almeno 2 punti di Pil, rispetto allo 0,8 attuale. Sarebbe anche accettabile una soluzione che prevedesse per il

finanziamento degli enti locali accanto a un recupero dell'Ici (senza l'esenzione totale della prima casa), invece di un secondo prelievo patrimoniale sugli inquilini, e un'imposta sui servizi, a condizione che essa non riducesse ad una poll tax, eguale per tutti i contribuenti (ricchi e poveri), ma tenesse adeguatamente conto della numerosità e della composizione del nucleo familiare e della distribuzione dei servizi sul territorio. Andrebbe anche valutata la possibilità di adottare una imposta sulle grandi fortune come quella che esiste in Francia. Altre risorse possono derivare dalla sempre rinviata armonizzazione della tassazione dei redditi di capitale, in un'unica aliquota del 20% (pari all'aliquota base dell'Irpef) accompagnata da una misura che eviti un eventuale aggravio della tassazione per i percettori di bassi redditi. Tassazione ambientale Esiste uno spazio per l'aumento della c.d. tassazione ambientale (fra cui una carbon tax), che unisce il vantaggio del gettito a quello della tutela dell'ambiente. Redditi di impresa e di lavoro autonomo Il prelievo potrebbe essere disegnato secondo una logica unitaria, dando priorità ai seguenti obiettivi: discriminare il meno possibile fra fronti di reddito di uguale natura, indipendentemente dai circuiti e dalle modalità organizzative con cui sono prodotti; essere il più neutrale possibile rispetto alle decisioni imprenditoriali, in particolare è opportuno correggere il favore accordato al finanziamento con debito e invece favorire (rispetto alla situazione attuale) il ricorso ai mezzi propri e la capitalizzazione delle imprese; mantenersi competitivo rispetto ai livelli impositivi di altri paesi, più agguerriti sul piano della concorrenza fiscale. In sostanza, la priorità deve essere quella di favorire la crescita e la competitività delle imprese. La proposta consiste nel prevedere un'unica imposta per tutte le attività di impresa e professionali trasformando l'Ires e l'Irpef da esse dovuta in un'Iri: imposta sul reddito imprenditoriale, articolato su due regimi. Il primo, pensato prevalentemente per le imprese individuali, le piccole imprese e i professionisti, al quale potrebbero però aderire, per opzione, anche le società di capitali a ristretta base azionaria, prevede che il reddito che l'imprenditore (o il professionista) ritrae dall'impresa come remunerazione del proprio contributo lavorativo sia considerato un costo per l'impresa, deducibile ai fini Iri, e reddito personale dell'imprenditore, tassato in Irpef come ordinario reddito da lavoro, soggetto alla progressività. Scindendo il reddito dell'impresa (studio) da quello dell'imprenditore (professionista) diviene possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa (studio). Il secondo regime, pensato per le società di capitali, in linea con quanto richiesto da molte imprese prevede di detassare il costo del capitale proprio, al pari degli interessi sul debito, consentendo la deducibilità della remunerazione ordinaria degli incrementi di questo capitale. Gli utili distribuiti e le plusvalenze sarebbero invece tassati in capo al socio con la nuova aliquota uniforme sui redditi di capitale e plusvalenze. Il sistema proposto recupera sia le caratteristiche fondamentali della Dit che la norma contenuta nella finanziaria 2008, e rimasta inattuata, che tendeva ad equiparare la tassazione delle società di persone a quelle di capitale. Per le piccolissime attività economiche gli obiettivi perseguiti con l'introduzione del f o r f e t t o n e , o v v e r o un'unica imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva applicata ad una base imponibile semplificata, sono in linea di principio da mantenere. Tuttavia è necessario rafforzare i meccanismi di filtro (per garantire che del regime godano solo le attività effettivamente marginali) e di taratura del sistema (per garantire che il sistema sia conveniente per questi soggetti e per l'amministrazione); differenziare maggiormente le soglie di fatturato massimo per l'accesso, la cui necessità è richiesta dalla normativa comunitaria sull'esenzione Iva (senza la quale la semplificazione sarebbe ben poca cosa); non applicare una unica aliquota, ma differenziarla in relazione alla base imponibile effettiva. Il costo dell'insieme delle proposte avanzate dovrebbe trovare copertura nel possibile recupero di evasione e nel maggior gettito derivante da alcune delle modifiche suggerite. Nel complesso le proposte indicate darebbero un contributo positivo all'efficienza del sistema economico, ridurrebbero il costo del lavoro e il prelievo sulle imprese, aumenterebbero il reddito disponibile dei contribuenti con redditi medi e bassi, ridurrebbero il peso fiscale sui lavoratori dipendenti, renderebbero più progressivo il carico fiscale, faciliterebbero la capitalizzazione e la crescita delle imprese, senza far venire meno il contributo delle entrate al risanamento della finanza pubblica. La possibilità di effettuare gli interventi descritti si basa, tuttavia, interamente sul successo del recupero dell'evasione fiscale nel nostro Paese.

*IL DOCUMENTO***Cinque mosse per ridurre le tasse su lavoro e imprese**

Proposte per un nuovo fisco La riforma fiscale è un'araba fenice, se ne parla molto ma è difficile capirne contorni e compatibilità. Per fare un po' di chiarezza su ciò che possibile e opportuno fare un gruppo di esperti si è riunito nel corso del 2010, appoggiandosi al Centro Studi Nens presieduto da Vincenzo Visco, per valutare le possibilità di attuare un intervento organico. Maria Cecilia Guerra dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha coordinato la redazione di un documento finale (che sarà pubblicato sul sito www.nens.it) del quale pubblichiamo alcuni stralci. La premessa del documento è che, tenendo conto della situazione dei conti pubblici, ogni ipotesi di alleggerimento del prelievo è legata ad un energico recupero di evasione e ad un taglio della spesa pubblica. Agli incontri hanno partecipato, tra gli altri, Giampaolo Arachi (Università del Salento e Bocconi), Salvatore Biasco (La Sapienza), Massimo Bordignon (Cattolica), Massimo D'Antoni (Università di Siena), Claudio De Vincenti (La Sapienza), Tommaso Di Tanno (Università di Siena), Stefano Fassina (Nens), Carlo Fiorio (Università di Milano), Silvia Giannini (Università di Bologna), Maria Cecilia Guerra (Università di Modena e Reggio Emilia), Paolo Liberati (Roma Tre), Elisabetta Marzano (Università di Napoli), Gilberto Muraro (Università di Padova), Franco Osculati (Università di Pavia), Ruggero Paladini (La Sapienza), Giuseppe Pisauro (La Sapienza), William Ross (Università di Bologna), Alessandro Santoro (Milano Bicocca), Vincenzo Visco (La Sapienza) Alberto Zanardi (Università di Bologna).